

11.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1987

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>BAGHINO: Per un intervento volto ad evitare la chiusura dell'azienda IOB di Genova nonché l'eventuale speculazione urbanistica nella zona attualmente occupata da detta azienda (4-00505) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	267	<p>Golfo Persico e sull'opportunità di un loro rimpatrio (4-00882) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	271
<p>BAGHINO: Sulla soppressione del tratto ferroviario Pesaro-Fano-Urbino e sulla richiesta di acquisizione del tratto stesso avanzata dall'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino (4-01544) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).</p>	268	<p>CARADONNA: Sulla consistenza del traffico mercantile italiano di passaggio nel Golfo Persico e sulle iniziative allo studio per la difesa degli equipaggi in relazione alla ripresa del conflitto Iran-Iraq (4-00931) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).</p>	272
<p>BIANCHI BERETTA: Sui provvedimenti che si intendono adottare per garantire il proseguimento delle attività produttive del consorzio di cooperative CONSAPRI di Pavia, messo in liquidazione dal Ministero del lavoro (4-00625) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	270	<p>CASTAGNETTI GUGLIELMO: Per un intervento volto a dotare di una sede adeguata il ventottesimo istituto tecnico commerciale di Roma (4-02051) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	272
<p>CAPANNA: Per un intervento presso le autorità israeliane volto ad ottenere la scarcerazione del palestinese Hassan Jabarin (4-01004) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	271	<p>CAVAGNA: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore della signora Rina Pirola residente a Trezzo sull'Adda (Milano) (4-00324) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	273
<p>CARADONNA: Sull'eventuale presenza di cittadini italiani nell'area del</p>		<p>CERUTI: Sull'interpretazione restrittiva data dai distretti militari alla circolare ministeriale del 20 dicembre 1986, nella parte in cui disciplina i distacchi temporanei degli obiettori di coscienza dagli enti assegnatari ad altri enti, con particolare riferimento al caso di Pier Paolo Paolucci</p>	

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
(4-01280) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).	273	fuori dei recinti ferroviari, con particolare riferimento a quelli siti in Toscana e soprattutto a Livorno (4-00924) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	278
CICERONE: Per il ripristino del sistema di controllo con sbarre a casello in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario che dalla statale n. 17 porta all'abitato di Onna (L'Aquila) sulla tratta Terni-Sulmona (4-01227) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	274	FAGNI: Per l'istituzione della classe quarta per congegnatori meccanici presso l'IPSIA di Portoferraio (Livorno) (4-01944) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	281
DEL DONNO: Per la corresponsione della pensione di guerra assegnata al signor Giuseppe Cotugno di Gravina di Puglia (Bari) (4-00163) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	275	FERRANDI: Sui motivi della discutibile presenza del giudice istruttore del tribunale di Bolzano Edoardo Mori, alla conferenza stampa indetta dalla ditta Gamba di Brescia (4-01385) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	282
DEL DONNO: Per la corresponsione della pensione di guerra assegnata al signor Angelo Cotugno di Gravina di Puglia (Bari) (4-00893) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	275	FILIPPINI GIOVANNA: Sulle iniziative che si intendono assumere in merito al mancato rispetto della normativa sull'avviamento al lavoro da parte di alcune aziende turistiche della provincia di Forlì e del circondario riminese (4-00446) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	283
DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra in favore di Antonio De Pascalis, residente a Copertino (Lecce) (4-01048) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	276	FRANCHI: Sulla veridicità della notizia in merito al guasto occorso il 30 giugno 1987 al radar del centro di controllo del traffico aereo ubicato presso l'aeroporto di Linate (Milano) che ha provocato intasamenti e notevoli ritardi nel traffico (4-00013) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	284
DEL DONNO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Antonio Rizzi, nato a Gioia del Colle (Bari) (4-01707) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	276	GABBUGGIANI: Per un intervento volto ad accelerare l'iter della pratica relativa all'acquisto dell'ex casa del fascio da parte del comune di Gambessi Terme (Firenze) (4-00283) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>).	285
DE LORENZO: Per un intervento volto a risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico dell'area metropolitana di Napoli (4-01057) (risponde GORIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	276	GALANTE: Per un intervento volto a consentire l'apertura dell'aeroporto	
FAGNI: Per la sospensione, da parte dell'Ente ferrovie dello Stato degli sfratti relativi agli alloggi ubicati			

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
Gino Lisa di Foggia (4-01046) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	286	riguardanti il riconoscimento, ai fini previdenziali, delle attività pregresse svolte dai suddetti (4-01528) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>).	290
GALANTE: Per un intervento volto a garantire nell'ambito della prevista ristrutturazione degli organi di leva, il mantenimento nella città di Foggia del consiglio di leva e del gruppo selettori (4-01222) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).	286	MACERATINI: Per un'accurata vigilanza della Banca d'Italia sui fini e sulla gestione dell'istituenda Cassa rurale ed artigiana di Cerveteri (Roma) (4-00436) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>).	292
GRILLI: Per l'inserimento tra i programmi delle ferrovie dello Stato dei lavori di ampliamento della linea ferroviaria Pontremolese lungo il valico appenninico (4-01334) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	287	MATTEOLI: Per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita a favore di Argante Miniati residente a Pisa (4-00268) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	293
GUIDETTI SERRA: Per la copertura degli organici presso la procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo) (4-00434) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	288	MATTEOLI: Sul rifiuto opposto dalla procura della Repubblica di Lucca alla richiesta del giornalista Giuseppe Niccolai di prendere visione del fascicolo processuale relativo alla variante al piano regolatore approvata dall'amministrazione comunale (4-00270) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	293
LABRIOLA: Sulla decisione della direttrice didattica della scuola elementare di San Vincenzo (Livorno) di rimuovere dalla classe di titolarità l'insegnante Emma Sabatini (4-02312) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	288	MATTEOLI: Per l'assegnazione di una cattedra aggiuntiva di lingua inglese alla scuola media di Campo nell'Elba sull'isola d'Elba (Livorno) (4-01241) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	294
LODI FAUSTINI FUSTINI: Per l'emanazione di una circolare interpretativa dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1986, n. 958, che elimina la disparità esistente nella valutazione del servizio di leva dei dipendenti pubblici e privati ai fini pensionistici (4-00918) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>).	289	MATTEOLI: Per un intervento volto a disporre un'ispezione ministeriale presso la scuola elementare di San Vincenzo (Livorno) in relazione ai provvedimenti assunti dall'autorità didattica a seguito della conflittualità sorta tra due insegnanti (4-02078) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	295
LODI FAUSTINI FUSTINI: Sui danni derivanti ai medici scolastici del comune di Bologna dalla decisione assunta dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che ha invalidato le delibere adottate dal comune		MITOLO: Sull'opportunità di disporre un'ispezione ministeriale sullo svolgimento degli esami di maturità presso il liceo scientifico Torricelli di Bolzano (4-00776) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	296

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
PAGANELLI: Per un intervento volto ad autorizzare l'apertura di un altro sportello bancario nella zona di Mondovì Piazza (Cuneo), stante la chiusura della filiale della Cassa di risparmio di Cuneo (4-00889) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>).	296	PARLATO: Sull'iniziativa da assumere per esprimere la condanna del Governo italiano in merito alla repressione dei diritti umani in Albania (4-02131) (risponde BONALUMI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	300
PAGANELLI: Per un intervento presso l'Ente ferrovie dello Stato volto alla realizzazione dei lavori di ampliamento del piazzale esterno alla stazione ferroviaria di Limone Piemonte (Cuneo) (4-01477) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	297	PATRIA: Per un intervento presso la Co-bra di Mondovì (Cuneo) volto ad evitare i minacciati licenziamenti (4-01086) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	305
PANNELLA: Sui motivi per i quali l'aviazione svizzera effettua regolarmente il proprio addestramento nella base di Decimomannu (Cagliari) (4-00398) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).	297	PELLEGATTA: Sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Alfonso Chiacchio di Busto Arsizio (Varese) (4-01903) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	305
PARLATO: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'uso pubblico dei locali posti sulla banchina del porto di Procida (Napoli) destinandoli alla Guardia di finanza o alla capitaneria di porto (4-00256) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>).	298	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Milena Ferrazzi di Busto Arsizio (Varese) (4-01905) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	306
PARLATO: Per un intervento presso il Foromez affinché eviti scelte discriminatorie negli inviti a partecipare ai propri convegni, in relazione all'invito del deputato Scotti a prendere parte, nella sua qualità di vice segretario della DC, ad un convegno promosso a Caserta il 7 dicembre 1985 (4-01170) (risponde GORIA <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	298	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Carlo Sabbadin, dipendente del comune di Busto Arsizio (Varese) (4-01932) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	306
PARLATO: Per la concessione della cassa integrazione ai dipendenti della società Sviluppo silicalcite di Caiazzo (Caserta) (4-01808) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	300	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Giuseppe Gallazzi dipendente del comune di Busto Arsizio (Varese) (4-01933) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	306
		PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al dottor Giuseppe Sandroni, dipendente del comune di Busto Arsizio (Varese) (4-01934) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	307

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1987

PAG.	PAG.
PETROCELLI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il risanamento della Cassa di risparmio - Monte Pegni Orsini di Campobasso (4-00821) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>). 307	RAUTI: Sulle iniziative assunte al fine di organizzare una qualificata partecipazione italiana al seminario di archeologia marittima, patrocinato dal Consiglio d'Europa, svoltosi a Stoccolma (Svezia) fra agosto e settembre 1986 (4-00528) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 312
PIERMARTINI: Sulla decisione assunta dal comando generale dell'Arma dei carabinieri che ha disposto l'arruolamento del personale della banda musicale (4-01478) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>). 308	RAVAGLIA: Per una formale protesta presso le autorità iugoslave in relazione al colpo di fucile sparato dalla guardia costiera all'indirizzo della barca a vela <i>Cocain</i> all'ingresso del porto di Lussino (Jugoslavia) (4-00037) (risponde FRANZA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 312
POLI BORTONE: Per la definizione della pratica concernente il riscatto degli anni di servizio militare a favore di Giuseppe Montefrancesco (4-00482) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 309	RONCHI: Sulla decisione di finanziare lo sminamento del Golfo Persico con i fondi destinati all'attuazione delle norme sull'obiezione di coscienza (4-01535) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>). 313
POLI BORTONE: Per l'estensione alle aziende agricole dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, in materia di aliquote IVA sulle tariffe elettriche (4-00548) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>). 309	RUSSO SPENA: Per un chiarimento in merito alle notizie stampa secondo le quali Aldo Anghessa, il mediatore implicato nella vicenda del traffico di armi, sarebbe stato un collaboratore del SISMI (4-01203) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>). 313
POLI BORTONE: Per un intervento volto ad individuare le regioni che, in base all'applicazione del regolamento CEE riguardante una specifica azione comunitaria per le zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento, abbiano fatto pervenire la relativa proposta di programmazione speciale, con particolare riferimento alla regione Puglia (4-00597) (risponde GORIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>). 310	SOLAROLI: Sulla decisione di ripristinare la classe di lingua francese nella scuola media Anna Maria Val-savia di Imola (Forlì) (4-01586) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 313
POLI BORTONE: Sul numero dei concorsi banditi negli ultimi tre anni dal Ministero del commercio con l'estero, su quelli espletati e quelli in corso di espletamento (4-00809) (risponde RUGGIERO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>). 310	SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di equo indennizzo a favore di Giovanna Angelini Burelli di Roma (4-01836) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 314
	SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione intestata a Gina Di Fonzo, residente in Pescara (4-01848) (ri-

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
sponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	315	neo) (4-01653) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	319
STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per l'accoglimento della richiesta di congedo dal servizio militare di leva presentata da Danilo Balocchi (4-01329) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).	316	TRANTINO: Per il sollecito potenziamento degli organici dei magistrati presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta, con particolare riferimento alla corte di assise (4-00871) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	321
STALLER: Sul mancato rispetto delle indicazioni previste dall'accordo stipulato tra la Difesa e la Protezione civile che prevede l'assegnazione di 500 obiettori di coscienza che abbiano optato per il servizio civile sostitutivo (4-01005) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).	316	TREMAGLIA: Per la definizione della pratica di pensione di vecchiaia a favore di Nando Noferi di Torino (4-00068) (risponde FORMICA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	322
TASSI: Per la riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli <i>ex</i> -gestori delle ricevitorie del lotto, relative all'opzione tra la prosecuzione in servizio dipendente o l'affidamento dell'esercizio privato della raccolta del gioco del lotto (4-00859) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>).	317	USELLINI: Per una sistematica rilevazione delle disposizioni di procedura penale e civile in contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (4-00167) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	323
TASSI: Per un intervento volto a far luce sui criteri seguiti dalla commissione per l'avanzamento dei sottufficiali, con particolare riferimento alla commissione per l'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare (4-01027) (risponde ZANONE, <i>Ministro della difesa</i>).	318	VALENSISE: Per l'istituzione a Polistena (Reggio Calabria) di una sezione distaccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (4-01402) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	324
TEALDI: Per il ripristino della linea ferroviaria Airasca (Torino)-Saluzzo (Cu-		VALENSISE: Sui provvedimenti adottati in merito alla domanda di riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario, presentata da Francesco Chiappolone, già dipendente delle ferrovie Calabro-Lucane (4-01414) (risponde MANNINO, <i>Ministro dei trasporti</i>).	324

BAGHINO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative intendono intraprendere e quali organi periferici istituzionali intendono interessare, allo scopo di impedire:

a) la chiusura di una industria le cui valutazioni di esperti sono di positiva prospettiva e di fattibilità di ammodernamento;

b) una ventilata speculazione urbanistica od una probabile convergenza verso una iniziativa commerciale certamente dannosa per la densità locale di operatori commerciali, tenuto presente che, oltre alla prioritaria difesa del posto di lavoro è da salvaguardare la conclamata necessità di difendere l'area industriale in parola, facendo parte di quel « polo industriale », tanto vantato nel passato per Genova ed in questi tempi purtroppo sgretolato;

atteso che circa due anni orsono, due imprenditori (forse i signori Fanti e Lippolis) prelevavano l'azienda IOB, di proprietà francese, adibita alla produzione di sacchetti di carta; i nuovi proprietari garantivano nuovi investimenti soprattutto indirizzati all'ammodernamento dei macchinari, al fine di realizzare la competitività nei confronti delle industrie concorrenti, ragione per cui i lavoratori abbandonavano la messa in pratica dei progetti studiati da settori competenti, per la conduzione diretta da parte dei dipendenti dell'azienda;

purtroppo invece di ammodernamento, di rilancio, i lavoratori vanno passando dalla cassa di integrazione, ai licenziamenti, ripetuti e imposti;

il fatto che la proprietà respinga ogni proposta per estendere i tipi di produzione (dai sacchetti alla rotolistica per igiene, per calcolatrici, ecc.), inoltre che abbia rifiutato qualche ordine, che stia approntando in altra località un centro di raccolta e di smistamento di magliette od altro, apponendovi la stampigliatura IOB, ed ancora il fatto che la proprietà vada evitando il confronto in sede comunale e circoscrizionale, ed infine che la zona (a Nervi) ove si trova l'immobile, sia di grande attrattiva per tutti gli operatori in edilizia, non è difficile indurre molti a sospettare volontà speculative (che spiegherebbero ampiamente l'acquisto a suo tempo dell'azienda IOB e la non volontà dell'ammodernamento), tanto più che sia pure cautamente è stata già adombrata l'ipotesi della chiusura definitiva.

Poiché risultano preannunciate per il 10 settembre le lettere di licenziamento l'interrogante chiede se i ministri competenti non ritengano di investire del problema la regione Liguria e il comune di Genova, per un intervento urgente ed adeguato, tenendo presente quanto detto all'inizio di questa interrogazione, ed a riguardo del fatto che più di un dipendente potrebbe andare in pensione tra quattro anni, mentre vedrebbe ciò ritardarsi di parecchio con la chiusura dell'azienda ed anche tenendo in debito conto che diversi lavoratori, essendo di età avanzata, ben difficilmente troverebbero posto in una riconversione dell'azienda od in altra industria. (4-00505)

RISPOSTA. — *La Società cartotecnica JOB, di proprietà di un gruppo imprenditoriale francese, operante da oltre cin-*

quant'anni nel settore cartotecnico, ha ceduto nel 1985 il proprio complesso industriale alla CARTIND società per azioni la quale ha assorbito i circa 30 dipendenti della precedente azienda e, abbandonata la produzione di cartine per sigarette — che rientrava nel ciclo produttivo della cartotecnica JOB — produce attualmente sacchetti di carta.

La riconversione dell'attività ha comportato una riduzione graduale del numero dei dipendenti che oggi ammontano a 13 unità.

Per quanto concerne eventuali speculazioni urbanistiche riferibili all'area ove è ubicata la sede dell'azienda va sottolineata una ferma presa di posizione del consiglio di circoscrizione di Nervi-Quinto Sant'Illario che, dopo una serie di contatti e di incontri con i sindacati e con la proprietà dell'azienda, ha convocato nell'estate 1987 un'assemblea pubblica, nel corso della quale è stata, tra l'altro, riconfermata una precedente delibera dello stesso consiglio che stabiliva il vincolo industriale compatibile con la zona paesistica di Nervi e comunque riconosceva a detto vincolo la peculiarità di preminente interesse pubblico al fine della salvaguardia dei posti di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

BAGHINO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se è a conoscenza della richiesta che l'Assessorato Trasporti della provincia di Pesaro e Urbino ha avanzato al comitato di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato per l'acquisizione del tratto ferroviario Pesaro-Pano-Urbino.

Con detta richiesta il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino ricorda che « l'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino assieme alla Giunta regionale Marche si era posta il problema di come intervenire per mantenere in funzione la tratta ferroviaria Pesaro-Fano-Urbino. Le due Amministrazioni regionali e provinciali avevano previsto nel loro bilancio 1986 un cospicuo intervento finanziario allo scopo di rendere più efficiente tutto il tratto ferroviario. A fianco di tale inter-

vento finanziario si richiedeva che si creassero nuove prospettive della stessa « tratta » al fine di creare le condizioni di un superamento dell'Appennino in modo da collegare l'Adriatico con il Tirreno ». Questo obiettivo non è stato accolto dall'Ente e con decreto del Ministero dei trasporti è stato deciso di sopprimere definitivamente tutta la tratta ferroviaria.

L'interrogante ricorda che l'allora X Commissione competente della materia durante la IX Legislatura ha approvato una risoluzione tramite la quale si impegnava il Ministro dei trasporti di non prendere alcuna decisione in merito ai rami ferroviari da sopprimere senza sentire prima il parere della Commissione e pertanto chiede quale legittimità vi sia stata da parte dell'Ente ferroviario nello stabilire la soppressione della linea Pesaro-Fano-Urbino, soprattutto nella constatazione che le amministrazioni regionale Marche e provinciale (Pesaro e Urbino) avevano già previsto un cospicuo intervento finanziario per rendere più efficiente detto tratto ferroviario.

Per sapere, infine, se non ritenga fornire una sollecita risposta in merito alla richiesta di acquisizione avanzata.

(4-01544)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 prevede la disposizione da parte del ministro dei trasporti di un piano di graduale soppressione delle linee a scarso traffico il cui esercizio non abbia funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale.

L'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente delle ferrovie dello Stato, prevede, inoltre la rideterminazione, sempre da parte del ministro dei trasporti, degli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE, debbono essere mantenuti nei confronti dell'Ente.

L'obiettivo delle suddette norme è quello di pervenire ad una riduzione degli obblighi imposti all'Ente delle ferrovie dello Stato i cui oneri gravano sul bilancio statale, quando gli stessi non siano accompagnati da concreta utilità in termini di interesse

generale. Con decreto ministeriale è stata costituita una apposita commissione incaricata di svolgere una indagine conoscitiva sul problema e di riferire sulle possibili iniziative da adottare.

In base alle indicazioni di detta commissione, che ha ovviamente tenuto conto degli indirizzi scaturiti dall'elaborazione del piano generale dei trasporti, si è svolta un'ampia ed approfondita verifica, che ha coinvolto le forze politiche e sociali, a conclusione della quale si è pervenuti alla seguente riclassificazione funzionale della rete delle ferrovie dello Stato:

1) rete ferroviaria d'interesse generale, di chilometri 13.712;

2) rete ferroviaria d'interesse locale, la cui estesa è stata preliminarmente individuata in 2.245 chilometri che comprenderà le linee per le quali, in base alle risultanze di uno specifico studio da svolgere a cura della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti, dovesse risultare la convenienza del mantenimento del servizio su rotaia;

3) linee che non svolgono un'insopprimibile funzione ai fini della fornitura di sufficienti servizi di trasporto e per le quali è economicamente vantaggiosa l'istituzione di servizi sostitutivi viaggiatori con mantenimento su rotaia, sia pure in regime di raccordo o con altro sistema economico d'esercizio, dei servizi merci aventi volume tale da presentare interesse commerciale per l'Ente ferrovie dello Stato.

Per tali ultime linee è stata prevista la sostituzione dei servizi ferroviari viaggiatori con servizi automobilistici, di analogo livello qualitativo, nelle seguenti fasi operative:

la prima, attuata, con emanazione di decreti ministeriali, a partire dal 1° gennaio 1986, comprendente linee per un'estesa di chilometri 233;

la seconda, attuata a partire dal 28 settembre 1986, comprendente linee per un'estesa di chilometri 71;

la terza, da attuare una volta completati i potenziamenti previsti per linee paral-

lele, comprendente linee per una estesa di chilometri 55;

un'ultima fase, che potrà comprendere le linee per le quali dallo studio svolto dalla segreteria del piano generale dei trasporti risulterà opportuna la soppressione dei servizi su rotaia.

Tra le linee oggetto di riassetto dei servizi, a partire dal 29 settembre 1986, era compresa anche la Fano-Urbino, per la quale sono per altro intervenuti, a seguito di intese con la regione Marche e gli enti locali interessati, successivi rinvii al fine di verificare la validità dello stesso riassetto nel contesto del predetto studio.

Poiché da detta verifica è emersa la netta minor onerosità del servizio su strada rispetto al servizio ferroviario, anche nell'ipotesi di realizzare una riorganizzazione dello stesso impostata, con previsione di investimenti finalizzati alla riduzione delle spese, su criteri di estrema economicità, si è disposta l'attuazione, a partire dal 1° febbraio 1987, del provvedimento di soppressione dei servizi ferroviari, con contestuale attivazione di autoservizi sostitutivi viaggiatori.

Su richiesta avanzata dagli enti locali è stata successivamente svolta una verifica in merito alla rispondenza degli autoservizi attivati ed alla validità delle analisi svolte nel ripetuto studio; tale verifica ha portato alla conferma della decisione assunta, in quanto il servizio su strada è risultato in grado di soddisfare, adeguatamente, con sensibile riduzione del disavanzo di gestione, le esigenze dell'utenza interessata.

Pertanto il provvedimento di soppressione del servizio su rotaia è stato ribadito con decreto ministeriale del 15 aprile 1987 con il quale, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 210 del 1985, sono stati rideterminati gli obblighi di servizio pubblico da mantenere all'Ente ferrovie dello Stato.

Per quanto attiene alla richiesta avanzata dall'assessorato ai trasporti della provincia di Pesaro-Urbino — nel richiamare che in base all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di linee secondarie delle ferrovie dello Stato può avvenire sol-

tanto nei confronti delle regioni — si fa presente che sono in corso contatti per verificare a quale uso (esercizio ferroviario o eventuale diversa utilizzazione) la provincia intenda destinare il compendio della linea Fano-Urbino e, qualora si tratti del ripristino del servizio ferroviario, quale sia al riguardo il parere della regione, organo che dovrebbe assumere le relative funzioni amministrative (rilascio della necessaria concessione, erogazione dei contributi per il ripianamento del disavanzo di esercizio eccetera).

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

BIANCHI BERETTA. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso che

il Consorzio di cooperative CONSAPRI con sede in Pavia è stato messo in liquidazione dal Ministero del lavoro dopo un periodo di commissariamento che si è prolungato dal settembre 1983 al 19 giugno 1987;

vi sono aziende interessate all'assorbimento del CONSAPRI che potrebbero garantire la continuità dell'attività e dell'occupazione, mantenendo il legame con la produzione locale di riso;

altre soluzioni che non mantengano il rapporto con produttori locali di riso sarebbero di danno per l'agricoltura della zona oltreché per i dipendenti del CONSAPRI;

quali urgenti provvedimenti intende adottare il ministro del lavoro per garantire il proseguimento delle attività produttive, impedendo la chiusura del CONSAPRI con danno per i dipendenti e per gli agricoltori della zona. (4-00625)

RISPOSTA. — In seguito ad una ispezione ordinaria effettuata nel settembre 1983 alla cooperativa agricola CONSAPRI — (Consorzio agricoltori produttori riso) — di Pavia nella quale si evidenziava la difficile situazione economico-finanziaria della società nonché la ingovernabilità della mede-

sima da parte dei suoi organi collegiali, il Ministero, al fine di consentire la realizzazione di un piano di ristrutturazione, provvedeva alla nomina di un commissario governativo con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Durante la gestione commissariale, nonostante un susseguirsi di trattative che facevano sperare in una ripresa del sodalizio in questione, sono venuti a mancare — in carenza di garanzie finanziarie e di operatività — i conferimenti da parte degli enti soci. L'attività gestionale è stata condotta, pertanto, con le sole risorse provenienti dalle lavorazioni per conto terzi, mentre si sono dimostrati insufficienti a ricostruire una nuova operatività del consorzio sia gli interventi presso altre società sia la stipula del contratto di mutuo con il concorso dello Stato.

Di conseguenza, alla luce di quanto riferito dal commissario governativo e in presenza di uno sbilancio patrimoniale di circa dieci miliardi di lire, il Ministero, nel giugno 1987 ha provveduto a porre il consorzio CONSAPRI in liquidazione coatta amministrativa e a nominare i commissari liquidatori. Questi ultimi dovranno monetizzare tutti i beni della liquidazione attraverso la vendita degli stessi e provvedere, una volta realizzate le attività, sulla base dello stato passivo definitivo, a soddisfare i creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi.

Per quanto concerne, infine, eventuali possibilità di assorbimento del CONSAPRI da parte di altre aziende eventualmente interessate, si fa presente che i commissari liquidatori hanno recentemente avanzato riserve circa la sussistenza di tutti i presupposti necessari per addivenire ad un concordato a norma dell'articolo 214 della legge fallimentare e, d'altra parte, nessuna proposta concreta è stata presentata al riguardo.

In definitiva, da una obiettiva valutazione delle attuali condizioni del CONSAPRI non appare possibile un ripristino immediato dell'attività attraverso il ricorso all'esercizio provvisorio, tanto che per il personale dipendente i commissari liquidatori hanno richiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni.

Il Ministero non mancherà comunque, di seguire attentamente l'evolversi della situazione e, in relazione alle risultanze dell'attività dei commissari sia per l'acquisizione dei contributi statali, sia per il reperimento di aziende idonee disposte ad assorbire l'azienda di che trattasi, si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

CAPANNA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il palestinese Hassan Jabarin è di nazionalità israeliana in quanto vive nei territori occupati nel 1948;

è segretario del circolo culturale di Um el Fahem, villaggio della Galilea;

ha partecipato in luglio al convegno internazionale sul Mediterraneo svoltosi a Reggio Calabria;

rientrato in Israele è stato arrestato il 2 agosto in base alla recente legge che vieta ai cittadini israeliani di avere contatti con esponenti dell'OLP —:

se intende fare un passo formale presso il governo israeliano affinché garantisca la libertà di opinione e di parola;

quali iniziative intende prendere, anche per motivi umanitari, per ottenere la scarcerazione del cittadino palestinese in questione. (4-01004)

RISPOSTA. — *Dagli accertamenti effettuati dal Ministero degli affari esteri, in relazione al caso del cittadino israeliano di origine palestinese Hassan Jabarin, non sono emersi ulteriori elementi conoscitivi ad integrazione di quelli riferiti dall'interrogante. Il caso in questione non ha, d'altro canto, formato oggetto di richieste di intervento presso le nostre rappresentanze diplomatiche o consolari di Tel Aviv e Gerusalemme, né, a quanto risulta, presso quelle di altri paesi europei.*

Giova osservare per altro che Hassan Jabarin sarebbe stato arrestato in base al disposto di una legge approvata dal Parlamento di Israele e che pertanto a lui si applica in quanto cittadino di tale paese.

In tale contesto, pur in presenza di profonde riserve da parte italiana per una normativa che ostacola le possibilità di dialogo, non si possono non rilevare le difficoltà politiche e giuridiche che si oppongono ad interventi formali.

Il Ministero degli affari esteri continuerà a seguire comunque, anche attraverso i meccanismi propri della cooperazione politica europea, gli eventuali seguiti del caso sollevato dall'interrogante, nell'ambito dell'azione vigile e costante a difesa del rispetto dei diritti umani nei territori occupati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

CARADONNA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che la crescente tensione nel golfo Persico e la prospettiva di attacchi iraniani a navi battenti bandiera americana autorizzano ad ipotizzare rappresaglie statunitensi i cui obiettivi primi potrebbero essere il terminale petrolifero dell'isola di Kharg, l'isola di Farsi, il porto di Bander Abbas e le sue adiacenze —*

se nelle località indicate si trovano dei cittadini italiani e, qualora ve ne fossero, quale è il loro numero, e se non si ravvisi l'opportunità di farli rimpatriare d'urgenza. (4-00882)

RISPOSTA. — *Nelle adiacenze di Bandar Abbas sono presenti circa una trentina di connazionali, con una consistenza ridotta a poco più di un terzo dall'inizio dell'anno 1987. Tali connazionali assicurano gli adempimenti contrattuali di alcune società italiane nei confronti di committenti iraniani.*

D'intesa con le nostre autorità consolari in Iran le società interessate hanno predisposto ogni possibile misura di sicurezza per la tutela del personale.

Non risultano, invece, presenti cittadini italiani né nell'isola di Kharg né nell'isola di Farsi.

Il Sottosegretario di Stato degli affari esteri: BONALUMI.

CARADONNA. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che lo stillicidio di attacchi iraniani ed irakeni al naviglio di paesi terzi nel Golfo Persico ha indotto alcuni paesi, tra cui la Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti ed Unione Sovietica a predisporre la difesa delle rotte in quell'area;

quale è la attuale consistenza del traffico di naviglio mercantile italiano nel Golfo Persico e quali misure sono previste nostre navi siano oggetto di attacchi che, tra l'altro, metterebbero in pericolo anche la vita degli equipaggi. L'interrogante ritiene che non siano sufficienti gli interventi politici. (4-00931)

RISPOSTA. — *Dopo gli ampi dibattiti svoltisi nei due rami del Parlamento sulla situazione nel Golfo Persico, sembra non sia da aggiungere altro in riferimento alle questioni poste dall'interrogante.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

CASTAGNETTI GUGLIELMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

che dal 1° settembre 1987 è stato istituito in Roma il XXVIII istituto tecnico commerciale per sdoppiamento dell'ITC « E. Pertini »;

che ai genitori degli iscritti alle prime classi è stata proposta la scelta fra l'ITC « E. Pertini » e il nuovo istituto con sede a P.zza Sauli, 1;

che alla data odierna non è stata resa disponibile per il XXVIII ITC alcuna sede;

che il XXVIII ITC può disporre nell'edificio dell'ITC « Pertini » di locali in numero pari a circa il 50 per cento del proprio fabbisogno e quindi effettua un doppio turno ad orario ridotto di 3 ore giornaliere;

che tale situazione di precarietà coinvolge circa 650 studenti in 29 classi, 5 delle quali affronteranno l'esame di maturità —

con quali criteri sia stata disposta l'istituzione di un nuovo istituto in mancanza di una sede idonea;

quali iniziative il ministro intenda intraprendere per riportare le condizioni della scuola alla normalità. (4-02051)

RISPOSTA. — *L'istituto tecnico E. Pertini aveva raggiunto nei decorsi anni scolastici dimensioni eccessive che rendevano estremamente precarie le condizioni di governabilità delle scuole (nell'anno 1986/87 gli allievi frequentanti risultavano 1.784).*

Lo stesso istituto disponeva, a seguito della acquisizione e ristrutturazione, effettuata dal competente ente locale — di stabili contigui alla sua sede, di aule e laboratori adeguati per numero e dimensioni alla consistenza della popolazione scolastica.

Tale situazione ha indotto questo Ministero ad accogliere la richiesta di sdoppiamento dell'istituto avanzata dall'amministrazione provinciale per la quale era stato espresso parere favorevole da parte del provveditorato agli studi di Roma.

Il provvedimento implicava, tuttavia, la realizzazione, da parte dell'ente locale, dei necessari interventi per suddividere il complesso in due separate ed indipendenti strutture funzionanti; nel contempo la prevista disponibilità di parte dell'edificio di piazza Sauli, già destinato a scuola elementare, avrebbe consentito di assorbire l'eventuale eccesso di iscrizioni rispetto alla capacità ricettiva del complesso dei due istituti.

La tardiva esecuzione da parte del competente ente dei necessari interventi sulle strutture edilizie e, soprattutto la necessità di costituire un numero di classi superiore

a quelle a suo tempo previste — in applicazione del decreto-legge recante misure urgenti per il personale delle scuole (reiterato in data 1° ottobre 1987) che, com'è noto ha fissato in 25 il numero massimo di alunni per classe — ha determinato, agli inizi dell'anno scolastico 1987-1988 difficoltà organizzative per entrambi gli istituti.

Dette difficoltà dovrebbero, comunque, essere superate in tempi brevi, appena cioè, l'amministrazione provinciale, d'intesa con il provveditorato agli studi avrà portato a termine gli adempimenti dovuti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

CAVAGNA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

la signora Pirola Rina nata a Trezzo il 27 novembre 1915 residente a Trezzo sull'Adda (MI) ha presentato domanda di voltura pensione di guerra, quale orfana maggiorenne inabile di Pirola Gaetano, domanda presentata il 16 febbraio 1981 e trasmessa al Ministro del tesoro con lettera del 16 novembre 1983;

quali sono i motivi che finora hanno impedito la conclusione della pratica.

(4-00324)

RISPOSTA. — Con determinazione del 18 aprile 1986, n. 1418227, è stata concessa alla signora Rina Pirola, quale orfana di Gaetano, la pensione indiretta di guerra, tabella G, con assegno di maggiorazione a decorrere dal 2 dicembre 1980.

Detta determinazione è stata notificata all'interessata in data 4 dicembre 1986 ed il relativo ruolo di pagamento è stato trasmesso, con elenco del 18 novembre 1986, n. 35, alla competente direzione provinciale del tesoro di Milano.

La menzionata direzione provinciale, interessata al riguardo, ha comunicato che la partita di pensione intestata alla signora Pirola è stata ammessa a pagamento a decorrere dalla rata del mese di aprile 1987 per un importo mensile di lire 319.075, previa contemporanea corresponsione degli

arretrati di lire 15.668.030 e di lire 957.225 relativi, rispettivamente, ai periodi dal 2 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dal 1° gennaio 1987 al 30 marzo 1987.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

CERUTI, MATTIOLI E ANDREIS. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

per quali ragioni i Distretti Militari, nonostante la chiarezza del dettato, danno una interpretazione restrittiva del comma 4° punto 1 della circolare LEV. A9 U.D.C. del 20 dicembre 1986, tendente a disciplinare la condizione degli obiettori di coscienza, laddove è disposto che gli enti assegnatari possono distaccare, per un periodo di 6 mesi, gli obiettori presso altri enti;

per quali motivi, e ciò in violazione del terzo comma della circolare anzidetta, si verificano forti ritardi nei trasferimenti definitivi degli obiettori diretti a sanare la situazioni di distacco d'ufficio da parte del Ministero stesso, in contrasto con l'area di vocazione degli obiettori di coscienza;

in particolare, per quali ragioni l'obiettore di coscienza Pier Paolo Paolucci, nato a Sora il giorno 11 giugno 1962, assegnato d'ufficio il 12 gennaio 1987 presso l'Ente comune di Celano (L'Aquila) e trasferito in base al IV comma della richiamata circolare presso la sezione della Ciocceria di Italia Nostra dal giorno 1° marzo scorso, è stato obbligato al rientro presso il comune di Celano dal Distretto Militare Ausiliario dell'Aquila con nota del 15 aprile scorso n. 1/P-6/1309 secondo cui « la normativa vigente non consente un distacco temporaneo fra Enti non dipendenti amministrativamente », in evidente contrasto con quanto stabilito dalla circolare anzidetta che al comma IV punto 1 recita testualmente: « I limiti (per il trasferimento temporaneo) non sono di carattere geografico o amministrativo, ma soprattutto temporali, riferiti ad una durata massima di 6 mesi »;

per quali ragioni nessuna risposta è stata scritta alla lettera di richiesta di informazioni della sezione della Ciocciaria di Italia Nostra inviata il 29 aprile scorso al Ministero della difesa (Levadife, Div. 8 Sez. 2), al Distretto Militare dell'Aquila ed alla Legione Militare Centrale - Direzione Leva - Roma;

per quali ragioni infine la richiesta di trasferimento definitivo presentata dall'obiettore di coscienza Pier Paolo Paolucci in data 6 febbraio scorso non ha avuto a tutt'oggi alcun esito. (4-01280)

RISPOSTA. — Non risulta che i distretti militari diano interpretazioni restrittive alle disposizioni emanate dalla Direzione generale della leva circa la possibilità, da parte degli enti, di distaccare obiettori presso altri enti.

Non risultano ritardi circa la trattazione delle richieste di trasferimento di obiettori assegnati ad enti in contrasto con l'area vocazionale espressa.

Il distacco del giovane Pier Paolo Paolucci da parte di Italia Nostra al comune di Celano (L'Aquila) è stato effettuato senza la preventiva autorizzazione prevista dalle disposizioni in materia.

Sono stati dati alla sezione della Ciocciaria di Italia Nostra i chiarimenti del caso (con foglio del 1° luglio 1987 LEV-801928/SAM/86/3 diretto al distretto militare dell'Aquila e, per conoscenza, alla suddetta sezione).

Non sussistono, infine, valide e documentate motivazioni atte a giustificare, nel rispetto delle norme contenute nella circolare del 20 dicembre 1986, il trasferimento definitivo del giovane Paolucci.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

CICERONE. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che

il giorno 6 settembre 1987, sulla tratta ferroviaria Terni-Sulmona, all'altezza del km 118,098, in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario che dalla

SS 17 porta all'abitato di Onna (L'Aquila), si è verificato un violento scontro tra un treno locale ed un'autovettura che ha procurato la morte di un giovane di 22 anni ed il grave ferimento di una ragazza di 23 anni;

negli ultimi anni, nello stesso punto, si sono verificati altri tragici incidenti con il pesante bilancio di tre morti;

tutto ciò è avvenuto in conseguenza della soppressione del vecchio sistema di controllo con sbarre e casello, sostituito con un più economico sistema acustico-luminoso incustodito che presenta, tuttavia, un altissimo grado di pericolosità per essere collocato a pochissimi metri da una affollatissima strada statale e a ridosso di un centro abitato —:

quali iniziative intende assumere nei confronti dell'Ente ferrovie dello Stato affinché, accogliendo la giusta protesta della popolazione interessata, vengano rimosse le cause dei continui incidenti, in particolare con il ripristino del sistema di controllo a casello ed a sbarre oppure con la totale eliminazione del passaggio a livello. (4-01227)

RISPOSTA. — L'Ente ferrovie dello Stato ha precisato che il passaggio a livello esistente al chilometro 119 + 079 della linea Sulmona-Terni, in località Onna nel comune dell'Aquila, è protetto da dispositivi segnaletici lato strada conformi alle prescrizioni del vigente codice della strada (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni).

A seguito dell'incidente mortale verificatosi in data 6 settembre 1987 in corrispondenza del passaggio a livello in oggetto, si è tenuta presso la prefettura de L'Aquila una riunione che la partecipazione di tutti gli enti interessati al fine di esaminare possibili modifiche o soluzioni alternative all'attuale sistema di esercizio.

Al riguardo è stato convenuto di realizzare un sottovia sostitutivo che consentirà la soppressione dell'esistente attraversamento a raso della sede ferroviaria.

L'opera sostitutiva verrà realizzata a spese dell'Ente delle ferrovie dello Stato che già sta elaborando il relativo progetto che a breve scadenza sarà inoltrato all'approvazione del comune de L'Aquila unitamente alla relativa convenzione di accordi.

La costruzione del sottovia potrà essere avviata dopo l'approvazione della convenzione e la durata presumibile dei lavori sarà di circa sei mesi.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ostino il sollecito corso della pratica di ripristino della pensione al signor Cotugno Angelo, fu Giuseppe e fu Bellini Maria Felicia, nato a Gravina in Puglia il 28 maggio 1916, residente a Gravina in Puglia, in via Lettieri, 41, in virtù di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 36 e 37 del 25 febbraio 1975, in merito al ripristino della pensione di guerra, fruita da se medesimo sino alla maggiore età, in considerazione che la defunta madre Bellini Maria Felicia, per essere passata in seconde nozze, perde ogni diritto alla pensione, dopo la morte del marito Cotugno Giuseppe, deceduto in data 18 ottobre 1918 (dichiarata morte presunta), per fatti di guerra 1915-1918. Il richiedente non è in condizioni di poter precisare il numero di iscrizione, a suo tempo rilasciato, in quanto, anche presso il comune di Gravina in Puglia, non è stato possibile reperirlo. A comprovare il diritto al ripristino della pensione innanzi citata, sono stati presentati i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione per stato di famiglia originale, in considerazione che al momento del nuovo matrimonio della sua defunta madre, lo stesso venne a cessare; 2) estratto di matrimonio dei genitori; 3) estratto di morte del suo defunto padre; 4) estratto di morte della sua defunta madre; 5) estratto di nascita di esso richiedente; 6) atto notorio, rilasciato dal comune di Gravina in Puglia, attestante il diritto al ripristino della pensione di

guerra, fruita da esso medesimo sino alla maggiore età; 7) modello 104 dei redditi rilasciato dall'Ufficio tributi del comune di Gravina in Puglia, relativo all'anno 1980; 8) certificato medico, attestante la sua inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, in considerazione anche della sua avanzata età;

il richiedente si trova nelle condizioni previste dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 36 e 37 del 25 febbraio 1975, e, il suo reddito si riferisce esclusivamente a quanto dichiarato con modello 104. (4-00163)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ostino alla celere definizione della pratica per la pensione di guerra del signor Cotugno Angelo, nato a Gravina il 28 maggio 1916, ivi residente, che ha trasmesso da tempo tutti i documenti richiesti per definire la domanda di reversibilità della pensione di guerra. (4-00893)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 29 febbraio 1987, n. 1441880, è stata concessa al signor Angelo Cotugno, quale orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 29 maggio 1981.*

Detto provvedimento, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 26 marzo 1987, è stato trasmesso, con elenco del 15 luglio 1987, n. 17, alla competente direzione provinciale del tesoro di Bari per la corresponsione degli assegni spettanti all'interessato.

La predetta direzione provinciale, interessata al riguardo, ha comunicato che la partita di pensione intestata al signor Cotugno verrà ammessa a pagamento, previo contestuale pagamento delle differenze arretrate, appena il comune di Gravina di Puglia avrà restituito il modello di avvenuta notifica al titolare del libretto di pensione inviato in data 25 luglio 1987.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di Antonia De Pascalis nata a S. Pietro in Lama (Lecce) il 12 febbraio 1928 e residente a Copertino in via Calabria n. 95. Il libretto della pensione di guerra porta il n. 1739079.

(4-01048)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 276234/3°, relativa alla signora Antonia De Pascalis, risulta definita.*

Infatti, con determinazione direttoriale del 19 settembre 1983, n. 1350846, alla signora Antonia De Pascalis venne concessa, quale orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Salvatore, pensione indiretta di guerra nella misura della tabella I, a decorrere dal 1° maggio 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento — che fu regolarmente notificato alla parte il 24 novembre 1983 — venne fatta riserva di concedere i maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico, una volta acquisita agli atti la prescritta attestazione relativa alla situazione reddituale della predetta interessata.

Pervenuta tale certificazione ed accertato il diritto della signora De Pascalis a conseguire il trattamento economico più favorevole, è stata emessa, in data 7 agosto 1986, determinazione direttoriale n. 1430791. Con la cennata determinazione direttoriale, infatti, alla predetta è stato concesso, a scioglimento della riserva contenuta nel precedente provvedimento, trattamento pensionistico nella misura della tabella I a decorrere dal 1° maggio 1975 e della tabella G a decorrere dal 1° gennaio 1979 e da durare a vita, oltre l'assegno di previdenza dal 1° maggio 1975 al 31 dicembre 1978 e l'assegno di maggiorazione dal 1° gennaio 1979 in poi.

La surriferita determinazione direttoriale è stata notificata, per il tramite del comune di Copertino (Lecce), al marito della signora De Pascalis in data 18 dicembre 1986 e la relativa partita di pensione iscrizione n. 1947824 (e non 1739079, che si

riferisce al libretto del padre deceduto il 23 luglio 1953), in carico presso la direzione provinciale del Tesoro di Lecce, risulta in regolare corso di pagamento.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali ragioni ostino al sollecito corso alla pratica di pensione di guerra del signor Antonio Rizzi — in precarie condizioni economiche e di salute, — nato a Gioia del Colle l'11 luglio 1911, contrassegnata dal numero 501 13/RI-GE.

(4-01707)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto si richiama quanto già comunicato con nota del 31 ottobre 1987 D/92 (vedi risposta pubblicata in allegato al Resoconto stenografico della seduta del 10 ottobre 1987, n. 8).*

Al riguardo si soggiunge che non si hanno ulteriori notizie da fornire.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

DE LORENZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

a Napoli e nell'area metropolitana l'erogazione dell'acqua sarà razionata, come già avvenuto negli ultimi tre anni, fino al prossimo mese di novembre con enormi disagi per la popolazione, per le attività produttive e con gravi conseguenze per le preoccupanti condizioni igienico-sanitarie nella città;

i tecnici dell'azienda municipalizzata Aman hanno dichiarato che la decisione si è resa necessaria per la mancata realizzazione di alcune opere dell'acquedotto campano con il quale dovrebbero essere soddisfatte le necessità di Napoli e di 29 comuni della provincia fino al 2015;

i lavori in questione sono bloccati ormai da anni per conflitti di competenza tra le regioni Campania, Lazio e Molise nel silenzio del Ministero dei lavori pubblici —:

se, alla luce di quanto emerso nel vertice convocato dal prefetto di Napoli, per fronteggiare l'emergenza idrica che non risparmierebbe neppure i presidi sanitari e le scuole non si renda necessario un intervento immediato della protezione civile per evitare che la situazione di grave disagio si traduca in un reale pericolo per la salute dei cittadini;

quali provvedimenti il Governo intende adottare per risolvere il conflitto di competenza tra le suddette regioni per la captazione delle acque e per il completamento dei lavori dell'acquedotto campano, finanziato dalla legge per l'intervento straordinario, attraverso il ricorso a procedure urgenti ed eccezionali che consentano l'ultimazione dei lavori entro la primavera del 1988;

se si ritenga opportuno convocare a Roma i commissari straordinari per l'attuazione della legge n. 219, già titolari della realizzazione di una parte dei lavori dell'acquedotto campano, per un esame completo della situazione e per la definizione dei provvedimenti da adottare nelle rispettive competenze.

(4-01057)

RISPOSTA. — *Allo stato attuale, il sistema acquedottistico che alimenta la provincia di Napoli e territori limitrofi è costituito dall'acquedotto campano molisano — realizzato a suo tempo dalla cessata cassa e che si alimenta dalle sorgenti Torano, Maratto, Santa Maria La Foce e Biferno con un apporto di sei metri cubi al secondo — e dall'acquedotto di Napoli (azienda municipalizzata) — che utilizza le sorgenti Serino e Campo Pozzi Lusciano con un apporto di acqua pari a tre metri cubi al secondo —.*

Il citato sistema è entrato in crisi a causa dell'andamento idrogeologico verificatosi sin dall'inverno 1986 nonché a causa

dell'imperfetta disciplina dei consumi (utilizzazioni improprie, perdite, eccetera).

Il piano regolatore generale degli acquedotti, approvato con legge, prevede la costruzione di un nuovo sistema acquedottistico ad integrazione del sistema esistente, denominato acquedotto della Campania occidentale, la cui portata prevista è di undici metri cubi al secondo.

Per l'utilizzo delle acque occorre l'assenso della regione Lazio e della regione Molise.

Come è noto, per l'esecuzione dei lavori di captazione e di utilizzo delle acque e necessaria, ai sensi dell'articolo 13, del testo unico n. 775 del 1933, l'attuazione provvisoria del Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale delle acque —.

Alla realizzazione dell'acquedotto della Campania occidentale stanno provvedendo i seguenti enti:

1) agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno in gestione diretta per quanto concerne l'asta principale per un importo di lire 662 miliardi e 346 milioni, il cui completamento, in base alle previsioni contrattuali, è fissato per l'agosto del 1989;

2) comune di Napoli, nell'ambito del piano di completamento del programma straordinario di edilizia residenziale (legge finanziaria 1986) con dotazione complessiva di lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui 49 destinati ad opere acquedottistiche, la cui realizzazione, ove si procedesse subito ai relativi appalti, appare possibile entro il 1989;

3) regione Campania con i fondi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, le cui opere, in corso di esecuzione, potranno essere completate entro la fine del 1988;

4) consorzio idrico Terra di lavoro nell'ambito del primo piano annuale di attuazione per un importo di lire 50 miliardi, opere che, ove fossero appaltate immediatamente dal consorzio menzionato, potrebbero essere portate a termine entro il 1989.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

FAGNI, POLIDORI, CAPRILI, TADDEI E COSTA ALESSANDRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che

l'Ente Ferrovie dello Stato subentrato nel 1985 all'Azienda Autonoma gestisce patrimonio e risorse della medesima « vecchia » azienda;

il passaggio di competenze non solleva l'ente da impegni già assunti dal Governo in atti parlamentari votati nella VII, nella VIII e anche nella IX legislatura;

questi atti riguardano la situazione del patrimonio abitativo delle Ferrovie;

vi sono situazioni riguardanti pensionati ferroviari, vedove di ferroviari che abitano alloggi ubicati fuori dai recinti ferroviari e quindi non necessari alle esigenze di servizio di cui all'articolo 29 della legge n. 34/70 e successive modificazioni;

queste persone ricevono lo sfratto coatto in via amministrativa da « casa » a « strada » senza poter ricorrere al giudice ordinario;

non tutti, pur avendo beneficiato di alcune proroghe, hanno o hanno avuto la possibilità di trovare soluzioni individuali;

da parte della Commissione trasporti della Camera, attraverso risoluzioni votate all'unanimità, erano state chieste e ottenute circolari attenuatrici dei provvedimenti di sfratto ed anche l'impegno a svolgere un'indagine conoscitiva della situazione prima di procedere a compiere atti definitivi;

l'indagine non è mai iniziata;

la Commissione formata per formulare proposte e che avrebbe dovuto fornire un elaborato entro il 31 dicembre 1986 è stata integrata di un altro membro nel febbraio 1987 senza che nulla si sappia di quanto ha fatto;

frattanto i Compartimenti stanno intemando ed eseguendo gli sfratti in base

alle due uniche circolari esistenti, una del 1978 e una del 1983, emanate dall'azienda;

nel 1981 la Commissione trasporti votava all'unanimità un ulteriore provvedimento concernente cessione a riscatto degli alloggi vetusti e ubicati fuori dai recinti ferroviari;

tale scelta il consiglio di amministrazione dell'Ente ferrovie dello Stato ribadì nella adunanza del 23 aprile 1985 per invitare tutti i Compartimenti a segnalare tutte le unità abitative più utili da cedere a riscatto tenendo conto degli orientamenti espressi dal Ministero lavori pubblici, settore edilizia, residenziale (nota 6447 del 15 maggio 1979), della sentenza della Corte di cassazione n. 1901 del 21 marzo 1983, del parere dell'Avvocatura di Stato del 10 dicembre 1979 e di quello della Corte dei conti del 14 maggio 1983;

tutte le forze parlamentari presenti in Commissione trasporti si erano mostrate favorevoli alla modifica degli articoli 2, 3, 15, 18, 22, 26, 27 e seguenti del decreto ministeriale 285 dell'8 marzo 1975 che fa riferimento al testo unico del 1938 e successive modificazioni e integrazioni (Regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165);

in assenza di una nuova normativa nuovi sfratti perdono e/o sono in esecuzione nei confronti di anziani pensionati ferroviari e loro familiari;

la situazione ha punte più acute in Toscana, a Livorno ma anche in altre zone del territorio nazionale —;

se non intende stabilire intese con l'Ente Ferrovie dello Stato acciocché disponga urgentemente, con i Compartimenti competenti, in questo caso Firenze, che peraltro ha mostrato sensibilità e disponibilità, una sospensione a tempo indeterminato di tutti gli sfratti definiti o da definire nel mese di settembre e oltre;

se non ritiene, intanto, di prendere in considerazione i risultati dell'indagine

effettuata dai Compartimenti a seguito del Tel. 192 del 3 maggio 1985 FI/UPC Firenze. (4-00924)

RISPOSTA. — *L'Ente ferrovie dello Stato ha fatto sapere che l'utilizzazione degli alloggi patrimoniali dell'ente stesso è, per natura e funzione, strettamente connessa all'efficienza del servizio ferroviario, per cui vengono dati in concessione a quel personale che, per le mansioni cui è addetto, è tenuto a risiedere nel luogo di lavoro o nella località ad esso più vicina. Pertanto, allorché viene meno l'esercizio di dette funzioni, cessa anche il titolo alla concessione.*

Infatti, ai sensi dell'articolo 18 del decreto ministeriale dell'8 marzo 1975 n. 285 si ha cessazione di diritto della concessione nei seguenti casi: trasferimento ad altra residenza di servizio, morte od esonero dal servizio, o, quando, per qualsiasi causa, si perde la qualità di dipendente delle ferrovie dello Stato.

In tali ipotesi, sussistendo sempre la necessità di disporre del maggior numero possibile di alloggi ai fini del regolare svolgimento del servizio ferroviario, l'Ente delle ferrovie dello Stato — pur non essendo tenuto, ai sensi della citata normativa, ad effettuare alcuna formale disdetta — procede a darne comunicazione agli interessati per evitare che il silenzio dell'ente possa essere interpretato come un diritto a rimanervi a tempo indefinito.

Per altro, l'ente tenuto conto delle esigenze del servizio e delle condizioni economiche degli occupanti, si è sempre reso disponibile a concedere agli stessi lunghi periodi di proroga per facilitarne una diversa sistemazione in appartamenti privati.

Le norme in vigore, infatti, consentono agli occupanti che versano in effettive ristrettezze economiche una notevole larghezza di termini, essendo i competenti comitati di esercizio compartimentali autorizzati a concedere proroghe sino a 13 mesi e, in taluni casi, anche più lunghe.

Inoltre, pur considerando le ripercussioni negative che la esigua disponibilità di alloggi comporta su regolare ed efficiente svolgimento del servizio ferroviario, l'Ente delle ferrovie dello Stato fa presente di aver

adottato, nel rispetto della risoluzione n. 7-00045 approvata dalla X Commissione trasporti il 14 giugno 1978, gli opportuni provvedimenti, intesi a salvaguardare la posizione dei pensionati o loro superstiti, i quali, per le condizioni in cui versano, non sono in grado di reperire sul mercato libero un'abitazione privata per proprio conto e, quindi, si trovano nell'impossibilità di rilasciare l'alloggio ferroviario che non hanno più titolo ad occupare.

Di conseguenza, con lettera circolare del 3 agosto 1978, il direttore generale dell'ex azienda delle ferrovie dello Stato ha disposto che, per quanto riguarda lo sgombero effettivo degli alloggi occupati senza titolo, le azioni coattive, da intraprendere dopo aver esperito gli opportuni accertamenti, siano limitate ai casi:

di alloggi necessari per accertate ed improrogabili esigenze di servizio, strettamente connesse con l'esercizio ferroviario, in particolar modo allorquando il mancato sgombero dell'alloggio e la conseguente impossibile assegnazione all'avente titolo potrebbe compromettere l'esercizio medesimo;

di alloggi occupati da estranei all'azienda;

di alloggi occupati da pensionati o loro aventi causa proprietari di abitazione o di accertata possibilità economica che consenta loro di procurarsi una diversa sistemazione;

di alloggi occupati solo simbolicamente in determinate stagioni. Anche in detti casi si perverrà comunque allo sfratto coattivo dopo che i comitati d'esercizio avranno stabilito se e quali proroghe concedere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Infine, per contemperare le esigenze dei pensionati o loro aventi causa con quelle dei dipendenti in servizio, con lettera circolare del 18 ottobre 1983, è stato fissato un criterio uniforme di valutazione della possibilità economica, riferita ai nuclei familiari dei suddetti pensionati o loro aventi causa, necessaria per ottenere la permanenza della disponibilità dell'alloggio ferroviario.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 14, quinto comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, è stato fissato in lire 18 milioni annui il limite di reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, ritenuto sufficiente per consentire ai pensionati o loro aventi causa, non proprietari di alloggio, di procurarsi una diversa sistemazione. Qualora il reddito degli occupanti l'alloggio ferroviario sia inferiore al suddetto limite, previa, comunque, verifica annuale della condizione economica, potrà essere accordata una proroga non superiore, di volta in volta, a 12 mesi: la medesima proroga potrà essere accordata anche nei confronti degli occupanti senza più titolo degli alloggi delle ferrovie dello Stato che, pur non raggiungendo il prefissato limite di reddito, siano proprietari di un immobile o non idoneo alle proprie esigenze familiari oppure indisponibile per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dell'immobile stesso.

La notevole carenza di alloggi, obbligando molti dipendenti al pendolarismo, influisce pesantemente sulla regolarità ed efficienza del servizio e non permette ulteriori facilitazioni. Ciò anche perché è stato praticamente impossibile costruire alloggi, sia per la mancanza di fondi finanziari adeguati sia per effetto della legge n. 865 del 1971 con cui è stata preclusa l'ex Azienda delle ferrovie dello Stato, così come a tutte le amministrazioni pubbliche, la possibilità di realizzare alloggi di edilizia residenziale — i cui programmi debbono essere curati, per la generalità dei lavoratori, dallo Stato attraverso le regioni ed i comuni —, facendo salva soltanto la facoltà di costruire alloggi necessari per la prestazione in loco di un determinato servizio.

Attualmente, è in fase di ultimazione da parte dell'Ente delle ferrovie dello Stato un programma di acquisto e di costruzione di alloggi per il personale ferroviario ai sensi della legge 12 febbraio 1981, n. 17, ma anche tale programma non consente in alcun modo di risolvere i problemi abitativi dell'ente stesso.

Per quanto riguarda in particolare la situazione del compartimento di Firenze l'ente ha fatto presente che sono state emesse solo 16 ordinanze di sfratto nei confronti di ferrovieri pensionati conduttori di alloggi, assegnati loro, a suo tempo, per motivi di servizio; a seguito della concessione agli interessati di proroghe di varia durata, dieci di dette ordinanze non sono state ancora eseguite, mentre le altre sei sono venute meno in quanto i destinatari delle medesime, senza attendere la scadenza della proroga loro concessa, hanno provveduto, nel frattempo, a sistemarsi per proprio conto.

Le dieci ordinanze di sfratto ancora da eseguire, riguardano quattro alloggi siti in Livorno e sei alloggi ubicati in altre zone della Toscana.

Per il rilascio degli alloggi di Livorno sono state concesse proroghe di diversa durata, scadenti una alla fine del decorso mese di settembre 1987, una alla fine di ottobre e due alla fine di dicembre dell'anno 1987.

Anche per il rilascio dei restanti sei alloggi, ubicati in altre zone della Toscana, è stata concessa proroga ai rispettivi occupanti fino al termine del mese di dicembre 1987.

L'Ente delle ferrovie dello Stato ha fatto osservare, in particolare, che tre di questi ultimi alloggi sono interessati dai lavori di raddoppio della linea pontremolese, per cui, date le impellenti necessità di servizio che impongono di procedere all'azione di sfratto entro la data stabilita, senza ulteriori dilazioni, ai rispettivi occupanti è stata proposta la sistemazione, in via temporanea, in altri alloggi ferroviari, provvisoriamente disponibili, in attesa che il comune, che ha manifestato la propria disponibilità, provveda a trovare loro un'adeguata sistemazione.

Per quanto riguarda l'indagine effettuata dai compartimenti ferroviari, si informa che le risultanze dell'indagine stessa hanno portato all'emanazione di un decreto ministeriale del 2 agosto 1985 con cui sono stati ammessi a riscatto, ai sensi del citato articolo 29, 559 alloggi. Trattasi di alloggi di edilizia residenziale pubblica non

riscattati dagli interessati per vari motivi (tardiva o mancanza richiesta di riscatto, carenza di titolo, assegnazione successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 513 del 1977), di cui l'ex Azienda delle ferrovie dello Stato non poteva rientrare in possesso poiché gli assegnatari avevano diritto a rimanervi in locazione semplice e la cui gestione incideva pesantemente sul bilancio aziendale, essendo gli stessi compresi in edifici di vecchia costruzione ed in stato di notevole degrado, per i quali erano necessari continui e costosi interventi di restauro non sempre possibili a causa dell'esiguità dei fondi stanziati in bilancio.

Per la natura dei predetti alloggi e per la gravosità degli oneri che tale patrimonio improduttivo comportava per il bilancio aziendale, il consiglio di amministrazione, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal segretario generale del comitato per la edilizia residenziale del Ministero dei lavori pubblici, dalla Corte di cassazione, dall'avvocatura generale dello Stato e dalla Corte dei conti, espresse parere favorevole per l'applicazione ad essi dell'articolo 29 della legge n. 513 del 1977.

In tale fattispecie non rientrano gli alloggi per il cui rilascio sono state emesse ordinanze di sfratto.

Si fa presente, infine, che la commissione formata per formulare proposte in ordine alla revisione della normativa di gestione degli alloggi ferroviari ha di recente rassegnato i propri lavori con una relazione che in atto è all'esame degli organi dell'Ente delle ferrovie dello Stato.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

FAGNI E POLIDORI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso

che il presidente del Consiglio Scolastico Distrettuale di Portoferraio (Isola d'Elba) ha fatto domanda al Provveditore agli Studi di Livorno per l'autorizzazione al funzionamento della classe 4^a per congegnatori meccanici dell'unica scuola secondaria I.P.S.I.A.;

che la richiesta riguarda un numero esiguo di studenti (9/10) ma si rifa alla circolare ministeriale 196 del 7 luglio 1987 nella quale si diceva che l'autorizzazione avrebbe potuto essere concessa per far « salva la possibilità di consentire il funzionamento di scuole con i principali indirizzi di studio, anche con un numero di alunni per classe inferiore a... nelle isole minori, nei comuni montani o, comunque, nelle zone dalle quali non siano raggiungibili località con istituzioni scolastiche dello stesso indirizzo »;

che l'istituto di Portoferraio si trova proprio in queste condizioni: 1) è un'isola minore; 2) è un comune della Comunità Montana Arcipelago Toscano costituita ai sensi della legge 1102/71; 3) non possono gli studenti praticare un pendolarismo quotidiano verso istituti del continente;

che se il problema fosse quello del costo c'è da dire che gli insegnanti delle materie comuni sono già in servizio per cui il costo aggiuntivo riguarderebbe soltanto le 11 ore delle materie di indirizzo e quantificabile in 15.200.000 al lordo per 12 mesi esclusi eventuali assegni familiari;

che se la classe non viene autorizzata solo uno degli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione può proseguire in altra sede, mentre gli altri dovranno abbandonare per impossibilità economica —;

se il ministro non sia disposto a valutare la richiesta di autorizzazione così da non privare la comunità dell'isola ed i giovani in particolare di un punto di riferimento formativo-educativo importante. (4-01944)

RISPOSTA. — Il preside dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Brignetti di Portoferraio, nell'inviare al provveditore agli studi di Livorno i prospetti per l'autorizzazione al funzionamento delle classi, per l'anno scolastico 1987-1988, aveva, tra l'altro, richiesto l'autorizzazione al funzionamento della quarta classe TIM

(tecnico per le industrie meccaniche), alla quale avevano chiesto l'iscrizione soltanto sei allievi.

Tale classe avrebbe dovuto essere abbinata, per le materie comuni, alla corrispondente classe TIEE (tecnico per le industrie elettriche ed elettroniche), alla quale avevano chiesto l'iscrizione 17 allievi.

Detta istanza non ha potuto trovare accoglimento né da parte del provveditore agli studi di Livorno, né da parte di questo Ministero, al quale il provveditore agli studi aveva richiesto di esaminare la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, il funzionamento della classe in questione.

Infatti, per quel che riguarda le classi abbinate, la circolare ministeriale 24 gennaio 1987 n. 15 lettera A paragrafo due prevede che il gruppo di indirizzo con minor numero di allievi non deve avere consistenza inferiore alle dieci unità, né la classe, nel suo complesso, consistenza inferiore alle venticinque unità.

Nè, nel caso in esame, si è reso possibile applicare le disposizioni contenute nella circolare ministeriale 7 luglio 1987 n. 196, menzionata dall'interrogante, in quanto detta circolare al quarto comma dell'articolo 4 richiama, per quanto riguarda le classi articolate negli istituti professionali, la sopra citata circolare, del 24 gennaio 1987, n. 15.

Si fa, infine, presente che nell'anno scolastico il provveditore agli studi di Livorno ha autorizzato a Piombino (sede più vicina a Portoferraio) una classe quarta TIM, alla quale sono iscritti 16 allievi.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

FERRANDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

il quotidiano *Alto Adige*, edizione di Trento di martedì 15 settembre 1987, riferisce che nel dicembre '82 la ditta Gamba di Brescia, produttrice di armi, dopo l'arresto di uno dei suoi titolari da parte del giudice Carlo Palermo nella sua inchiesta su armi e droga, ha convocato una conferenza stampa;

sempre secondo il quotidiano *Alto Adige*, alla detta conferenza stampa ha partecipato il giudice istruttore del tribunale di Bolzano Edoardo Mori, lo stesso magistrato che nelle scorse settimane ha emesso 17 mandati di cattura nei confronti di altrettanti esponenti della Heimatbund;

la presenza di un magistrato del distretto della Corte di appello di Trento, all'incontro stampa indetto dai familiari dell'imputato, all'epoca detenuto, destò non poco imbarazzo e disagio —:

1) se è a conoscenza del fatto segnalato e quale giudizio esprime su di esso;

2) se, ai fini dell'esercizio delle sue competenze, non ritenga opportuno appurare le ragioni della discutibile presenza del dottor Mori alla conferenza stampa. (4-01385)

RISPOSTA. — In relazione all'episodio menzionato, il procuratore generale della Cassazione, in data 12 luglio 1983, promosse azione disciplinare nei confronti del dottor Edoardo Mori, contestandogli di aver mancato nella circostanza ai propri doveri di riserbo e correttezza, così compromettendo il prestigio dell'ordine giudiziario.

Il relativo procedimento è stato poi definito con sentenza 8 febbraio 1985 della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che, sulle conformi conclusioni del procuratore generale della Cassazione, ha assolto il dottor Mori dall'incolpazione a lui ascritta perché risulta escluso l'addebito.

La motivazione della pronuncia evidenzia come il proscioglimento del magistrato sia stato disposto in conseguenza dell'accertata mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare.

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha infatti ritenuto che il dottor Mori, nel partecipare alla conferenza stampa cui si fa riferimento nella presente interrogazione, non si sia rappresentato il significato, che la suddetta conferenza assumeva, di atto difensivo ano-

malo e, come tale, carico di significati ambigui, utilizzabili anche in contrapposizione all'istruttoria penale in atto.

Per contro, è stata riconosciuta ed affermata la buona fede del magistrato, in considerazione dei motivi ufficiali per cui era stata indetta la conferenza-stampa (e cioè il salvataggio dell'azienda — e, per essa, del posto di lavoro dei 200 dipendenti — a fronte dell'assalto dei creditori seguito alla vicenda giudiziaria) e della qualità di esperto del settore, anche quale membro della commissione consultiva delle armi, che rivestiva il dottor Mori, limitatosi in concreto, nel corso del suddetto incontro, ad illustrare i controlli previsti dalla vigente normativa sulla produzione e sul commercio delle armi, senza riferimento alcuno alla vicenda oggetto del procedimento penale allora in corso.

Tanto premesso, rimane fermo che, su di un piano strettamente oggettivo, la presenza del dottor Mori alla conferenza-stampa convocata dalla società per azioni Gamba, assieme all'amministratore delegato ed alla moglie dell'imputato, Renato Gamba, sia suscettibile di una valutazione di segno non del tutto positivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

FILIPPINI GIOVANNA, MASINI, FRANCESE, CAPACCI E DE CAROLIS.
— Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la legge 56 del 28 febbraio 1987 all'articolo 15, comma 1, recita testualmente: « le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato ovvero del trattamento economico e normativo offerto »;

molte aziende turistiche della provincia di Forlì e del circondario riminese, unitamente alla richiesta di nulla-osta presentata all'Ufficio di collocamento depositano un unilaterale accordo aziendale stipulato con ogni singolo dipendente, notevolmente peggiorativo delle condizioni

economiche e normative previste dai contratti sindacali vigenti e si limitano a ribadire gli orari massimi previsti per legge; e che stabiliscono una retribuzione forfettaria assoggettata a contributi e all'IRPEF notevolmente inferiori alle tariffe vigenti, con conseguente danno per gli Istituti previdenziali (e per l'erario);

gli organismi ispettivi preposti sembrano non avere strumenti idonei per intervenire in tale situazione —:

se il Ministro è a conoscenza di tale fenomeno che oltre a peggiorare le già precarie condizioni dei lavoratori stagionali del turismo, reca danni notevoli alle casse dello Stato;

se ritiene che tale procedura sia da considerarsi corretta e quali provvedimenti intenda assumere sia per il futuro, sia per la situazione in atto. (4-00446)

RISPOSTA. — Questo Ministero, al fine di garantire l'osservanza delle corrette procedure da seguire nelle richieste di assunzione da parte delle aziende turistiche, ha recentemente emanato apposite direttive ai propri uffici periferici. In esse è, in particolare, evidenziato che nei casi di richiesta di avviamento concernenti ipotesi di contratto di lavoro a termine disciplinate dalla contrattazione collettiva, le sezioni di collocamento provvederanno a rilasciare i nulla-osta ai datori di lavoro che, oltre ad indicare il contratto collettivo e la norma specifica di esso che definisce le ipotesi di contratto a termine dichiarino, sotto la propria responsabilità, di applicare integralmente il contratto collettivo indicato.

Per quanto concerne, infine, le presunte violazioni di natura previdenziale, si fa presente che gli ispettorati del lavoro competenti che, normalmente, in periodi di alta stagione turistica vengono potenziati con l'invio di elementi provenienti da altre sedi, svolgono ogni possibile azione di controllo per assicurare l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela del lavoro suindicato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

FRANCHI. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se corrisponda a verità la notizia che il 30 giugno 1987 il radar del Centro di Controllo del Traffico Aereo (C.R.A.V. Milano, Centro Regionale di Assistenza al Volo) ubicato sull'aeroporto di Linate e destinato alla copertura del traffico aereo dell'Italia nord-occidentale e in parte di quella centrale, è andato per due volte in avaria a causa del blocco dell'impianto di alimentazione, creando una situazione di grave pericolo per le centinaia di aerei in volo nel settore e provocando intasamenti nel traffico e notevoli ritardi;

se sia vero che non esiste un impianto di alimentazione di emergenza, nonostante le continue e pressanti richieste dei controllori che denunciano il cattivo funzionamento del radar (di cui è urgente la necessità della sostituzione) e questa pericolosa carenza;

se sia vero che sono stati evitati rischi di collisione per l'alta professionalità e la dedizione dei controllori i quali, oberati di eccezionali responsabilità nonostante l'inadeguato e indecoroso trattamento economico, hanno tempestivamente sopperito con il « sistema procedurale »;

se sia vero che in simili circostanze gli aerei vengono « parcheggiati » fuori dal settore o instradati verso altri Stati con notevoli allungamenti dei tempi e pesanti aumenti dei costi per le compagnie;

se sia, infine, vero che il C.R.A.V. Milano denuncia la carenza di organici e che analoga situazione colpisce altri Centri di Controllo:

quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di evitare il ripetersi di così gravi situazioni di pericolo che pongono allo sbaraglio migliaia di vite umane e screditano l'Italia, per i suoi cieli pericolosi, di fronte alle Nazioni del mondo. (4-00013)

RISPOSTA. — *I radar in funzione a Milano sono due e risultano efficienti: il Mar-*

coni, di vecchia concezione, entro il 1990 sarà radiato perché si serve di frequenze non più compatibili con il piano di utilizzazione internazionale delle frequenze; il Selenia ATCR 2, invece, pur essendo perfettamente funzionante, è da sostituire in tempi ragionevolmente brevi con un radar di avanzata tecnologia recentemente messo in produzione dalla Selenia (ATCR 22 D), sostituzione prevista nell'ambito del normale rinnovamento delle apparecchiature utilizzate dall'Azienda autonoma di assistenza al volo.

Per quanto concerne, in particolare, l'alimentazione di riserva, si fa presente che tutte le postazioni radar in Italia hanno, in caso di mancanza dell'alimentazione di rete, un sistema di alimentazione in continuità assoluta consistente, a seconda dei siti, in gruppi rotanti più gruppi a intervento automatico o gruppi statici più gruppi a intervento automatico: in entrambi i casi con una ridondanza che assicura la produzione dell'alimentazione in continuità.

L'incidente occorso il 30 giugno 1987 a Milano non ha connessione con le problematiche sopradescritte ma è consistito in un falso contatto sul connettore di alimentazione del CDC (converter drive cabinet) della sala apparati. Si tratta di un guasto di entità non rilevante, che può verificarsi in qualsiasi momento, indipendentemente sia dalla qualità del radar sia dal funzionamento del sistema di alimentazione di riserva. Per tale possibile inconveniente esistono precise normative codificate per il comportamento cui si deve attenere il personale operativo.

Nel caso di un'avaria prolungata del sistema radar i controllori in servizio sono tenuti a ripristinare le separazioni cosiddette procedurali fra gli aeromobili, cioè quelle previste in assenza dell'ausilio del mezzo radar, ai fini della sicurezza del traffico aereo. Ciò comporta, inevitabilmente, ritardi per l'utenza ed è possibile che i comandanti degli aeromobili interessati decidano autonomamente, in base a valutazioni di carattere tecnico-commerciale-logistico che esulano dalla competenza e dalla

responsabilità degli enti dei servizi del traffico aereo, di cambiare rotta e/o destinazione.

Il giorno 30 giugno 1987 sono state, comunque, intraprese tempestivamente tutte le azioni previste dalla normativa (riduzione del traffico, ripristino separazioni procedurali, osservazione degli apparati per un periodo di 30 minuti prima di dichiararne l'operatività).

Alla stregua degli elementi d'inchiesta acquisiti nessun rischio di sottoseparazione e tanto meno di collisione si è determinato durante tutto il periodo dell'avaria.

Per quanto concerne la asserita carenza di organici presso i centri regionali di assistenza al volo (CRAV), si fa presente che presso detti enti sono impegnate complessivamente 1.245 unità, secondo un'adeguata ripartizione per professionalità e sedi territoriali, con una percentuale complessiva sulla forza lavoro aziendale (3.017 unità) pari a circa il 41 per cento.

Delle 1.245 unità la stragrande maggioranza è costituita da personale operativo (controllori del traffico aereo, pari a 728 unità ed operatori, pari a 343 unità), con una presenza minoritaria e diversificata di personale tecnico, amministrativo ed informatico. In particolare: presso il CRAV di Milano risultano in forza, nel comparto operativo in senso stretto, 145 controllori del traffico aereo e 70 operatori su un totale di 225 addetti.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

GABBUGGIANI E PALLANTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il Consiglio Comunale di Gambassi Terme il 27 marzo 1985 decideva di acquistare dalla Intendenza di Firenze l'edificio dell'ex Casa del Fascio per uso pubblico deliberando l'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per lire 128.000.000;

il prefetto di Firenze in data 14 ottobre 1985 autorizzava con decreto l'acquisto e l'intendenza di finanza in data 7

marzo 1986 ha inoltrato la pratica prot. n. 8414 al Ministero delle finanze — divisione 8 — direzione Generale del demanio;

poiché a distanza di un anno e mezzo non risulta evasa la fase istruttoria ed emessa la relativa autorizzazione, ogni ulteriore ritardo comporta un progressivo aggravio del degrado dell'immobile bisognoso di un'ampia manutenzione straordinaria —:

se non ritenga urgente accelerare l'iter della pratica relativa all'ex Casa del Fascio posta in Gambassi Terme onde utilizzare il finanziamento già disponibile di lire 128.000.000 dal 1° gennaio 1986 procedendo all'approvazione dello schema di contratto ed effettuare gli interventi necessari sull'edificio per rendere così possibile adibirlo ad uso pubblico quale centro sociale e culturale, sede della biblioteca, attività queste da tanto tempo attese dalla popolazione. (4-00283)

RISPOSTA. — Lo schema di contratto concernente la vendita al comune di Gambassi Terme (Firenze) dell'ex casa del fascio non può al momento proseguire il suo iter in quanto dall'esame dell'atto operato dalla competente direzione generale del demanio, è emerso che:

1) manca l'indicazione degli specifici fini pubblici cui l'immobile de quo verrà destinato;

2) non è stato previsto il vincolo ventennale di destinazione ai dichiarati scopi pubblici con l'obbligo della loro realizzazione entro cinque anni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto di vendita, pena, in caso di inadempimento, la risoluzione del contratto;

3) non è stato stabilito che, giusta quanto disposto dall'articolo 2659 codice civile, in sede di trascrizione dell'atto di vendita sarà fatta espressa menzione delle condizioni risolutive cui è subordinata, ai sensi del l'articolo 1353 e seguenti codice civile, l'efficacia del contratto;

4) manca, infine, nell'atto la previsione della facoltà dell'amministrazione de-

maniale di procedere, in sede di stipula dell'atto definitivo di vendita, all'aggiornamento del valore del cespite qualora siano trascorsi oltre sei mesi dall'ultima valutazione effettuata dal competente ufficio tecnico erariale (secondo il disposto della circolare n. 303 del 1966).

Al fine di pervenire alle necessarie rettifiche ed integrazioni è stata interessata l'intendenza di finanza di Firenze con nota in data 2 maggio 1987. Si assicura che appena sarà stato provveduto, lo schema di contratto in questione verrà inoltrato al Consiglio di Stato per il previsto parere che è indispensabile per poter operare la traduzione in atto formale dello schema medesimo.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

GALANTE E CANNELONGA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia è stato classificato di terzo livello;

il 12 marzo 1987 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero dei trasporti, regione Puglia, amministrazione provinciale, comune di Foggia e SEAP (Società esercizio aeroporti Puglia), con il quale veniva prevista l'attivazione della struttura aeroportuale di Foggia e la conseguente ripresa dei voli di linea a partire dal 15 settembre prossimo;

lo stesso Ministero dei trasporti ha autorizzato la società Aliblu ad effettuare voli giornalieri sulla linea Foggia-Roma e viceversa e Foggia-Napoli e viceversa;

a tutt'oggi il Ministero dei trasporti, e per esso Civilavia, non ha ancora concesso alla SEAP, che ne ha fatto richiesta da tempo in adempimento al protocollo d'intesa menzionato, il servizio di rifornimento dei carburanti, per il quale esiste da tempo presso l'aeroporto foggiano apposita struttura e per quel che concerne le luci pista per l'effettuazione dei voli serali, come da programma previsto, nes-

sun atto è stato fatto dalla direzione romana dell'Azienda autonoma assistenza al volo, che vanta la competenza in materia;

tutti questi ritardi rischiano di compromettere l'apertura nei tempi stabiliti dello scalo foggiano, con grave pregiudizio per l'economia e le popolazioni e con enormi perdite finanziarie degli enti locali che finora hanno impegnato notevoli risorse a favore del « Gino Lisa » —;

quali sono i motivi che stanno alla base di questi inspiegabili ritardi e quali iniziative intende assumere per sbloccare la situazione di stallo che si è venuta a determinare. (4-01046)

RISPOSTA. — *Il servizio di rifornimento carburanti sull'aeroporto di Foggia è stato affidato alla società SEAP in data 29 agosto 1987.*

Per quanto riguarda gli interventi su detto scalo di competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, si fa presente che, in relazione al previsto incremento di traffico, è già stato effettuato il ripristino dell'impianto VOR (radiofaro omnidirezionale in altissima frequenza).

La realizzazione dell'impianto luminoso ha invece richiesto tempi più lunghi in quanto l'azienda ha dovuto procedere all'approvvigionamento degli apparati. L'AA-AVTAG (Azienda autonoma assistenza volo traffico aereo generale) sta ora provvedendo alle azioni necessarie per l'installazione degli stessi.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

GALANTE E CANNELONGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nell'attuazione del progetto « distretto 2000 » è prevista la ristrutturazione degli organi di leva con il mantenimento del distretto provinciale con le sole funzioni di « ufficio informazioni e certificazioni militari »;

in questo quadro si procederà ad una riduzione degli attuali organi della leva-selezione (consigli di leva ed uffici-selettori);

per la provincia di Foggia è ipotizzato il trasferimento a Bari delle funzioni del consiglio di leva e del gruppo-selettori;

i giovani della provincia di Foggia andrebbero incontro a pesanti disagi per la cosiddetta « visita di leva » in considerazione della grande distanza che intercorre tra Bari ed il territorio di Capitalata —;

se, nel quadro del processo di riorganizzazione in corso e senza pregiudicare le linee portanti dello stesso, non ritenga opportuno avviare misure che consentano ai giovani della provincia di Foggia di svolgere nella stessa città la normale « visita di leva ». (4-01222)

RISPOSTA. — Per realizzare una migliore utilizzazione e una più efficiente organizzazione delle scarse risorse disponibili nel settore leva-selezione-reclutamento, si rende necessario concentrare nella stessa sede distretto militare regionale, consiglio di leva e ospedale militare di medicina legale.

Tale concentrazione non può essere attuata a Foggia ma solo a Bari, dove è prevista l'istituzione del predetto organismo sanitario.

Analoghi provvedimenti verranno adottati in diverse regioni italiane per altri capoluoghi di provincia.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

GRILLI E MAINARDI FAVA. — *Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premezzo che*

la linea ferroviaria Pontremolese è stata considerata da enti pubblici ed economici di notevole rilevanza dal punto di vista economico per le zone interessate;

in tutte le sedi l'ampliamento di detta linea ferroviaria ha trovato accogli-

mento per l'importanza strategica nel contesto della direttrice Norditalia-Tirreno;

nelle opere considerate prioritarie presentate dall'Azienda al consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, non figura il Vallico Appenninico « Pontremolese » —;

quali iniziative intende prendere per l'inserimento di detta opera, onde evitare la penalizzazione di una vasta area interessata quale la provincia di Parma.

(4-01334)

RISPOSTA. — In relazione al disposto del punto 4 dell'articolo 2 della legge n. 910 del 1986, con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro in data 5 marzo 1987, è stato approvato il programma di reintegro e completamento del programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento della rete delle ferrovie dello Stato di cui alla legge n. 17 del 1981.

Detto programma, denominato programma pluriennale di interventi e con una previsione di spesa di 41 mila miliardi di lire, sarà realizzato nei limiti delle risorse che sarà possibile individuare, con cadenza triennale, nel quadro delle complessive compatibilità di bilancio dello Stato in sede di legge finanziaria, nonché con l'accensione di mutui ammortizzabili con i minori disavanzi delle ferrovie dello Stato che potranno essere realizzati in ciascun anno rispetto alla misura del disavanzo previsto per l'anno 1987.

Tra gli interventi inseriti nel citato programma è compreso il completamento del raddoppio della linea Pontremolese e la realizzazione di una variante di tracciato del tratto di valico in corrispondenza di Borgo Val di Taro, per ridurre la pendenza ed aumentare le prestazioni e la velocità dei treni.

A tale intervento viene attribuito carattere prioritario in relazione all'importanza rivestita per il miglioramento dei collegamenti a servizio dell'area tirrenica; esso verrà attuato con successive fasi funzionali, al fine di accelerare l'ottenimento di primi

concreti benefici, e l'ultima di tali fasi, relativa alla variante di tracciato nel tratto di valico richiedente più lunghi tempi di esecuzione, potrà essere ultimata per il 1995, sempreché risultino disponibili i finanziamenti previsti dal citato decreto ministeriale 48T-bis del 5 marzo 1987.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

GUIDETTI SERRA E RUSSO FRANCO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se è a conoscenza della grave situazione che si è determinata presso il tribunale di Termini Imerese. La Procura della Repubblica da tempo è priva di uno dei due sostituti (almeno) che sarebbero necessari per affrontare le complesse problematiche che pone una circoscrizione giudiziaria interessata anche da fenomeni di criminalità mafiosa. Recentemente è stato trasferito il sostituto procuratore presente. Subito dopo è andato in ferie il capo della Procura, la cui reggenza è stata affidata, per tre giorni la settimana al pretore, già oberato da almeno 4.000 procedimenti. Si è quindi verificata la totale paralisi dell'attività giudiziaria, che ha spinto gli avvocati penalisti a proclamare lo sciopero ad oltranza;

quali iniziative urgenti intende adottare per fronteggiare l'emergenza e se non ritenga indifferibile che si provveda alla copertura stabile dei posti vacanti. La situazione nella circoscrizione di Termini Imerese, parla infatti di una giustizia « assente », lontana dalle legittime esigenze dei cittadini. (4-00434)

RISPOSTA. — *L'organico della procura della Repubblica di Termini Imerese consta di due magistrati, il procuratore della Repubblica ed un sostituto procuratore.*

Attualmente opera presso quella sede giudiziaria il solo procuratore della Repubblica; tuttavia, con decreto presidenziale 5 agosto 1987, il dottor Ambrogio Cartosio è stato trasferito dal tribunale di Torino alla

procura della Repubblica di Termini Imerese, ove occuperà il posto vacante di sostituto.

Il predetto magistrato assumerà le relative funzioni tra il 10 e il 20 novembre 1987, essendo stato concesso l'anticipato possesso, in conformità alla richiesta del procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Palermo.

Si segnala, infine, per completezza, che il dottor Cartosio con ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte, notificato a questa Amministrazione in data 9 settembre 1987, ha impugnato il decreto di trasferimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

LABRIOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nella scuola elementare di San Vincenzo (provincia di Livorno) in una classe a tempo pieno è sorta una conflittualità tra l'insegnante Bettini Anna Rosa e l'insegnante Sabatini Emma e tra la stessa Bettini Anna Rosa ed i genitori degli alunni;

gli alunni frequentano attualmente la classe IV a tempo pieno ed hanno avuto garantito il loro diritto alla continuità didattica soltanto dall'insegnante Sabatini Emma avendo essa iniziato ad insegnare loro fin dalla prima classe con la piena approvazione dei genitori e delle autorità scolastiche mentre l'insegnante Bettini Anna Rosa insegnò loro soltanto per un anno (in seconda classe);

per accertare i fatti il Provveditore agli studi di Livorno ha inviato a San Vincenzo un ispettore tecnico, il quale ha rilevato precise responsabilità dell'insegnante Bettini Anna Rosa ed omissioni dei direttori didattici nei loro compiti istituzionali e nessun addebito a carico dell'insegnante Sabatini Emma;

l'attuale direttrice didattica ha disposto con proprio decreto la rimozione

dalla classe di titolarità dell'insegnante Sabatini Emma attivando un vero e proprio provvedimento disciplinare senza che all'interessata fossero stati notificati addebiti di alcun tipo e tanto meno a proposito della suddetta conflittualità;

con il suddetto decreto la direttrice didattica non ha tenuto conto del principio della continuità didattica espresso dal consiglio di circolo e dal collegio docente e più volte richiesto dai genitori degli alunni interessati —:

il testo integrale della relazione dell'ispettore tecnico e quali provvedimenti siano stati presi dal provveditore agli studi di Livorno a proposito delle omissioni rilevate dall'ispettore tecnico. Si chiede altresì di conoscere se il comportamento della direttrice didattica costituisce un eccesso di autorità ed entro quali tempi verranno disposti l'invio di un ispettore centrale per ridare certezza e credibilità nella istituzione scolastica ai genitori di San Vincenzo e all'insegnante stessa. (4-02312)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Livorno ha anzitutto assicurato che le determinazioni, adottate per ovviare alla segnalata situazione di conflittualità determinatasi nell'ambito del circolo didattico di San Vincenzo, hanno tenuto conto anche degli accertamenti eseguiti dall'ispettore tecnico periferico cui ha fatto riferimento l'interrogante.*

Dall'esame di tali accertamenti e degli elementi aggiuntivi forniti dallo stesso provveditore agli studi è emerso, in sostanza che le insegnanti Liberati e Sabatini, con le loro contrapposte ed inconciliabili vedute circa il modo di concepire e gestire il progetto didattico-educativo in corso presso due classi a tempo pieno del suddetto circolo, hanno entrambe contribuito, anche se in misura diversa, ad alimentare un acceso antagonismo personale ed una situazione di conflittualità permanente, che ha arrecato disservizi alla scuola e malcontento nelle famiglie.

Al fine, quindi, di evitare ulteriori conseguenze nei confronti degli alunni delle classi interessate, l'attuale direttrice didattica ha trasferito le due insegnanti secondo il criterio dell'opportunità amministrativa ed a salvaguardia del pubblico interesse.

In particolare, la sostituzione dell'insegnante Sabatini, che pure rappresentava la continuità didattica, si è resa necessaria soprattutto per le obiettive difficoltà di reperire altri docenti disposti a collaborare con la stessa e ad optare di conseguenza per il tempo pieno nelle attuali quarte classi.

Le disposizioni come sopra assunte sono state pienamente condivise dal provveditore agli studi, il quale, nel comportamento posto in essere dalla direttrice didattica, non ha affatto ravvisato un eccesso di autorità ma, piuttosto, un tentativo di restituire alla scuola quella serenità e quell'ordine più volte risultati compromessi dai personalismi e dalle rivendicazioni, spesso gratuite, delle due insegnanti.

Per le suesposte considerazioni non si ritiene che la questione richieda, al momento, ulteriori accertamenti da parte di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

LODI FAUSTINI FUSTINI, FRANCESE, MANNINO ANTONINO, ALBERTINI E CAPECCHI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

che in materia di valutazione del servizio militare di leva ai fini pensionistici la legislazione conteneva norme che creavano situazioni di gravi ingiustizie tanto che, mentre i lavoratori assicurati all'INPS potevano far valere i periodi di servizio di leva e di ferma di leva prolungata come anzianità di servizio ai fini pensionistici senza oneri per gli interessati, i lavoratori del pubblico impiego invece se volevano avere lo stesso diritto potevano farlo solo con riscatto a proprio carico;

che sulla stessa materia anche l'interpretazione delle leggi in vigore da

parte di singole amministrazioni è sempre stata molto contraddittoria, tanto che nel caso di lavoratori che avevano svolto periodi di lavoro sia nel settore privato che in quello pubblico fino ad alcuni anni fa l'INPS attuava le disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1983, n. 1092, che demandava all'interessato la scelta dell'ordinamento pensionistico nel quale ottenere la utilizzazione di servizi o periodi suscettibili di valutazione in diversi trattamenti di pensione fino a che, per un intervento del Ministero del tesoro, l'INPS dal 7 ottobre 1984 non ha più potuto attuare l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato, venendosi così a determinare un'altra ingiustizia tra dipendenti pubblici andati in quiescenza in periodi temporali diversi;

che con l'articolo 20 della legge 23 dicembre 1986, n. 958, il legislatore ha inteso eliminare tali ingiustizie —:

se è a conoscenza che alcuni istituti di previdenza ritengono di non dovere applicare l'articolo 20 della legge n. 958 del 1986 poiché in esso si parla di « trattamenti previdenziali » e non di quiescenza; che altri istituti accettano le domande degli interessati, ma non vi danno corso; che trattandosi di una norma circoscritta al settore pubblico non è chiara la sua applicabilità all'ente previdenziale dei ferrovieri in considerazione della recente modifica della natura dell'azienda ferroviaria; che pare che molti istituti intendano escludere dal beneficio del citato articolo 20 della legge n. 958 del 1986 tutti i casi pregressi;

per quali ragioni a sette mesi dalla promulgazione della legge la Ragioneria generale dello Stato non abbia ancora emesso alcuna circolare interpretativa e quali misure immediate il Ministro del tesoro intenda adottare affinché detta circolare sia emessa rapidamente, sia chiara e inequivocabile per tutte le amministrazioni pubbliche e di chiara interpretazione soprattutto per i cittadini interessati affinché siano superate le ingiustizie ricordate in premessa. (4-00918)

RISPOSTA. — *In ordine alla problematica relativa all'applicazione dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente il riconoscimento del periodo di servizio militare agli effetti dell'inquadramento economico e della determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del comparto pubblico, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica ha richiesto il parere al Consiglio di Stato.*

Sulla scorta delle indicazioni che fornirà detto consesso, questa Amministrazione provvederà ad individuare i criteri da seguire nell'applicazione del menzionato articolo 20.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

LODI FAUSTINI FUSTINI, CRISTOFORI E PIRO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che*

a seguito del ricorso gerarchico, il Ministero della sanità incaricato di dare esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1969, ha rilevato che gli elementi posti a base del rapporto tra il comune di Bologna e i medici scolastici si configuravano come un vero e proprio rapporto di impiego e non un rapporto di incarico professionale;

il comune di Bologna nel 1973 con regolari delibere consiliari approvate dagli organi di controllo, ha deciso di assumere in avventiziato e poi in ruolo i medici scolastici, riconoscendo nel frattempo le attività pregresse, ai soli fini economici, nella misura del 75 per cento;

con delibera n. 450 del 12 luglio 1978, approvata dagli organi di controllo, il comune di Bologna ha deliberato di procedere alla sistemazione della posizione previdenziale dei medici scolastici anche per i periodi pregressi e conseguentemente di versare i contributi previdenziali alla Cassa pensioni sanitari;

la Cassa pensioni sanitari degli istituti di previdenza ha accettato la decisione del comune di Bologna, incassando

i contributi arretrati e autorizzando lo stesso comune ad effettuare ritenute sulle competenze mensili dei medici scolastici affinché gli stessi regolarizzassero la loro posizione nei confronti della Cassa pensioni sanitari;

la Cassa pensioni sanitari ha riconosciuto i periodi pregressi ai singoli medici scolastici con comunicazioni scritte inviate agli interessati, con il pagamento di molte pensioni provvisorie il cui ammontare era comprensivo degli anni riscattati e con il pagamento di pensioni definitive regolarmente registrate dalla Corte dei conti —:

se è a conoscenza della grave situazione di malcontento e di malessere che si è venuta a creare tra i medici scolastici bolognesi in servizio e in quiescenza a seguito di una improvvisa e impreveduta decisione assunta dalla direzione generale degli istituti di previdenza, divisione XV, di non considerare valide ai fini pensionistici le delibere adottate dal comune di Bologna nove anni fa e di conseguenza di decurtare il trattamento provvisorio di pensione a molti sanitari e di togliere l'intero trattamento provvisorio di pensione ad altri sanitari;

se risponde al vero la notizia secondo cui tale decisione sarebbe stata adottata in attuazione di una nota di servizio interna diramata dalla III divisione della direzione generale degli istituti di previdenza, n. 142 del 4 dicembre 1986, che non pare applicabile al caso in oggetto tenendo conto degli elementi indicati in premessa;

quali interventi urgenti intenda adottare affinché siano riviste le decisioni della Cassa pensioni sanitari, sia ripristinata la situazione precedente e affinché non si abbiano a ripetere situazioni analoghe che creano uno stato di grave incertezza circa i diritti previdenziali dei cittadini. (4-01528)

RISPOSTA. — *Nei confronti dei medici scolastici del comune di Bologna la cassa pensioni sanitari, amministrata dalla dire-*

zione generale degli istituti di previdenza, valuta ai fini pensionistici soltanto i servizi prestati dal 1973 in poi, con esclusione del periodo precedente.

Al riguardo, si precisa anzitutto che presupposto imprescindibile per l'iscrivibilità del personale alle suddette casse pensioni è la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Per quanto concerne in particolare il caso di cui trattasi, si fa presente che il rapporto di lavoro instaurato tra il comune di Bologna ed i medici scolastici, per il periodo anteriore al 1973, non è configurabile come rapporto di pubblico impiego, non rispondendo ai requisiti di forma e di sostanza previsti dalle leggi in materia.

Invero, nel periodo in questione, il comune di Bologna con proprie deliberazioni attribuiti ai medici scolastici un incarico a contratto per prestazioni professionali, soggetto a riduzione o revoca in ogni momento, senza preclusione dell'esercizio della libera professione e senza che, per un arco di oltre 15 anni, il comune abbia provveduto a curare alcun obbligo assicurativo.

Si soggiunge inoltre che, per effetto di tale rapporto di lavoro, i medici scolastici erano anche esclusi dall'organizzazione amministrativa dell'ente.

A detto quadro giuridico era infine correlata la retribuzione in forma di compenso forfettario mensile.

Soltanto nel 1973 il comune di Bologna ha provveduto a costituire un regolare rapporto di pubblico impiego con il personale di cui trattasi, riconoscendo altresì tale valenza giuridica anche per il periodo pregresso alla nomina in ruolo, al fine di far conseguire agli interessati un beneficio di pensione.

In proposito, si fa però rilevare che non rientra nei poteri dell'ente datore di lavoro attribuire a posteriori una qualificazione giuridica ad atti pregressi, assegnando loro un contenuto diverso da quello effettivamente posseduto.

In tal senso si è espressa costantemente anche la giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali (da ultimo, sentenza del tribunale amministrativo regionale Lazio n. 96 del 1987).

In relazione a quanto precede, la cassa pensioni sanitari ha provveduto ad effettuare l'iscrizione dei medici scolastici bolognesi dal 1973 (data di immissione in organico); non è stato invece possibile riconoscere, ai fini pensionistici, l'obbligo assicurativo diretto anche per il periodo anteriore al 1973 in quanto il comune, come dianzi precisato, non ha facoltà di modificare, a distanza di anni, i rapporti liberamente costituiti o già effettuati con le modalità professionali, precedentemente stauite.

Essendo pertanto preclusa ogni soluzione in via amministrativa, la qualificazione a posteriori del rapporto originario potrebbe conseguirsi esclusivamente mediante ricorso al giudice amministrativo.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

MACERATINI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che*

da notizie diffuse a Cerveteri, sembra essere imminente l'apertura della Cassa Rurale e Artigiana di Cerveteri con uno sportello collocato in località Valcaneto;

in base alle notizie assunte, alla Presidenza della detta Cassa Rurale verrebbe designato tal Nando Santangelo, già sindaco di Cerveteri, e attualmente in libertà provvisoria per reati connessi alla sua cessata attività di sindaco;

fra i soci della Cassa Rurale figurebbero anche i consiglieri comunali di Ladispoli Fantozzi ed Esigibili che, all'uopo, avrebbero momentaneamente trasferito la loro residenza da Ladispoli a Cerveteri —

se le notizie come sopra riferite rispondano a verità e se non si ritenga di sollecitare la più accurata vigilanza della Banca d'Italia su una operazione che, per i personaggi che vi sono coinvolti e per i loro disinvolti atteggiamenti, non sembra avere quei requisiti di trasparenza e di

utilità collettiva che devono presiedere alla attività creditizia in genere e a quelli delle casse rurali ed artigiane in particolare. (4-00436)

RISPOSTA. — *La costituzione di nuovi enti creditizi — ivi comprese le casse rurali ed artigiane — è regolata in generale dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 che all'articolo 1 stabilisce le condizioni essenziali per il rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione all'esercizio del credito. Tra le condizioni previste assume particolare rilevanza il possesso del requisito dell'onorabilità da parte di tutti i soggetti che ricoprono cariche di amministratore, sindaco e direttore generale. L'articolo 5 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica ha per altro collegato la perdita del suddetto requisito a presupposti assolutamente oggettivi, individuando i casi in cui l'onorabilità venga a cessare. Si richiede inoltre il passaggio in giudicato delle sentenze relative a fattispecie delittuose che fanno venire meno il requisito in parola.*

Per quanto concerne poi, in particolare, la costituzione di nuove casse rurali ed artigiane va altresì applicata la normativa di cui al regio decreto 16 agosto 1937, n. 1706 (testo unico delle casse rurali ed artigiane), in quanto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 ha fatto salvo il quadro normativo che regola i procedimenti costitutivi di enti appartenenti a specifiche categorie. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4 del citato testo unico, possono far parte della compagine sociale di casse rurali ed artigiane soltanto le persone che risiedono o operano nel comune di competenza della cassa.

In relazione a quanto precede la Banca d'Italia, all'uopo interpellata, ha comunicato che sulla base della documentazione presentata dagli interessati (atto notorio, certificato del casellario giudiziale, attestazione dell'autorità comunale o atto notorio per il requisito della residenza), ha verificato, preventivamente, la sussistenza delle suindicate condizioni di legge necessarie

per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Cerveteri (Roma).

Il Ministro del tesoro: AMATO.

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che Miniati Argante, già dipendente degli Istituti di prevenzione e pena, residente in Pisa via De Ruggiero 6, posizione 23867, ha trasmesso all'ENPAS, da tempo, la richiesta documentazione per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita — i motivi per cui tale riliquidazione non sia stata ancora trasmessa all'interessato.

(4-00268)

RISPOSTA. — *I progetti di liquidazione e di riliquidazione della indennità di buonuscita relativi al signor Argante Miniati, brigadiere degli agenti di custodia in congedo, sono stati trasmessi alla direzione generale dell'ENPAS con nota del 12 novembre 1981, n. 23867 e nota del 6 giugno 1986, n. 158822 si fa presente che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 numero 1032, la liquidazione della indennità in argomento è di competenza del fondo di previdenza.*

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

MATTEOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il giornalista professionista Niccolai Giuseppe, iscritto all'ordine dei giornalisti della Toscana, dovendo svolgere un servizio informativo in relazione alla delibera della giunta comunale di Lucca che, in data 18 ottobre 1982, con i poteri del consiglio comunale, variava il piano regolatore generale, per cui, nell'area posta tra le vie Catalani e Carducci, destinata a servizi di utenza generale, ammetteva anche la costruzione di una sede di istituto di credito, chiedeva, con sua istanza, di prendere visione del fascicolo processuale n. 243/85 RG/C, con cui la Procura della

Repubblica di Lucca, avviando indagini sull'episodio, in seguito a due esposti anonimi, decideva di non promuovere l'azione penale e di archiviare il tutto;

tale istanza viene respinta in ordine all'articolo 164 del codice di procedura penale e si deve presumere, in quanto il provvedimento dell'Ufficio istruzione non lo specifica, in ordine al n. 2 di detto articolo, cioè « che è vietata l'informazione in relazione ad una istruzione chiusa con sentenza che dichiara non doversi procedere, fino a che non sia possibile la riapertura »; e ciò era l'intento di chi, svolgendo la professione di giornalista, e avendo, sull'episodio, di rilevante interesse pubblico, raccolto elementi preoccupanti sul piano della moralità pubblica e amministrativa, voleva, e vuole, riaprire il caso; caso i cui elementi caratterizzanti sono rappresentati dalla concessione di una licenza edilizia, da parte di una amministrazione a guida DC ad una Cooperativa notoriamente comunista, per la costruzione di una Banca di interesse nazionale; il che fa seriamente pensare che i contraenti hanno potuto portare a termine la variante del PRI nel « silenzio », in quanto chi avrebbe potuto opporsi veniva, per legami partitici, cointeressato all'affare;

la vicenda assumeva, e assume, aspetti inquietanti per il fatto che la stampa locale, pur a conoscenza dell'episodio, tace, il che fa sì che alla pubblica opinione nulla giunga su quanto è accaduto;

ora la stessa Procura della Repubblica di Lucca, con una decisione discutibilissima, chiude il cerchio, in unisono con l'amministrazione comunale che, chiamata, fin dall'agosto 1986, a dare sulla vicenda i chiarimenti del caso, si rifiuta di rispondere, sebbene sia stata più volte sollecitata a farlo —:

davanti ad un episodio di rilevante interesse pubblico, a tutela prima della cittadinanza lucchese che deve sapere e poi nell'interesse stesso delle istituzioni, prima tra tutte quella della giustizia,

sulla cui attività non devono sussistere elementi di dubbio, specie quando affiorano pesanti illegittimità, quali provvedimenti ritenga di poter prendere, nell'ambito delle sue competenze, perché la Procura di Lucca, in particolare l'Ufficio istruzione, consenta, mettendo a disposizione il fascicolo richiesto, di svolgere al giornalista Niccolai Giuseppe la propria professione e il suo diritto-dovere di informare, compiutamente e correttamente, la pubblica opinione. (4-00270)

RISPOSTA. — Il procuratore generale di Firenze, ha comunicato che in data 6 marzo 1987 il giudice istruttore presso il tribunale di Lucca, su parere conforme del procuratore della Repubblica, respingeva la istanza del giornalista professionista Giuseppe Niccolai con la quale si chiedeva di prendere visione del fascicolo 243 del 1985 inerente gli atti relativi ad una denuncia anonima di un sedicente comitato lucchese per la moralizzazione della vita pubblica, rilevando che gli atti contenuti nel citato fascicolo dovevano ricomprendersi fra quelli per i quali è fatto divieto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 164 del codice di procedura penale e che pertanto la manifestata intenzione del Niccolai di conoscere gli atti ai fini di un servizio informativo quanto mai compiuto e documentato, si poneva in contrasto con il dettato legislativo.

Quanto sopra premesso, si fa presente che i rapporti fra giustizia ed informazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice di procedura penale — che all'articolo 164 stabilisce i casi di divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale — e l'interpretazione ed applicazione di tali disposizioni rientrano nell'ambito dell'autonomia del giudice; autonomia che non può essere sottoposta ad alcuna interferenza dell'esecutivo.

Pertanto, non sussistono le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

MATTEOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Premesso che gli operatori scolastici di Portoferraio (LI) considerano inopportuna l'assegnazione alla scuola media del comune Elbano di una cattedra aggiuntiva di lingua inglese —:

se non intenda dirottare l'assegnazione alla scuola media di Campo nell'Elba (LI) che da tempo ne ha fatto richiesta. (4-01241)

RISPOSTA. — Le disposizioni che regolano le determinazioni degli organici del personale docente della scuola media non consentono la trasformazione delle cattedre di lingua straniera in favore della lingua inglese.

Dette disposizioni stabiliscono, infatti, che nella costituzione delle cattedre di lingua francese si deve tener conto rigorosamente di quelle costituite per l'anno scolastico precedente.

In merito alla questione riguardante la scuola media Pascoli di Portoferraio, non sembra a questo Ministero che vi sia stata alcuna variazione nel numero delle cattedre di lingua inglese considerato che il provvedimento agli studi di Livorno, in sede di determinazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1987-1988, ha autorizzato il funzionamento di sei prime classi delle quali tre con insegnamento della lingua francese e tre con insegnamento della lingua inglese e ciò ha comportato la trasformazione di una sola prima classe da lingua inglese a lingua francese.

Quanto alle esigenze della popolazione scolastica della scuola media di Campo nell'Elba (Livorno) per la costituzione di classi con lingua inglese, considerato che la stasi demografica delle iscrizioni non lascia prevedere una espansione di prime classi tali da consentire oltre al mantenimento degli organici di lingua francese anche l'istituzione di una classe di lingua inglese, lo studio di detta lingua potrebbe essere introdotto nell'ambito di un progetto di sperimentazione bilinguistico in classi a tempo prolungato.

Non risulta che un progetto del genere per quanto suggerito alle autorità scolasti-

che locali e portato a conoscenza dell'amministrazione comunale di Campo nell'Elba sia stato finora presentato.

Qualora dovessero pervenire per l'anno scolastico 1988-1989, istanze in tal senso non si mancherà di tenerle nella massima considerazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

all'interno della scuola elementare di S. Vincenzo (Livorno), classe a tempo pieno, è sorta una conflittualità tra gli insegnanti della stessa classe: Liberati A. Rosa e Sabatini Emma;

l'insegnante Sabatini Emma, con la piena approvazione dei genitori degli alunni, rappresenta la continuità didattica in senso culturale e metodologico prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 417/74 e nella legge 517/77, avendo iniziato ad insegnare agli alunni sin dalla prima elementare;

l'autorità didattica in modo salomonico ha sostituito tutte e due le insegnanti nonostante che un ispettore tecnico, incaricato dal provveditore agli studi di Livorno, avesse acclarato le responsabilità dell'insegnante Liberati;

rimuovendo dalla propria classe l'insegnante Sabatini Emma, in dispregio del diritto degli alunni alla già menzionata continuità didattica, si è venuti meno ai desideri dei genitori nonché alla volontà più volte espressa dal consiglio di circolo e dal collegio dei docenti —:

il testo della relazione dell'ispettore tecnico;

se non ritenga che il comportamento della direttrice didattica non rappresenti un eccesso di autorità;

se non ritenga di disporre una ispezione ministeriale presso la scuola elementare di S. Vincenzo (Li). (4-02078)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Livorno, al riguardo interessato, ha anzitutto assicurato che le determinazioni, adottate per porre termine alla segnalata situazione di conflittualità che si era determinata nell'ambito del circolo didattico di San Vincenzo, hanno tenuto conto anche delle risultanze della visita ispettiva cui ha fatto riferimento l'interrogante.*

Dall'insieme di tali risultanze e dagli elementi aggiuntivi forniti dallo stesso provveditore agli studi è emerso, in sostanza, che le insegnanti Liberati e Sabatini, con le loro contrapposte ed inconciliabili vedute circa il modo di concepire e gestire il progetto didattico-educativo in corso presso due classi a tempo pieno del suddetto circolo, hanno entrambe contribuito, anche se in misura diversa, ad alimentare un acceso antagonismo personale ed una situazione di conflittualità permanente, che ha arrecato disservizi alla scuola e malcontento nelle famiglie.

Al fine, quindi, di evitare ulteriori conseguenze nei confronti degli alunni delle classi interessate, l'attuale direttrice didattica ha trasferito le due insegnanti secondo il criterio dell'opportunità amministrativa ed a salvaguardia del pubblico interesse.

In particolare, la sostituzione dell'insegnante Sabatini, che pure rappresentava la continuità didattica, si è resa necessaria soprattutto per le obiettive difficoltà di reperire altri docenti disposti a collaborare con la stessa e ad optare di conseguenza per il tempo pieno nelle attuali quarte classi.

Le decisioni come sopra assunte sono state pienamente condivise dal provveditore agli studi, il quale, nel comportamento posto in essere dalla direttrice didattica, non ha affatto ravvisato un eccesso di autorità, ma, piuttosto, un tentativo di restituire alla scuola quella serenità e quell'ordine più volte risultati compromessi dai personalismi e dalle rivendicazioni, spesso gratuite, delle due insegnanti.

Per le suesposte considerazioni non si ritiene che la questione richieda, al momento, ulteriori accertamenti da parte di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MITOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che

nel Liceo scientifico « Torricelli » di Bolzano la conclusione degli esami di maturità ha provocato anche quest'anno, come l'anno scorso, una accesa reazione di famiglie ed alunni per la eccessiva severità dei giudizi espressi;

i giudizi hanno colpito in particolare la sezione « E » (su 22 candidati, quattro sono stati bocciati e nove hanno a stento ottenuto 36/60), una classe che, secondo la relazione del consiglio di classe, « ha sofferto di un corso di studi non regolare, in quanto, fin dalla prima, non ha mai avuto la certezza di proseguire come sezione fino in quinta », subendo nel biennio « un carosello di insegnanti di tedesco e di matematica, esteso nel triennio a quelli di italiano, filosofia e scienze »; una classe che, sempre secondo la relazione predetta, ha rivelato « diversi casi gravi, per le notevoli carenze conoscitive e metodologiche »;

della situazione sopra descritta, secondo attendibili informazioni di stampa, si sta interessando la Procura della Repubblica di Bolzano —:

se non ritenga opportuno disporre un'ispezione ministeriale per accertare il fondamento delle accuse formulate e le eventuali responsabilità. (4-00776)

RISPOSTA. — *Il corso della sezione del liceo scientifico Torricelli di Bolzano ha beneficiato, secondo le precisazioni fornite dal competente sovrintendente scolastico, di personale docente di ruolo durante tutta la durata degli studi, tranne che per l'insegnamento di tedesco nella prima classe, tenuto*

da un insegnante incaricato con proroga, ed episodicamente per l'insegnamento di educazione fisica; quanto ai segnalati avvicendamenti di docenti, in corso di anno scolastico, essi sono stati determinati o da trasferimenti o da assenze temporanee di personale di ruolo.

A prescindere da quanto sopra, ed in relazione alle preoccupazioni espresse dall'interrogante per l'eccessiva severità dei giudizi cui sarebbero stati sottoposti gli alunni in occasione degli esami di maturità del 1987, si desidera comunque assicurare che questo Ministero, al fine di acquisire probanti elementi di valutazione, ha disposto un'ispezione sull'andamento generale dell'istituto ed, in particolare, sul corso di studi della sezione E.

Ad ispezione ultimata, non si mancherà di adottare, con ogni possibile sollecitudine, le misure che si dovessero ritenere eventualmente necessarie.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

PAGANELLI, TEALDI E SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso

che di recente è avvenuta in Mondovì Piazza la chiusura della filiale della Cassa di risparmio di Cuneo, unico sportello esistente nella zona alta di Mondovì;

che detta chiusura arreca grave pregiudizio alla popolazione che per le operazioni bancarie deve scendere a Mondovì Breo —:

se non intende rapidamente sollecitare ed autorizzare l'apertura di uno sportello di altra banca disposta ad insediarsi nella zona di Mondovì Piazza assolutamente necessitante di detto servizio. (4-00889)

RISPOSTA. — *La chiusura di dipendenze bancarie, come la richiesta di apertura di nuovi sportelli o il loro trasferimento in altre località previa autorizzazione, ove necessario, della Banca d'Italia, rappresentano strumenti mediante i quali le aziende*

di credito tendono a realizzare un migliore assetto della propria articolazione territoriale. Pertanto, ogni valutazione in merito non può che rientrare nella sfera di autonomia gestionale dei competenti organi aziendali delle banche interessate.

In particolare, per quanto riguarda il caso segnalato si comunica, sentita la Banca d'Italia, che la Cassa di risparmio di Cuneo, nell'ambito del programma di ristrutturazione della propria rete territoriale, ha presentato istanza di trasferimento dello sportello operante in Mondovì. Tale istanza è stata esaminata sulla base dei seguenti criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di insediamenti bancari:

miglioramento della bancabilità del territorio nazionale;

potenziamento dell'attrezzatura creditizia nelle aree di mercato non sufficientemente servite;

adeguamento della rete di sportelli in relazione alla creazione di nuovi quartieri nei centri urbani ed alla formazione di nuovi insediamenti produttivi.

Sulla scorta dei citati criteri la Banca d'Italia ha autorizzato il trasferimento dello sportello di Mondovì, atteso che il menzionato comune sarebbe stato comunque bancariamente servito da altre aziende di credito.

Si soggiunge, infine, che la Banca cuneese Lamberti, Meinardi & Company è stata recentemente autorizzata a trasferire a Mondovì la propria dipendenza di Roccaforte Mondovì.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

PAGANELLI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere — premesso che

l'amministrazione comunale di Limone Piemonte ha da tempo proposto all'Ente ferrovie dello Stato la risistemazione e l'ampliamento del piazzale esterno alla stazione ferroviaria;

essendo Limone importante località turistica, la risistemazione del piazzale

costituisce oltre che ad un miglioramento dei luoghi una necessità per favorire il traffico veicolare;

l'amministrazione comunale ha manifestato disponibilità a prendere in carico anche l'eventuale maggiore porzione di piazzale —:

se non si ritiene di sollecitare il compartimento di Torino ad avviare con la citata amministrazione comunale gli opportuni incontri onde realizzare quanto dalla stessa prospettato. (4-01477)

RISPOSTA. — L'Ente ferrovie dello Stato ha comunicato che la richiesta avanzata dal comune di Limone Piemonte per l'ampliamento del piazzale esterno della locale stazione ferroviaria è stata in un primo tempo tenuta in sospeso per la necessità di verificare la disponibilità dell'area interessata in relazione alla programmata ristrutturazione del fabbricato di detta stazione.

Essendosi tale verifica conclusa positivamente, l'Ente ferrovie dello Stato sta svolgendo gli adempimenti necessari per poter sottoporre al citato comune lo schema dell'atto che dovrà disciplinare la concessione dell'area occorrente per realizzare il richiesto ampliamento del piazzale.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

PANNELLA, RUTELLI, AGLIETTA E TEODORI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

per quale ragione l'aviazione svizzera effettua regolarmente il proprio addestramento nella base di Decimomannu;

se, in particolare, ciò si deve al fastidio arrecato alla popolazione elvetica dal training aereo, che quindi viene trasferito sulla popolazione sarda;

sulla base di quali accordi e con quali remunerazioni vengono svolte tali esercitazioni;

se si ritiene di far continuare od arrestare tali attività. (4-00398)

RISPOSTA. — *L'aeronautica elvetica ha chiesto ed ottenuto dall'Italia di poter utilizzare per un periodo massimo di 15 giorni all'anno l'aeroporto di Decimomannu (Cagliari) e le relative attrezzature per l'addestramento dei propri equipaggi. L'autorizzazione è stata concessa in conformità degli accordi che regolano lo statuto della base.*

La richiesta dell'aeronautica elvetica di utilizzare l'aeroporto di Decimomannu e poligoni collegati nasce dalla disponibilità in essi di strumentazioni che permettono un addestramento avanzato al combattimento aereo; essa non deriva quindi dalla volontà di non arrecare disturbo alla popolazione elvetica. Si fa presente che l'area in cui tale addestramento viene svolto è ad occidente dell'isola, al di fuori delle acque territoriali.

Si precisa inoltre che la succitata attività addestrativa degli equipaggi dell'aviazione militare elvetica non è aggiuntiva di quella normalmente svolta dai paesi contigui la base, ma sostitutiva di parte di essa. Vengono in sostanza utilizzate missioni addestrative destinate originariamente ad uno dei quattro paesi contigui la base in forza del precitato accordo. Nel caso della Svizzera sono state utilizzate missioni allocate alla Germania previo accordo tra i due paesi e fatta salva la prescritta autorizzazione da parte italiana.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

PARLATO. — *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* — Per conoscere — anche in relazione alla interrogazione di identico contenuto del 17 luglio 1984, n. 4-05006, in relazione ai locali abbandonati posti sulla banchina del porto di Procida, e già adibiti al macello comunale — se non ritengano di poter svolgere interventi volti ad assicurare, contro altrui concrete mire speculative, i locali stessi ad uso pubblico destinandoli a sede della caserma o agli uffici della Guardia di finanza o della Capitaneria di porto, che soffrono della inadeguatezza sia della ubicazione che della funzionalità degli

immobili attualmente occupati che potrebbero essere dunque integrati o sostituiti con l'edificio proposto. (4-00256)

RISPOSTA. — *I locali abbandonati posti sulla banchina del porto di Procida non sono di proprietà demaniale, ma appartengono al comune di Procida al quale risultano intestati nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 253.*

Si aggiunge, per altro, che sia la capitaneria di porto sia la guardia di finanza hanno rappresentato di non aver alcun interesse ad acquisire quei locali, per altro in grave stato di degrado, in quanto non li ritengono idonei alle loro necessità.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della analoga interrogazione presentata nella IX legislatura n. 4-12881 del 7 gennaio 1986 restata priva di risposta e che sabato 7 dicembre 1985 il Formez promosse un convegno a Caserta sul tema « Servizi culturali e Mezzogiorno »;

a tali convegni il Formez invitò a partecipare, con ottica chiusa, settaria e discriminatoria, esponenti di vari partiti travestiti da rappresentanti istituzionali di questo o di quello ente o sindacato, ma si è poi « tradito » invitando a prendere parte alla tavola rotonda l'onorevole Vincenzo Scotti nella sua qualità di vice segretario nazionale della DC, che rappresenta evidentemente la vera ed unica « istituzione » nella quale il Formez si riconosca, non essendo stati invitati i vice segretari di altri partiti ed essendo il convegno largamente inflazionato da esponenti del partito di maggioranza relativa, pur essendo stato organizzato con danaro pubblico, come tale, almeno formalmente, non ancora « privatizzato » dalla DC —

se ritenga, nella maggiore obiettività ed ampiezza di vedute di cui si pensa disponga, impartire disposizioni al Formez, ente collegato e subordinato a quello dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per evitare categoricamente nel futuro simili servili e discriminatorie scelte, essendo il Formez al servizio di tutti e non di una parte. (4-01170)

RISPOSTA. — *Il convegno tenutosi a Caserta il 7 dicembre 1985 sul tema Servizi culturali e Mezzogiorno, è stato promosso dal Formez congiuntamente alla Commissione nazionale per le attrezzature culturali e di intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

Il convegno si inseriva nel vasto programma formativo, promozionale, di assistenza tecnica e di ricerca che il Centro ha in atto da molti anni a favore degli enti locali meridionali e in primo luogo delle regioni, anche nel settore dei servizi culturali.

Tale programma tende a mettere a disposizione delle autonomie locali, nei vari settori delle loro competenze, tutti quegli strumenti, anche conoscitivi, necessari a garantire una corretta programmazione degli interventi e, conseguentemente, una coordinata e avanzata realizzazione degli stessi.

Le indagini sullo stato dei servizi culturali e dei loro operatori — che il Formez ha affidato alla anzidetta commissione nazionale presieduta dal professor Luigi Firpo — sono state realizzate fin qui nella regione Basilicata, nella regione Molise, nella provincia di Caserta, in quella di Reggio Calabria, mentre sono in atto nelle province di Sassari ed Oristano.

Tali ricerche — i cui risultati sono comunicati a tutti gli organismi impegnati nel settore anche attraverso convegni conclusivi cui la stampa dedica ampio spazio — nel favorire la conoscenza dei servizi a livello locale oltre che del numero e del livello degli operatori, intendono contribuire in definitiva a rendere possibile l'attuazione di politiche di intervento degli enti preposti al settore culturale sulla base della necessaria conoscenza della situazione locale.

In tale ottica si colloca l'invito a partecipare al convegno di Caserta rivolto a tutti i sindaci ed assessori dei comuni, ai parlamentari della provincia oltre che all'amministrazione provinciale ed alla regione Campania ed ai rappresentanti delle istituzioni culturali locali.

Al convegno ha partecipato una qualificata rappresentanza del mondo culturale nazionale (professor Luigi Firpo, professor Giuseppe Abbamonte, professor Onorato Sepe, professor Leonardo Gagliardi, provveditore agli studi di Caserta, professor Alberto Valentini, ingegnere Vittorio Gigliotti, dottor Domenico Macri, direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione, dottor Diego Siclari, provveditore generale dello Stato, professor Giuseppe Galasso, sottosegretario ai beni culturali e ambientali e altre personalità) e gli inviti erano stati rivolti ad un vasto arco di politici e tecnici, non in quanto esponenti di partito, ma in relazione agli incarichi ricoperti e alla loro esperienza acquisita sul problema specifico oggetto del convegno.

Sotto questo profilo è da considerare l'invito al deputato Scotti — che per altro non ha potuto partecipare al convegno per motivi personali — e ciò sia per la sua specifica competenza in materia (è stato infatti segretario generale dell'allora Comitato dei ministri per il Mezzogiorno), sia nella sua qualità di parlamentare attento alla problematica meridionale, sia infine per i pregressi incarichi ministeriali (già ministro del lavoro e poi dei beni culturali). È alla luce di tali esperienze che si giustifica l'invito al deputato Scotti; non quindi come vice segretario della democrazia cristiana ma quale esponente politico in grado di fornire nuovi spunti e apprezzabili contributi al tema oggetto del dibattito.

In conclusione si può affermare che il convegno si è mosso nell'ambito del tema che si era dato, conservando un carattere non politico ma prevalentemente tecnico, poco o nulla indulgendo a riflessioni e spunti che non fossero attinenti al tema stesso.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che da lungo tempo la società Sviluppo Silicalcite di Caiazzo (Caserta), nonostante la potenzialità di mercato della sua produzione che ben potrebbe essere collocata nell'ambito della ricostruzione post-sismica e dell'articolo 32 della legge n. 219 tuttora in corso di attuazione e, ancora, nel quadro dell'edilizia economica, popolare e residenziale e, infine, nel comparto delle opere pubbliche e delle infrastrutture edilizie nel Mezzogiorno, si dibatte in una incredibile crisi; i dipendenti della società, che possiede l'unico stabilimento industriale della zona, sono una cinquantina e vengono posti in numero sempre più crescente in CIG straordinaria;

la relativa pratica, oltretutto, giace da tempo presso l'Ispettorato del lavoro di Caserta e non viene portata a positiva conclusione —:

se si intendano assumere urgenti iniziative volte sia alla più celere conclusione della procedura di CIG (incredibilmente ferma così come accadde lo scorso anno) sia per quanto di rispettiva competenza in ordine alla possibilità di assicurare spazi di mercato alle aziende nell'ambito dei programmi e dei compiti dei dicasteri ai cui titolari il presente atto è rivolto. (4-01808)

RISPOSTA. — *La pratica relativa alla concessione dei benefici della cassa integrazione guadagni in favore dei dipendenti della società sviluppo silicalcite di Caiazzo (Caserta) ha richiesto una trattazione piuttosto lunga, avendo dovuto l'ispettorato del lavoro di Caserta svolgere complessi e delicati accertamenti anche presso enti pubblici — accertamenti che hanno comportato numerose ricerche e tempi tecnici d'attesa — al fine di acquistare i necessari elementi sulle reali condizioni dell'attuale mercato dell'edilizia, con particolare riferimento a*

quella prefabbricata, ed individuare, quindi, le effettive possibilità di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda.

Conclusa questa fase istruttoria, la pratica sarà definita, per ciò che concerne la competenza del Ministero, con sollecitudine e spetterà poi al CIPI adottare al riguardo le determinazioni conclusive.

Per intanto, si può prevedere che, anche a seguito della acquisizione di commesse per edifici industriali e per la possibile conclusione positiva di numerose trattative in atto — elementi questi emersi in sede istruttoria — la crisi della azienda potrà essere superata, senza eccedenze di mano d'opera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

PARLATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che Amnesty International ha pubblicato un rapporto sull'Albania basato su fonti ufficiali (Costituzione albanese promulgata nel 1976, codice penale albanese del 1977, codice di procedura penale del 1980, varie leggi albanesi pubblicate nella Gazzetta ufficiale di quello Stato) e su fonti officiose (testimonianze di ex prigionieri politici, dei loro familiari espropriati, dei loro amici) accuratamente vagliate con controlli;

è emerso senza alcuna ombra di dubbio che in Albania sono sancite detenzioni per motivi di opinione, limitazioni legislative all'esercizio dei diritti dell'uomo riconosciuti dalla normativa internazionale, violazione delle garanzie procedurali riconosciute dalla normativa internazionale, applicazione della tortura e ricorso a maltrattamenti, particolarmente durante la fase istruttoria, applicazione della pena di morte, ed in particolare « La Costituzione albanese realizza i " principi formulati da Marx, Engels, Lenin e Stalin, specialmente circa il concetto della dittatura del proletariato " » (da *Leri i popullit*, quotidiano ufficiale del partito comunista albanese). La Costituzione è perciò intesa quale strumento della lotta di classe. Essa sancisce il principio generale della

limitazione dei diritti dell'uomo anche fondamentali laddove l'interesse collettivo e quello individuale vengono a conflitto e inoltre contempla gravi restrizioni alla libertà di coscienza, espressione e associazione: i diritti e i doveri del cittadino sono determinati al fine di conciliare gli interessi dell'individuo con quelli della società socialista, e nel caso di conflitto viene data la priorità a questi ultimi, laddove i diritti dei cittadini sono concepiti come inscindibili dai doveri e non possono essere esercitati in contrasto con l'ordine socialista (articolo 39). Lo Stato non riconosce alcuna religione e sostiene ed esercita direttamente la propaganda ateista, al fine di promuovere nel popolo la concezione materialista (articolo 37). È proibita la costituzione di organizzazioni fasciste, antidemocratiche, religiose ed antisocialiste, l'attività e la propaganda fascista, antidemocratica, religiosa, guerrafondaia e antisocialista, l'incitamento all'odio nazionale e razziale (articolo 59). Quanto al codice penale l'articolo 1 ne illustra le finalità: La legislazione penale della Repubblica Popolare Socialista d'Albania è espressione della volontà della classe operaia e costituisce una potente arma al servizio della dittatura del proletariato nella lotta di classe. Essa ha l'obiettivo di difendere dai comportamenti socialmente pericolosi lo Stato Socialista, il Partito Albanese del Lavoro che è la sola guida dello Stato e della società, la proprietà socialista, i diritti e gli interessi dei cittadini e l'ordine sociale socialista mediante l'applicazione di misure penali contro chi se ne renda responsabile ». La legge albanese « non nasconde, anzi sottolinea che gli interessi del Partito sono predominanti » (*Dreftesia Popullore*, n. 1, 1979, rivista pubblicata dalla Corte Suprema). La prima sezione della parte speciale del Codice Penale tratta dei reati politici, definiti « reati contro lo Stato ». Tutti i reati contro lo Stato sono puniti con la pena capitale discrezionale ad eccezione del reato di « incitamento all'odio razziale e nazionale ». La maggior parte degli articoli che trattano di tali reati è peraltro formulata in termini generici e

dunque lascia spazio all'interpretazione del magistrato. Per esempio, l'articolo 53, relativo al « sabotaggio », recita: « Gli atti e le omissioni tendenti a indebolire e insidiare l'attività dello Stato o del Partito del Lavoro, l'economia socialista, l'organizzazione o la direzione dell'attività dello Stato e della società verranno puniti con la detenzione per un periodo non inferiore a 10 anni o con la pena di morte ». Ma cosa si intende per sabotaggio? Lo chiarisce *Dreftesia Popullore*: sabotaggio delle attività del Partito del Lavoro sono le attività contrarie alla politica e all'ideologia del Partito « al fine di diffondere la concezione borghese-revisionista della lotta di classe, della dittatura del proletariato, dell'alleanza tra la Classe operaia e il cooperativismo contadino ». Il regime comunista albanese non ha un Ministero della Giustizia: la carica di Ministro della giustizia venne abolita nel 1966, quando il generale Mehmet Shehu ebbe a dichiarare che « ora che la questione della legalità socialista è affare del popolo tutto, non esiste ragione alcuna che ne giustifichi l'esistenza ». Quanto alle limitazioni alla libertà di espressione gli angusti limiti entro i quali è permesso l'esercizio della libertà di espressione sono indicati in un articolo apparso nel 1977 su *Dreftesia Popullore*, rivista della Corte Suprema, che afferma: « Nel nostro Paese non c'è libertà di pensiero per gli avversari, i quali, speculando sulla democrazia, cercano di diffondere le loro opinioni e i loro pensieri anti-socialisti, reazionari, liberali, borghesi e revisionisti al fine di portare la distruzione e la degenerazione in tutti i campi della vita, arte, cultura, economia ed esercito ». In Albania chi esprime un'opinione critica delle condizioni economiche o politiche del Paese può essere perseguito anche se essa è stata esternata durante conversazioni private. *Amnesty International* è a conoscenza di situazioni in cui l'imputazione di « agitazione e propaganda contro lo Stato » includeva l'accusa di aver ascoltato radio straniera. In un resoconto di *Studime Historike*, un giornale trimestrale edito dall'Università di Tirana, sul

caso del sacerdote Shtjefen Kurti si rileva chiaramente come l'imputazione di « agitazione e propaganda contro lo Stato » rivolta contro di lui comprendesse l'accusa di aver ascoltato stazioni radio straniere. Concludendo: in Albania un uomo non può leggere un giornale o un libro non controllato dallo Stato, non può pronunciare una propria opinione, non può ascoltare radio o televisione straniere. Quanto alla libertà di coscienza e religione nel 1967 l'Albania è stata ufficialmente proclamata « il primo paese ateo del mondo ». Dalla fine di quell'anno, tutte le forme di vita religiosa organizzata furono bandite e considerato crimine ogni pratica religiosa anche se privata: non fu altro che epilogo del processo di repressione della religione iniziato alla fine della seconda guerra mondiale. Secondo un censimento religioso svoltosi nel 1945, il 72,8 per cento della popolazione era musulmano, il 17,1 per cento apparteneva alla Chiesa cristiano-ortodossa e il 10,1 per cento alla Chiesa cattolica. Negli anni dell'immediato dopoguerra un ingente numero di *leader* di comunità religiose fu internato o ucciso e la nomina dei ministri di culto fu sottoposta al controllo dello Stato: l'educazione statale inculcava l'ateismo e un acceso nazionalismo nelle generazioni più giovani, la religione fu accusata di ostacolare il progresso e l'unità nazionale. La « Rivoluzione Ideologica e Culturale » albanese intensificò la campagna contro la religione. In un discorso del 6 febbraio 1967 Enver Hoxha promosse una marcia di giovani attraverso il Paese con lo scopo di chiudere le chiese e le moschee. Nel settembre di quell'anno fu annunciato ufficialmente che tutti gli edifici religiosi (2.169 tra chiese, moschee, monasteri ed altri istituti) erano stati chiusi: molti vennero distrutti, altri trasformati in sale da ballo, palestre, magazzini. Le opere d'arte di soggetto religioso, indicate con diciture blasfeme, furono accumulate nei musei o addirittura bruciate nelle piazze. I sacerdoti ancora in vita vennero indicati dalla stampa e dalla radio come spazzatura della società socialista, come individui

dannosi e persone contagiose da tenersi lontano. Emigrati albanesi riferiscono che, nella metà degli anni '70, tre Vescovi cattolici furono imprigionati per aver officiato in privato delle funzioni religiose. Due di loro, Monsignor Coba e Monsignor Fishta morirono durante la prigionia; il terzo, Monsignor Nikoll Trishani, alla fine degli anni '70 si trovava nel campo di lavoro (*lager*) di Ballsh. *Amnesty International* ha seguito il caso del padre gesuita Ndoc Luli e di Mali Jushit, imprigionato nel 1980 per aver battezzato il figlio di un familiare. Testimonianze di religiosi emigrati riferiscono che egli fu sommariamente ucciso dopo l'incarceramento. Il destino di molti religiosi, cristiani e musulmani, è comunque ignoto. Quanto alle limitazioni alla libertà di movimento la Costituzione non garantisce la libertà di movimento e, ad eccezione delle delegazioni ufficiali e di un limitato numero di studenti che studiano all'estero, ai cittadini albanesi non è quasi mai permesso di lasciare il Paese. Le frontiere sono strettamente sorvegliate e chi cerca di emigrare clandestinamente rischia di essere ucciso dalle guardie di frontiera o di scontare lunghe pene detentive qualora venga catturato. Kostas Moukas, un ex prigioniero che riuscì ad attraversare la frontiera greco-albanese agli inizi del 1983, riferisce di aver visto, nel dicembre 1982, nel villaggio di Frashtani, i corpi insanguinati di 19 anziani appartenenti alla minoranza etnica greca. I cadaveri, in esecuzione di un ordine ufficiale, erano stati trascinati da un tratto attraverso i villaggi della zona Dropull' nell'Albania del sud, come esempio deterrente nei confronti di chi avesse desiderato emigrare. Coloro che vengono arrestati nel tentativo di lasciare il Paese clandestinamente vengono condannati in base all'articolo 47 del codice penale riguardante il « tradimento »: tale reato è punibile con un minimo di 10 anni di detenzione o con la pena capitale. Quanto al procedimento penale secondo gli articoli 49 e 50 del codice di procedura penale del 1980, soltanto un tribunale o un autorità investigativa possono emettere un mandato di

cattura e, secondo l'articolo 47, un individuo può essere detenuto fino a 14 giorni senza imputazione. Durante la fase istruttoria la legge prevede poche garanzie per l'imputato: non può fruire di assistenza legale, non esiste una specifica disposizione che gli garantisca il diritto a presentare testimoni a discarico, né di avere qualsiasi contatto con i familiari. Quasi tutti gli *ex* prigionieri politici ascoltati da *Amnesty International* hanno affermato di essere stati tenuti in isolamento durante la fase istruttoria, spesso rinchiusi in celle sotterranee buie e anguste. Sembra che in molti casi abbiano dovuto dormire sul pavimento o su di un asse senza materasso. Le prove disponibili mostrano che gli inquirenti hanno senza indugio fatto ricorso a pestaggi o altre forme di persuasione violenta pur di estorcere una confessione. Un *ex* prigioniero arrestato all'inizio degli anni '70 asseriva di aver riportato ustioni a seguito dell'applicazione di ferri roventi e che delle schegge gli erano state introdotte sotto le unghie. Sembra sussistere un controllo scarso o nullo sulla attività degli inquirenti incaricati di casi politici. Inoltre *Amnesty International* non è a conoscenza di alcun caso in cui un prigioniero di opinione sia stato autorizzato a visionare l'intera documentazione relativa al proprio caso. Il ruolo dei difensori e l'esercizio della professione forense furono oggetto di provvedimenti legislativi nel 1946, 1950, 1953, 1961. Si decise di raccogliere gli avvocati in « collegi » posti sotto la supervisione del Ministro della giustizia. Nei casi politici le possibilità concesse alla difesa erano estremamente limitate: addirittura la legge prescriveva che gli avvocati dovessero anche fornire alle autorità informazioni sui propri assistiti, potendo persino essere chiamati a fornire prove a carico. Il 20 giugno 1967 fu promulgato il decreto n. 4277 « Sull'istituzione degli Uffici di Assistenza Legale ». Esso annullava tutta la legislazione precedente in materia e di fatto aboliva l'avvocatura. Creava gli Uffici di Assistenza Legale, collegati alle Corti Distrettuali del Popolo, sotto la giurisdizione della Corte suprema. Questi

uffici si avvalevano di consiglieri nominati (e revocabili) dal Presidente della Corte Suprema. In base a tale decreto gli imputati non potevano in genere fruire di assistenza legale, ed era la Corte, piuttosto che l'imputato, a stabilire se essa fosse necessaria (e in tal caso a nominare il consigliere). Le disposizioni del Codice di Procedura Penale vigente, promulgato nell'aprile del 1980, sono simili, per quanto concerne il diritto alla difesa, a quelle del decreto n. 4277. Sebbene l'articolo 8 del codice affermi che « l'imputato gode nel corso del procedimento penale del diritto alla difesa », i due articoli successivi chiariscono che il termine « difesa » non implica il diritto a fruire delle prestazioni di un consigliere legale (ciò che viene definito « difesa speciale »): quest'ultimo viene nominato solo se « la Corte lo ritiene necessario per la natura del caso o per altri motivi ». Inoltre, persino nei casi in cui è obbligatoria la presenza del consigliere legale, l'imputato viene assistito solo durante il dibattimento: anche in questo caso comunque l'assistenza è puramente formale. I reati politici, come la maggior parte dei reati, vengono giudicati in prima istanza dai Tribunali del Popolo, in seconda istanza sono di competenza della Corte suprema. L'articolo 4 della legge sull'Ordinamento giudiziario del 1968, sottolinea la subordinazione dei tribunali alla politica del Partito: « Nello svolgimento della propria azione i tribunali del popolo sono guidati dall'indirizzo politico del Partito ». I processi si concludono generalmente in giornata, ed *Amnesty International* non ha avuto notizia di alcun processo politico nel quale l'imputato dallo Stato sia stato assolto. L'articolo 16 del codice penale descrive la punizione quale « mezzo di coercizione a carattere politico e ideologico, di cui lo Stato socialista fa uso per la lotta di classe. La punizione è un'arma potente nelle mani della dittatura del proletariato nella lotta contro i nemici per difendere e rafforzare l'ordine sociale socialista ». Quanto alla pena di morte secondo il codice penale la pena di morte è applicabile per 34 reati. Un decreto del

1962 sull'applicazione delle sentenze stabilisce che la condanna a morte venga eseguita da funzionari del Ministero degli interni mediante fucilazione, a meno che la Corte non richieda l'impiccagione. All'esecuzione della condanna sono presenti un Procuratore, un medico e un cancelliere. In passato le condanne potevano essere eseguite in pubblico, ma la legge non specifica se questa norma sia ancora valida. Quanto alle prigioni e i campi di lavoro, prigionieri e campi di lavoro per prigionieri politici sorgono un po' dappertutto in Albania: Spac, Ballsh, Burrel' Tirana, Tarovic, Bulgize ecc. Il campo di lavoro di Spac, ad esempio, si trova nel distretto di Mirdite e i detenuti lavorano nelle miniere di pirite. Le miniere si trovano all'interno del campo stesso, che è circondato da diverse recinzioni di filo spinato, dell'altezza di tre metri, e da torri di guardia presidiate a turni regolari, da guardie armate. All'esterno il campo viene pattugliato lungo tutto il perimetro da guardie militari e da cani poliziotto. Di notte la recinzione è illuminata da numerosi riflettori. I prigionieri sono alloggiati a gruppi di 300-400 in baracche di cemento non riscaldate. I detenuti devono lavorare nelle miniere sei giorni alla settimana per otto ore al giorno. Tuttavia sembra che essi debbano lavorare spesso anche sette giorni alla settimana. Il lavoro consiste principalmente nell'apertura di gallerie, nel loro assestamento, nella perforazione della roccia per porre le mine e nel posizionamento dei detriti sui vagoni. Sembra che la produttività individuale richiesta sia molto alta e che quando i prigionieri non riescono a rispettare tali *standard* debbano in taluni casi effettuare degli straordinari oppure siano puniti con l'isolamento. L'assenza di misure di sicurezza ha spesso causato gravi incidenti. La severità delle condizioni cui sono soggetti i detenuti nel campo di Spac ha indotto i reclusi ad intraprendere rivolte e proteste violente in almeno due circostanze, nel '73 e nel '78. In entrambe le occasioni le sommosse sono state brutalmente represses dalle autorità carcerarie e i loro

principali promotori giustiziati. Alcuni ex detenuti hanno parlato di compagni sofferenti di disturbi e malattie mentali. Un prigioniero, detenuto a Spac alla fine degli anni '60, ha sostenuto di aver visto prigionieri impazziti gettarsi contro la recinzione di filo spinato e venire uccisi a colpi di fucile dalle guardie » —:

quali iniziative politiche il Governo intenda adottare nei confronti dell'Albania al fine di contribuire con le proprie iniziative diplomatiche e nel quadro di una piena eliminazione della incredibile ed intollerabile repressione dei diritti umani in Albania, anche mercé la minaccia di rottura dei rapporti commerciali con quel paese, a costringere lo Stato albanese a farsi carico di normative e di comportamenti compatibili con la civiltà ed il diritto delle genti. (4-02131)

RISPOSTA. — Come è certamente noto all'interrogante, la problematica della tutela dei diritti dell'uomo è seguita con particolare attenzione dal Governo.

È bene comunque ricordare che da parte italiana non si è mancato di adottare, nelle sedi competenti, sia a livello bilaterale sia comunitario, una chiara presa di posizione a favore del rispetto delle libertà individuali ovunque esse vengano minacciate o violate.

Non si ignora pertanto che il rapporto di Amnesty International fa stato di gravi violazioni dei diritti dell'uomo in Albania, paese che, non si deve dimenticare, ha vissuto una fase storica di rigido isolamento e soltanto recentemente sta mostrando una maggiore disponibilità al dialogo.

Nel perseguire una politica di più ampi rapporti con la vicina Albania, il Governo non intende trascurare, nei limiti obiettivamente esistenti, la problematica dei diritti umani.

In tale contesto il Governo è convinto che occorra non solo incoraggiare la recente apertura sul piano internazionale di quel paese, ma si augura che da tale apertura possa derivare, anche sul piano interno, una maggiore permeabilità ai valori di libertà e di rispetto delle libertà individuali comunemente acquisiti.

È da segnalare che nel gennaio 1986, in occasione del quarantesimo anniversario della proclamazione della Repubblica è stata concessa un'amnistia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BONALUMI.

PATRIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — ricordato che il consiglio comunale di Mondovì, riunito nella seduta del 4 agosto 1987, sentite le comunicazioni della giunta municipale in ordine ai problemi occupazionali alla COBRA di Mondovì, all'unanimità ha espresso profonda preoccupazione per i 50 licenziamenti minacciati dalla società che andrebbero a colpire altrettante famiglie monregalesi, in un momento difficile per l'economia della città, ha manifestato ampie perplessità sul comportamento dell'azienda che inspiegabilmente non intende avvalersi della possibilità di utilizzare la « cassa integrazione » rifiutando, inoltre, qualsiasi confronto chiarificatore e costruttivo con le istituzioni — se non intenda intervenire affinché la COBRA, riveda le proprie decisioni in merito ai licenziamenti ed accetti di verificare la possibilità di soluzioni alternative, che salvaguardino le esigenze dei lavoratori, in un'ottica di riconversione produttiva.* (4-01086)

RISPOSTA. — *Le iniziative del Ministero o dei suoi uffici periferici per l'attività conciliativa nelle vertenze di lavoro non impegnano in maniera obbligatoria le parti interessate, che sono quindi libere di aderirvi o meno, ma derivano o da specifiche istanze delle stesse parti di servirsi delle strutture pubbliche per soluzioni che diano le necessarie garanzie di obiettività o da valutazioni degli uffici, che, comunque, non sono vincolanti per i soggetti cui si riferiscono.*

Nel caso prospettato la società Cobra non ha ritenuto di aderire all'invito avanzato dall'ufficio del lavoro di Cuneo per la trattazione in quella sede della vertenza con le proprie maestranze, vertenza che si è conclusa con il licenziamento di 30 dipendenti.

Alla base della controversia sta la circostanza che l'azienda, organizzata e strutturata per una produzione di circa novemila containers annui, dopo la punta massima di 7.128 containers realizzati nel 1985, ha avuto una flessione nel successivo anno 1986 con la fabbricazione di solo 3.870 pezzi. Di pari passo, i dipendenti, che nel 1985 erano 207, sono scesi a 188 nel 1986, a 185 all'inizio del 1987 e a 137 dopo i licenziamenti sopra accennati.

Perciò che concerne la concessione dei benefici della cassa integrazione guadagni essi sono stati erogati in periodi successivi fino alla fine del mese di agosto 1987.

Secondo quanto comunicato dall'ufficio provinciale del lavoro di Cuneo sono tuttora in atto contatti tra i responsabili aziendali e le rappresentanze sindacali per una possibile soluzione della vertenza, alla quale, comunque, non appare agevole pervenire.

È ovvio che l'ufficio in parola segue attentamente la questione e non mancherà di intervenire, qualora le parti ritenessero necessaria la sua mediazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Alfonso Chiacchio nato a Lauria (Potenza) il 9 luglio 1927 e residente in Busto Arsizio via Calvi 5.*

L'interessato, è un dipendente dell'ACCAM di Busto Arsizio; è già in possesso del tabulato TRC/01-bis; la richiesta è stata effettuata in data 2 luglio 1982; il Chiacchio è prossimo al pensionamento ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-01903)

RISPOSTA. — *In ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi di Alfonso Chiacchio, cui è stato attribuito il n. 386972, è pervenuto il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese, mentre*

il consorzio smaltimento rifiuti ACCAM di Busto Arsizio ha comunicato l'entità della retribuzione dell'interessato riferita alla data della domanda.

Questa Amministrazione ha pertanto predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati, che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Milena Ferrazzi nata a Busto Arsizio il 31 agosto 1949 ed ivi residente in via L. Perosi, 6.

L'interessata, è dipendente dell'U.S.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01-bis dell'INPS di Varese; la richiesta è stata effettuata in data 17 novembre 1982; da allora la Ferrazzi non ha più avuto notizie ed è in attesa del relativo decreto.

(4-01905)

RISPOSTA. — *In ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi di Milena Ferrazzi, cui è stato attribuito il n. 402336, è pervenuto il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese, mentre l'unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio ha comunicato l'entità della retribuzione dell'interessata riferita alla data della domanda.*

Questa Amministrazione ha pertanto predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati, che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano

la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Carlo Sabbadin nato a Cologna Veneta (VR) l'8 marzo 1940 e residente a Vanzaghello (MI) in via Garibaldi 13 (all'epoca della domanda residente in Busto Arsizio, via Lepanto 9).

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 7 aprile 1979; il Sabbadin è prossimo al pensionamento e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-01932)

RISPOSTA. — *In ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi di Carlo Sabbadin, cui è stato attribuito il n. 72193, è pervenuto il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese, mentre il comune di Busto Arsizio ha comunicato l'entità della retribuzione dell'interessato riferita alla data della domanda.*

Questa Amministrazione ha pertanto predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati, che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Giuseppe Gallazzi nato a Busto Arsizio il 7 aprile 1935 ed ivi residente in via Mialazzo 1 (prima via Mazzini 48).

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 3 luglio 1979; il Gallazzi, che è prossimo al pensionamento, è in attesa del relativo decreto. (4-01933)

RISPOSTA. — *In ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi del*

signor Giuseppe Gallazzi, alla quale è stato attribuito il n. 129502, questa Amministrazione in data 3 luglio 1979 ha chiesto al comune di Busto Arsizio di far conoscere la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della suddetta domanda e di inviare la relativa deliberazione concessiva ed il certificato di nascita.

In pari data, è stato chiesto alla sede dell'INPS di Varese il prospetto dei contributi che risultano versati presso quella gestione.

Al riguardo si precisa che, mentre è già pervenuta la documentazione richiesta al comune di Busto Arsizio, la sede INPS di Varese non ha ancora inviato il prospetto dei contributi; pertanto, con ministeriale del 23 ottobre 1987, n. 129502 diretta per conoscenza all'interessato, è stato sollecitato il predetto istituto.

Questa Amministrazione quindi, appena in possesso dei suddetti documenti, provvederà alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata al dottor Giuseppe Sandroni nato a Gallarate (Varese) il 15 maggio 1944 ed ivi residente in via Baracca n. 18.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese; la richiesta è stata effettuata in data 28 febbraio 1979; da ben otto anni, il Sandroni è in attesa del relativo decreto.

(4-01934)

RISPOSTA. — In ordine alla domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi di Giuseppe Sandroni, cui è stato attribuito il n. 28298, è pervenuto il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese. mentre il

comune di Busto Arsizio ha comunicato l'entità della retribuzione dell'interessato riferita alla data della domanda.

Questa Amministrazione ha pertanto predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati, che provvederà quanto prima all'emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PETROCELLI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

da oltre un anno la Cassa di risparmio-Monte Orsini di Campobasso è retta da gestione commissariale in quanto, a causa di errata amministrazione, registra una sofferenza di circa 400 miliardi;

dalla riunione tenuta a Roma dal ministro del tesoro *pro tempore* Gorla, all'insaputa dei commissari della Carimmo, con le forze politiche, economiche e sociali, non è scaturito nessun esito positivo; le soluzioni finora annunciate per la sua ricapitalizzazione non si sono concretizzate, per cui l'Istituto bancario vive nell'incertezza, fra segnali di speranza e di delusione —:

quali iniziative sono state prese o si intendono prendere per il suo risanamento e per difenderne l'autonomia;

perché non possa o debba intervenire, in base ai principi di solidarietà di categoria, il Fondo Nazionale Interbancario con criteri e modalità da definire, tenendo conto della professionalità del personale, della capacità di ripresa della Carimmo ed anche per dare un segnale straordinario che assicuri un passaggio equilibrato fra la vecchia e nuova normativa che regola il fondo stesso. (4-00821)

RISPOSTA. — Con decreto del ministro del tesoro in data 4 settembre 1987 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito ed è stata messa in liquidazione coatta amministrativa la Cassa di risparmio molisana-monte Orsini. Sono stati al-

tresi nominati, con provvedimento in pari data, gli organi della liquidazione nelle persone dei signori professor avvocato Federico Martorano e ragioniere Raffaele Minieri, quali commissari liquidatori, e dei signori professor Aldo Bompani, dottor Luigi Gaspari e professor Antonio Patroni Griffi, quali membri del comitato di sorveglianza.

In data 5 settembre 1987, con l'autorizzazione della Banca d'Italia, è stata data attuazione al piano di intervento mediante cessione delle attività e passività della Molisana alla Cassa di risparmio di Roma per il subentro di quest'ultima in tutti i rapporti dell'azienda in liquidazione, consentendo alla clientela di poter continuare ad operare presso gli sportelli già della Molisana.

Tale operazione, conformemente a consolidate linee operative di vigilanza nei casi di dissesti bancari, ha consentito il perseguimento di obiettivi generali quali la tutela delle ragioni dei depositanti, la continuità dell'operatività degli sportelli, il mantenimento dei livelli occupazionali ed il recupero dei valori patrimoniali di avviamento insiti nella struttura aziendale che, altrimenti, sarebbero andati dissolti.

Riguardo agli aspetti tecnici della cessione, si precisa che il rilievo dell'azienda in liquidazione ha avuto luogo sulla base della situazione contabile quale risultava alla data del 5 settembre 1987. Le parti hanno stabilito di procedere ad un'analitica ricognizione delle poste cedute ed alla loro consensuale valutazione entro il 30 giugno 1988. L'ammontare definitivo dello sbilancio di cessione, quale risulterà dai cennati processi valutativi, unitamente ai connessi oneri finanziari che verranno a maturare, formeranno oggetto di ripianamento mediante anticipazioni ai sensi del decreto ministeriale 27 settembre 1974. Nella seduta del 4 settembre 1987 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio — nella quale è stato espresso parere favorevole alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Cassa di risparmio molisana — allo scopo di consentire la copertura degli oneri finanziari derivanti dallo sbilancio di cessione, è stata prospettata

l'opportunità di concedere all'azienda cessionaria anticipazioni a titolo di acconto, in attesa della quantificazione definitiva delle perdite connesse all'intervento.

Circa l'attuazione delle misure restaurative ai sensi del citato decreto ministeriale 27 settembre 1974 a favore delle aziende intervenienti, l'organo di vigilanza riferisce periodicamente al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; in questo senso la Banca d'Italia provvederà a fornire, a tempo debito, ogni necessario elemento conoscitivo in ordine all'intervento della Cassa di risparmio di Roma ed alle connesse misure di ristoro ai sensi del citato decreto ministeriale.

Si soggiunge infine che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella seduta del 23 dicembre 1986, in ordine all'istituzione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, ha preso atto della circostanza che l'introduzione del fondo stesso — per altro a tutt'oggi non operante — non fa venir meno l'esigenza di uno strumento pubblico di intervento nei casi straordinari di rilevante interesse generale ed ha, nell'occasione, auspicato la promozione di un'apposita iniziativa legislativa che sostituisca, senza soluzione di continuità, il sistema previsto dal decreto ministeriale 27 settembre 1974.

Si fa per altro rilevare che in data 22 maggio 1987, nel corso della gestione straordinaria della Cassa, i commissari avevano presentato all'ABI (Associazione bancaria italiana) istanza per la partecipazione della Risparmio al citato fondo interbancario. Tale richiesta è stata respinta in quanto la partecipazione è consentita soltanto alle aziende in gestione ordinaria.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

PIERMARTINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere, se sia a conoscenza che il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha disposto l'armamento del personale della banda musicale, in aperto dispregio della legge istitutiva e delle norme di arruolamento del predetto personale;

se non ritenga che sia stato violato l'articolo 31 della legge n. 121 del 1965, il quale esclude la ipotesi di inquadramento armato dei militari componenti la banda e quali provvedimenti di sua competenza intenda adottare. (4-01478)

RISPOSTA. — *Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri ha in distribuzione l'armamento individuale previsto dalle vigenti disposizioni in materia, in quanto detti militari, ai sensi della legge 10 marzo 1965, n. 121, appartengono ai ruoli normali dell'arma e rivestono, a seconda dei gradi, tutte le qualifiche previste per il loro status giuridico, compresa quindi quella di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.*

Il Ministro della difesa: ZANONE.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanto ancora dovrà attendere il signor Montefrancesco Giuseppe nato il 9 maggio 1921, posizione 770878, per ottenere il riscatto degli anni di servizio militare, richiesto già da oltre un anno e oggetto di una precedente interrogazione in data 25 novembre 1986. Il mancato riconoscimento impedisce al Montefrancesco di richiedere il trattamento di quiescenza. (4-00482)

RISPOSTA. — *A seguito di presentazione della domanda di riscatto del servizio militare del signor Giuseppe Montefrancesco, quest'Amministrazione, in data 21 agosto 1986 ha chiesto al comune di Copertino (Lecce) la retribuzione in godimento dell'interessato alla data di presentazione della domanda nonché tutti i documenti attestanti il servizio reso. Tale richiesta è stata rinnovata con nota del 12 agosto 1987.*

Entrambe le ministeriali sono state inviate all'interessato per conoscenza.

Si assicura, comunque, che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, darà corso al riscatto richiesto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che in virtù dell'articolo 1 (comma 4, lettera a) del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, l'aliquota IVA per l'ENEL può essere ridotta dal 18 per cento al 9 per cento per le imprese estrattive, manifatturiere, incluse le imprese poligrafiche, editoriali e simili — se non ritengano urgente intervenire con apposito provvedimento per estendere tale operazione anche al settore dell'agricoltura, attualmente privo dei dovuti sostegni e delle agevolazioni necessarie. (4-00548)

RISPOSTA. — *Il settore dell'agricoltura beneficia, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di un particolare regime di favore consistente nel diritto riconosciuto al produttore agricolo ad una detrazione forfettaria a monte pari all'IVA addebitata ai propri acquirenti, con la conseguenza che, per le cessioni poste in essere, il produttore stesso non versa imposta all'erario e trattiene quella che il cessionario gli corrisponde in via di rivalsa.*

Tale trattamento, indubbiamente agevolato, compensa largamente gli oneri sopportati per gli acquisti a monte e, di conseguenza, qualsiasi altra riduzione di tributo gravante sui medesimi non si appaleserebbe giustificata.

A ciò aggiungasi che l'accoglimento della proposta comporterebbe la necessità della revisione delle percentuali forfettarie di compensazione stabilite — con il decreto ministeriale 5 gennaio 1985 emanato ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 — sulla base dell'attuale onere dell'imposta a monte gravante sull'acquisto di beni e servizi necessari per realizzare la produzione agricola.

Ultima considerazione, ma non certo in ordine di importanza, è infine quella collegata alla perdita di gettito che certamente si verificherebbe e che non sarebbe compa-

tibile con l'attuale politica che vede il Governo impegnato nello sforzo di contenere il deficit di bilancio.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'industria commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che:

1) la CEE, con Regolamento n. 219/84 ha istituito un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento;

2) il suddetto regolamento si applica in tutti i comuni delle province di Bari e di Lecce e che le disponibilità stanziare nel bilancio comunitario sono ripartite nella misura seguente: Bari 7,75 MECU; Lecce, 3,19;

3) le norme regolamentari sono state emanate con decreto 16 maggio 1986 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

4) in virtù di dette norme, si stabilisce, fra l'altro, che le regioni interessate facciano pervenire, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, una proposta di programmazione speciale, conforme alle disposizioni del regolamento; tale termine deve essere rispettato in considerazione del fatto che il programma speciale deve attirare oltre che le risorse della CEE, risorse finanziarie dello Stato membro —:

quali regioni hanno fatto pervenire la proposta di programmazione speciale ed in particolare se tale proposta è stata elaborata dalla regione Puglia. (4-00597)

RISPOSTA. — *Le regioni che hanno fatto pervenire proposte utili per la formulazione del programma speciale tessile-abbiglia-*

mento di cui al regolamento (CEE) 219 del 1984 sono la Puglia e la Sicilia.

Per quanto riguarda la regione Puglia, le proposte contenute nel programma si riferiscono ad iniziative che interessano le province di Bari e Lecce.

Più in particolare, per la provincia di Bari si propongono le operazioni di cui al regolamento (CEE) n. 219 del 1984 relative alla elaborazione di analisi settoriali ed agli aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese.

Per la provincia di Lecce, accanto alle operazioni di cui sopra, si propongono anche iniziative rivolte alla creazione e sviluppo di consulenza e di servizi comuni a più imprese.

Con nota del 5 giugno 1987, n. 5426, il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha trasmesso alla commissione CEE, per la conseguente approvazione, il programma speciale in questione, le cui scelte operative di intervento corrispondono alle indicazioni e proposte inoltrate dalle regioni Puglia e Sicilia, le sole interessate al programma.

Considerato che il comitato di gestione del fondo europeo di sviluppo regionale, nella riunione del 14-15-16 settembre, 1987 ha espresso parere favorevole, la decisione di approvazione da parte della commissione CEE dovrebbe pervenire entro breve termine, consentendo il concreto avvio della fase di attuazione del programma.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

quanti concorsi sono stati banditi negli ultimi 3 anni, quanti di essi sono stati espletati, quanti sono in fase di espletamento e l'epoca per la quale si prevede possa essere noto l'esito;

altresì, se la durata della prova e della correzione di esse, protratta per anni, risponda alla precisa volontà di non offrire in tempi corretti le giuste risposte

alla assillante richiesta di occupazione soprattutto giovanile e, se così non fosse, quali ostacoli esistano affinché possano essere ridotti entro i giusti limiti i tempi di formulazione delle graduatorie;

infine, se ritengano disumana tale situazione, contraria all'affermazione dei diritti civili. (4-00809)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti nell'interrogazione concernente i concorsi pubblici di accesso alle varie carriere indetti da questa Amministrazione nel corso del triennio 1985-87 si fornisce, qui di seguito, un elenco di quest'ultimi con la precisazione dello stato attuale delle relative procedure.*

Concorsi indetti con decreti ministeriali 21 settembre 1984:

1) concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova;

2) concorso per esami a quattro posti di segretario in prova;

3) concorso per esami a otto posti di coadiutore amministrativo in prova;

4) concorso per esami a otto posti di coadiutore dattilografo in prova;

5) concorso per esami a cinque posti di coadiutore tecnico in prova;

6) concorso per titoli ed esami a un posto di agente tecnico in prova. Se procedure concorsuali dei suddetti concorsi sono state concluse ed i vincitori hanno assunto servizio.

7) concorso per titoli a tre posti di commesso in prova.

I vincitori sono stati invitati ad assumere servizio, giusta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Concorsi indetti con decreti ministeriale 5 ottobre 1985 ai sensi della legge 22 agosto 1985 n. 444:

1) concorso per esami a 21 posti di consigliere in prova: *è in corso la correzione degli elaborati scritti da parte della commissione esaminatrice. Al riguardo si precisa che si è dovuto provvedere, in più occasioni, alla sostituzione di taluni componenti della commissione per malattia od altri impedimenti, il che ha comportato un ritardo nell'espletamento della procedure concorsuali.*

2) Concorso per esami a sette posti di coadiutore amministrativo in prova: *tutte le prove di esame sono state effettuate. È in corso di approvazione la relativa graduatoria.*

3) Concorso per esami a posti di coadiutore dattilografo in prova: *è stata effettuata la prova scritta e quella pratica. L'effettuazione del colloquio è prevista per i mesi di ottobre e novembre 1987.*

4) Concorso per esami a tre posti di coadiutore tecnico in prova: *le procedure concorsuali sono state concluse ed i vincitori assunti.*

5) Concorso per titoli a due posti di commesso in prova: *è in corso l'esame dei titoli da parte della commissione esaminatrice. I lavori per altro sono stati rallentati dalla necessità di provvedere, in numerosi casi, ad accertamenti in merito alla documentazione presentata da taluni candidati.*

Per quanto concerne l'esplicitazione dei motivi che spesso impediscono un più sollecito disbrigo delle procedure concorsuali, si segnala in particolar modo la difficoltà di reperire una sede adeguata per l'effettuazione, in tempi brevi, delle prove scritte di esame, nonché l'alto numero dei candidati (ad esempio, nel concorso a sette posti di coadiutore amministrativo si sono avute circa 3 mila domande) e la farraginosità delle procedure che, sotto diversi aspetti sono ormai, specie nei concorsi per titoli, da considerarsi superate. Inoltre, il propo-

sito di snellimento delle procedure si scontra con la difficoltà di reperimento di docenti, specie se professori universitari (corsi direttivi), a causa dell'assoluta esiguità del compenso di presenza.

Il Ministro del commercio con l'estero: RUGGIERO.

RAUTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — anche in relazione a quanto l'interrogante aveva chiesto con interrogazione n. 4-14748 del 14 aprile 1986 presentata nella IX legislatura — se è stata attivata una qualificata partecipazione italiana al seminario di archeologia marittima — sui metodi e le tecniche dell'archeologia sub-acquatica, della documentazione archeologica relativa ai battelli nonché sui principi e le tecniche della « conservazione » nel settore che è stato organizzato a cura del Consiglio d'Europa — Divisione dell'insegnamento superiore e della ricerca — presso il Museo nazionale marittimo svedese e l'università di Stoccolma fra agosto e il settembre del 1986. In passato, l'Italia ha trascurato questo tipo di studi e di « interventi », compiendo un clamoroso errore di omissione perché, anche in questo settore, siamo considerati il paese che avrebbe le maggiori possibilità: il risultato è stato doppiamente negativo, sia perché ci ha privato di un « patrimonio artistico » di eccezionale rilievo — che giace lungo tutte le nostre coste in incredibile abbandono e dimenticanza — e sia perché le iniziative, i mezzi, i fondi, le strutture, si può dire le stesse « attenzioni culturali » in materia che esistono e « funzionano » in Europa — anche attraverso l'opera del Consiglio d'Europa — sono state via via rivolte, in netta prevalenza, verso il nord del nostro continente e in particolare la Scandinavia.

Per conoscere, dunque, altresì, ciò premesso, come ci si intende regolare in proposito in avvenire, per cercare di recuperare il troppo tempo perduto. (4-00528)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che ribadire, preliminarmente, quanto fatto presente all'interrogante in occasione di precedente analoga interrogazione presentata nella passata legislatura ed in particolare che questa Amministrazione ha sempre considerato con il massimo interesse le iniziative promosse dal Consiglio d'Europa volte a favorire una più intensa cooperazione interuniversitaria europea ed ha provveduto, allorché è stato debitamente informato, a sensibilizzare sollecitamente l'ambiente accademico, al fine di favorire una qualificata partecipazione italiana.

Per quanto concerne, in particolare il seminario di archeologia marittima recentemente organizzato dal Consiglio d'Europa, si precisa che questo Ministero non ha ricevuto in tempo utile le necessarie informazioni sul caso.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

RAVAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

1) se è a conoscenza del fatto che la barca a vela « Cocain » di Ravenna, mentre entrava nel porto di Lussino (Jugoslavia), è stata immotivatamente oggetto di un colpo di fucile sparato da una guardia costiera jugoslava;

2) se non ritiene di chiedere chiarimenti presso l'Ambasciata jugoslava ed elevare presso la stessa formale protesta per un atto che può indebolire i rapporti di amicizia tra le due sponde dell'Adriatico. (4-00037)

RISPOSTA. — Il segretariato comunale per gli affari interni di Lussinpiccolo, interpellato dalle nostre autorità consolari a Capodistria, ha affermato che non risulta che siano stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro imbarcazioni da diporto italiane da parte della guardia costiera e dell'esercito jugoslavi.

Il responsabile del predetto segretariato ha per altro lasciato intendere di non poter

escludere che esercitazioni militari in corso abbiano potuto, incidentalmente, interessare imbarcazioni di Stati esteri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FRANZA.

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

con il decreto-legge n. 388 del 21 settembre 1987, come già segnalato da alcuni organi di stampa, si stabilisce che parte (800 milioni) della copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di sminamento nelle acque del Golfo Persico avvenga mediante il prosciugamento totale dell'accantonamento previsto, con la legge n. 910 del 22 dicembre 1986, per le « Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza »;

a giudizio dell'interrogante risulta essere oltre modo provocatorio l'azzeramento del fondo previsto per l'obiezione di coscienza al fine di finanziare un'operazione di carattere militare fortemente contrastata dal movimento di obiezione e dal movimento pacifista —:

quali sono le motivazioni che hanno spinto il ministro a questa scelta;

se questo azzeramento non debba essere considerato un ulteriore segno di disinteresse verso i problemi dell'obiezione di coscienza alle armi. (4-01535)

RISPOSTA. — *Le disponibilità utilizzate sui fondi speciali di parte corrente per l'anno 1987 per finanziare l'imprevedibile esigenza del Golfo Persico concernono provvedimenti che — per i tempi tecnici normalmente occorrenti per lo svolgimento dell'iter legislativo di approvazione — difficilmente avrebbero potuto essere finalizzati nell'anno 1987 o comunque con oneri incidenti nell'anno 1987.*

Per il 1988 la copertura finanziaria di detti provvedimenti potrà essere ricercata nell'ambito degli strumenti indicati dalla nuova legge finanziaria (fondo previsto dallo articolo 1, sesto comma).

Il Ministro della difesa: ZANONE.

RUSSO SPENA, ARNABOLDI, CAPPANNA, RONCHI, TAMINO, CIPRIANI, GUIDETTI SERRA E RUSSO FRANCO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che

l'agenzia giornalistica ANSA il giorno 11 settembre (n. 203/OA — h. 15.23) riporta la notizia di una smentita fornita da « ambienti interessati » di quanto pubblicato oggi da alcuni giornali secondo i quali Aldo Anghessa, il mediatore implicato nella vicenda del traffico di armi, sarebbe stato un collaboratore del SISMI —:

se non ritengano opportuno un loro chiarimento in proposito che valga a dirimere la questione evitando di lasciare a non meglio precisati « ambienti interessati » il compito di smentire una notizia di tale gravità. (4-01203)

RISPOSTA. — *Il servizio per le informazioni e la sicurezza militare ha confermato che nessun contatto diretto vi è mai stato tra organi del servizio stesso e il signor Aldo Anghessa.*

Per altro, la posizione dell'Anghessa è al vaglio dell'autorità giudiziaria della quale — prima di poter esprimere valutazioni — è necessario attendere le decisioni.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

SOLAROLI E MASINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

nel 1984-85 alla scuola media di 1° grado « A. Maria Valsalva » di Imola (BO) viene istituito il tempo prolungato con una prima classe con lingua inglese; nel 1985-86 mentre prosegue l'esperienza avviata con una seconda classe vengono istituite due prime classi con la lingua inglese; 1986-87 mentre proseguono quelle istituite si ritorna ad una prima classe di inglese; nel 1987-88 le opzioni presentate all'atto delle iscrizioni permettono l'istituzione di due prime classi con lingua inglese compatibile anche con l'organico sia di diritto sia di fatto (approvate en-

trambe dal provveditore agli studi di Bologna) mentre si registra la diminuzione di una classe a tempo normale e in base alla normativa vigente la soppressione riguarda una classe con la lingua francese;

le famiglie avuta garanzia della istituzione delle due prime classi di inglese procedono alle iscrizioni ed alle opzioni sulla base di ulteriori assicurazioni del provveditore agli studi;

improvvisamente ed incredibilmente a due giorni dall'inizio della scuola il Ministero con un telex impone il ripristino della lingua francese a discapito di quella inglese, provocando scontento, malessere e proteste nelle famiglie e negli insegnanti e determinando una situazione di forte tensione e di confusione fra le famiglie e fra gli insegnanti —:

come sia possibile che il Ministero della pubblica istruzione manifestamente disattendendo la chiara volontà delle famiglie e gli atti formali compiuti dai competenti organismi scolastici, a due giorni dall'inizio dell'anno scolastico, capovolga arbitrariamente una decisione frutto delle scelte delle famiglie e della programmazione degli organismi scolastici, senza peraltro neppure considerare gli evidenti costi economici già sostenuti dalle famiglie, la inevitabile perdita di credibilità della scuola stessa, l'obbligo di continuare anche nelle scuole medie superiori lo studio di una lingua chiaramente non preferita;

se il ministro della pubblica istruzione intende intervenire per ripristinare la situazione evitando tensioni ed azioni che non servono alla scuola, ridando serietà e fiducia alle famiglie che hanno speso soldi e che hanno scelto ed operato per un certo assetto scolastico, che altrimenti dovrebbe essere rimesso per intero in discussione in contrasto con gli interessi degli utenti della scuola, con i decreti dello stesso ministro che si basano sulle richieste dei genitori e sulla verifica-approvazione del provveditore. (4-01586)

RISPOSTA. — *Le disposizioni che regolano la determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie — (da ultima ordine ministeriale 30 ottobre 1984) — non consentono la trasformazione delle cattedre di lingua straniera in favore della lingua inglese.*

Dette disposizioni stabiliscono, infatti, che nella costituzione delle cattedre di lingua francese si deve tener conto rigorosamente di quelle costituite per l'anno scolastico precedente.

Il telex del 15 settembre 1987 n. 12188 con il quale questo Ministero ha impartito disposizioni al provveditore agli studi di Bologna per il ripristino presso la scuola media Anna Maria Valsalva di Imola, delle cattedre di lingua francese è stato conseguente ad una errata interpretazione ed applicazione della succitata ordinanza che aveva di fatto comportato una trasformazione graduale delle cattedre di lingua francese.

Avverso detto provvedimento è stato anche proposto da parte dei genitori delle classi interessate ricorso al tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna il quale non ritenendo sussistenti le condizioni per l'accoglimento dell'istanza l'ha rigettata con ordinanza del 7 ottobre 1987.

Il Ministro della pubblica istruzione GALLONI.

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

1) se sia a conoscenza delle ragioni davvero incomprensibili per le quali alla signora Angelini Burelli Giovanna, classe 1928, residente in Roma, commesso capo presso il Ministero della pubblica istruzione, non sia ancora stato liquidato l'equo indennizzo, atteso che con due decreti ministeriali, risalenti al 19 giugno 1980 e al 1° ottobre 1981, le sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità di cui soffre;

2) quali iniziative intenda adottare al fine di una sollecita definizione delle rispettive pratiche che, a distanza di

circa sei anni dalla emanazione dei decreti in riferimento, sono ancora incredibilmente pendenti. (4-01836)

RISPOSTA. — *I due decreti cui ha fatto riferimento l'interrogante attengono a due diverse infermità, per le quali la signora Giovanna Angelini Burelli chiese, a suo tempo, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.*

Con il primo decreto, emesso in data 19 giugno 1980, tale riconoscimento era stato in effetti accordato relativamente all'infermità: spondiloartrosi diffusa con spondilolistesi della L5.

A detto provvedimento non potè, tuttavia, far seguito l'accoglimento della conseguente richiesta di equo indennizzo, in quanto il comitato per pensioni privilegiate ordinarie, competente a pronunciarsi in merito, espresse parere negativo sul riconoscimento dell'infermità in parola da causa di servizio, osservando, in particolare, che sull'insorgenza ed il decorso della malattia, di natura dismetabolico degenerativa, non potevano aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale... i fatti di servizio (...).

Dal succitato parere, pervenuto a questo Ministero solo il 16 marzo 1985, non sarebbe stato, comunque, possibile prescindere, tenuto conto che, nel frattempo, il Consiglio di Stato — chiamato a pronunciarsi sull'esatta interpretazione della legge 29 dicembre 1973, n. 1092 — aveva precisato, con deliberazione n. 116 del 22 giugno 1981, che a partire dal 1° giugno 1974, data di entrata in vigore della legge stessa, i decreti di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio avrebbero dovuto essere su conforme avviso del comitato per le pensioni privilegiate.

Nell'intento, quindi, di uniformare il proprio comportamento alla decisione del Consiglio di Stato ed al parere del suindicato comitato, il ministro, constatata l'illegittimità del provvedimento, con il quale era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'infermità dianzi menzionata, ne dispose l'annullamento, fatti salvi ovviamente gli effetti già prodotti, con successivo decreto del 29 aprile 1985.

Quest'ultimo provvedimento fu regolarmente notificato all'ufficio ove prestava servizio l'interessata con nota del 6 maggio 1985, n. 2176.

Nessun seguito ha avuto, infine, il decreto emesso in data 1° ottobre 1971 e col quale, come sopra chiarito, fu riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di altra malattia e, precisamente: artrosi post-traumatica primo, secondo e terzo dito mano destra in relazione, infatti, a questo secondo decreto, notificato all'ufficio di appartenenza della signora Angelini Burelli fin dal 12 ottobre 1981, la medesima non risulta aver formulato alcuna richiesta di equo indennizzo.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'Ufficio medico legale del Ministero della sanità, già sollecitato, non abbia ancora provveduto a far conoscere al Ministero del tesoro il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti necessari a consentire a Gina Di Fonzo, nata il 20 agosto 1927 e residente in Pescara, di ottenere, da parte della CPDEL la pensione di reversibilità (pratica n. 2163381) in qualità di orfana maggiorenni di Luigi Di Fonzo, deceduto l'8 novembre 1945. (4-01848)

RISPOSTA. — *Con deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, resa esecutiva con decreto del 23 aprile 1985, n. 2162, è stata respinta la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla signora Gina Di Lorenzo quale orfana maggiorenni di Luigi Di Fonzo, perché non in possesso del requisito della invalidità permanente a qualsiasi lavoro, come da parere espresso dal Ministero della sanità.*

Avverso tale provvedimento la signora Di Fonzo ha proposto ricorso alla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

A seguito di tale ricorso quest'Amministrazione ha provveduto, con nota dell'11 aprile 1986, n. 2163381, all'invio del fasci-

colo degli atti presso la segreteria della terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ove il gravame è stato rubricato al n. 125 mila.

Il ricorso predetto a tutt'oggi non risulta deciso dalla Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

il militare Balocchi Danilo della classe 1962, numero di matricola 023.62.000595 del distretto militare di Milano, attualmente in forza al 107° Btg. T. « Predil » di Udine, ha presentato, in data 12 agosto 1987 domanda per ottenere l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo e che la suddetta domanda è stata respinta in data 28 agosto in quanto « il caso prospettato dal militare non presenta estremi di gravità tali da giustificare la concessione di un provvedimento di carattere eccezionale »;

al contrario la situazione familiare del militare Balocchi Danilo richiede la presenza del suddetto a casa in quanto con la sua lontananza viene a mancare la principale fonte di reddito, attestata in lire 1.800.000, non potendosi la famiglia mantenere con le sole lire 360.150 mensili della pensione del padre, non più idoneo a svolgere l'attività lavorativa, mentre la madre non percepisce nessun reddito —:

se non ritenga necessario l'immediato accoglimento della legittima richiesta del militare al fine di evitare alla famiglia i gravi disagi che derivano dalla situazione sopra descritta. (4-01329)

RISPOSTA. — *La licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo viene concessa in presenza di particolari e gravi situazioni familiari, non derivanti dalla volontà dell'interessato, verificatesi dopo l'incorporazione, e che comportino per la famiglia la mancanza totale o pressoché totale dei mezzi di sussistenza.*

Alla luce di tali criteri, le domande intese ad ottenere la licenza stessa non trovano accoglimento quando risulti che il militare, per situazioni preesistenti alla data dell'incorporazione, abbia presentato con esito negativo una precedente istanza all'ufficio militare di leva o al distretto militare.

Ciò premesso, per quanto concerne il particolare caso del giovane Danilo Bajocchi, si chiarisce che, come risulta dalla documentazione acquisita, la situazione non presenti caratteri tali da far ritenere che si versi nell'ipotesi summenzionata.

Si soggiunge che il consiglio di leva di Milano ha respinto una istanza del giovane intesa ad ottenere la dispensa, in quanto il padre è stato giudicato idoneo ad esplicare la sua abituale attività lavorativa.

Tale decisione ha comunque carattere preclusivo per la concessione del beneficio.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

STALLER, RUTELLI, AGLIETTA E VESCE. — *Ai Ministri della difesa, per il coordinamento della protezione civile e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 dicembre 1986 è stato stipulato un accordo tra Difesa e Protezione civile che prevede l'assegnazione alla protezione civile di 500 obiettori che abbiano optato per il servizio civile sostitutivo;

alla Protezione civile sono stati assegnati finora 32 obiettori, tutti mediante precettazione d'ufficio, in contrasto con il disposto della circolare levardife del 20 dicembre 1986 che garantisce il rispetto delle richieste formulate dagli obiettori in merito all'area vocazionale nella assegnazione al servizio civile;

dei 32 obiettori di cui sopra, 4 sono stati trasferiti ad altri enti, e i residui 28, dopo mesi di pressoché totale inattività, sono stati temporaneamente distaccati presso le zone della Valtellina colpite dai recenti disastri, per prestare opera di ricostruzione di strade e di ripulitura di torrenti;

i menzionati 28 obiettori sono stati alloggiati presso una caserma delle guardie forestali, e sono stati posti alle dipendenze funzionali del relativo comando;

i 28 giovani obiettori — pur dichiarandosi fin dall'inizio più che disponibili a prestare la loro opera nelle zone disastrose — stanno conducendo un digiuno perché siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare leবাদife sopramenzionata, e contro la militarizzazione surrettizia del loro impegno —:

se ritengano che una tale assegnazione di obiettori di coscienza ad enti militari sia rispettosa della legge e del dettato costituzionale;

se non ritengano di ripristinare, nei confronti dei 28 obiettori, il rispetto dell'area vocazionale da loro indicata per la prestazione del servizio civile;

se, in particolare, l'assegnazione dei 28 giovani obiettori abbia costituito una sorta di punizione nei confronti di persone che hanno con decisione affermato i propri diritti dal momento in cui sono stati precettati d'ufficio presso la protezione civile;

se risulti nei confronti dei menzionati giovani essere in corso una iniziativa intimidatoria da parte dei responsabili del servizio civile cui sono addetti.

(4-01005)

RISPOSTA. — *I 28 obiettori assegnati alla protezione civile sono stati scelti tra coloro che non avevano manifestato alcuna particolare preferenza o che, pur avendo richiesto una particolare assegnazione, non avevano trovato possibilità d'impiego per mancanza di posti presso l'ente indicato.*

I giovani in questione sono stati inviati nelle zone della Valtellina colpite dal nubifragio con compiti esclusivamente di tutela, salvaguardia e incremento del patrimonio boschivo e non sono stati impiegati in azioni di intervento.

Evidente la pertinenza di dati compiti a un servizio civile sostitutivo di obiettori di coscienza.

Del tutto infondate le notizie di iniziative intimidatorie da parte di responsabili del servizio civile nei confronti degli obiettori in argomento. Iniziative intimidatorie non sono invero le doverose denunce alla procura di Brescia di 17 obiettori per interruzione di un pubblico servizio.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

che cosa intendano fare in merito alla grave situazione di disparità di trattamento creatasi tra gli *ex* gestori e dipendenti della gestione del lotto in Italia, poiché solo i soliti « bene informati » meglio indicabili come i soliti raccomandati, hanno potuto, di fatto fruire della facoltà di prosecuzione delle gestioni del lotto stesso. Infatti solo con telegramma illustrativo del 19 giugno 1987 il Ministero delle finanze informava uffici periferici e personale che il termine fissato con circolare n. 15 dell'8 novembre 1986 non era tassativo sì che anche le domande successive, relative all'opzione tra la prosecuzione in servizio dipendente o come affidamento dell'esercizio privato della raccolta del gioco del lotto, potevano essere non solo esaminate ma anche accolte, evidentemente tali domande erano state fatte solo dai soliti « bene informati », *rectius* « raccomandati di ferro »;

se non intendano intervenire per far sì che tale diritto ed opzione possa essere esercitato da tutti coloro che ne avevano titolo, provvedendo alla riapertura ufficiale e chiara dei termini per le relative domande. (4-00859)

RISPOSTA. — *L'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 1986, n. 494, ha disposto che l'immissione in servizio nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria del personale del lotto sarebbe stata effettuata in più soluzioni e*

comunque non oltre il 30 giugno 1987; il medesimo articolo (ultimo periodo del comma 1) ha altresì disposto che il personale che avesse continuato a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarebbe stato assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.

Per dare concreta applicazione a quest'ultima disposizione, con la circolare dell'8 novembre 1986, n. 15, si è disposto che gli interessati dovevano far conoscere entro il 31 ottobre 1986 in quale sede avrebbero desiderato essere assegnati.

Per altro, taluni dipendenti, per motivi giustificabili insorti dopo la suddetta data, hanno chiesto un cambiamento della sede già indicata e l'Amministrazione, nel convincimento che il citato termine del 31 ottobre 1986 poteva ritenersi non perentorio, lo ha consentito con il telegramma del 18 giugno 1987, n. 2/207481.

Ciò premesso va detto che il più volte citato termine del 31 ottobre 1986 previsto dalla suddetta circolare n. 15, contrariamente a quanto l'interrogante mostra di ritenere, nulla ha a che vedere con l'esercizio della facoltà concessa dalla legge ai dipendenti del lotto di vedersi affidata — in parità di condizioni con i titolari di rivendite di generi di monopolio — la raccolta del gioco; i termini per l'esercizio di tale facoltà, invero, sono stabiliti dall'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa (14 aprile 1987) e quindi con scadenza il 14 maggio 1987 e risultano essere stati rigorosamente rispettati.

Per completezza si soggiunge che il suindicato telegramma del 18 giugno 1987, nulla modificando con riferimento ai termini, ha solo precisato, nella sua prima parte, che avrebbero potuto essere accolte le istanze, per l'affidamento dell'esercizio privato della raccolta del gioco del lotto, prodotte dai dipendenti del lotto già assegnati agli uffici finanziari ai sensi della legge n. 101 del 1985 e del decreto-legge n. 310 del 1986.

La questione di cui l'interrogante si fa portavoce, quindi, nasce da un equivoco

che, per altro, si ritiene di aver adeguatamente chiarito.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere:

quali siano i criteri informativi fissati e, quindi, seguiti dalla Commissione per l'avanzamento dei sottufficiali, in generale, e, in particolare, quali siano detti criteri stabiliti, e, quindi, seguiti dalla Commissione per l'avanzamento dei sottufficiali della aeronautica. Dall'esame anche sommario ed esterno relativo ai giudizi e valutazioni espressi da detta commissione infatti appare incomprensibile quale sia stato il criterio informatore sotto il profilo della oggettività seguito dalla stessa, anche per l'anno 1985. Esistono inspiegabili valutazioni con altissimi punteggi per sottufficiali che, addirittura, per ragioni di salute non sono stati in servizio per oltre un terzo dell'anno preso in esame e, in sede di prima valutazione, hanno ottenuto punteggi superiori di oltre il venti per cento rispetto ad altri, più anziani anche di grado, con documentazioni caratteristiche, nettamente superiori, che si sono visti, immotivatamente superati nella valutazione da colleghi;

cosa intendano fare i ministri interrogati per dare anche in questo settore valutazioni che abbiano, anzitutto, la garanzia della oggettività e premiano effettivamente la competenza, il valore e il servizio reso dai sottufficiali, per l'Arma;

se tutti i sottufficiali esclusi dall'avanzamento debbano ricorrere, come ha fatto il loro collega Ranieri Berardino della guardia di finanza, al TAR del Lazio, per ottenere soddisfazione in relazione ai loro meriti e quindi alla documentazione caratteristica. Addirittura risulta che alcuni sottufficiali, « più uguali degli altri » siano stati valutati e promossi anche in violazione della tabella

G/4 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, per la quale ad esempio gli arruolati nell'anno 1965 anche se promossi nella prima valutazione dovevano avere anzianità 1° gennaio 1987, mentre è stata assegnata anzianità 31 dicembre 1985 (che semmai potrebbe essere data solo a sottufficiali arruolati nel 1963). Tra l'altro la commissione ha giudicato « idonei » al grado superiore anche tanti dei sottufficiali « esclusi » ma non li ha di fatto « valutati » come tali;

se sia il caso di stabilire che la commissione, oltre al giudizio e alla valutazione, sia tenuta anche a fornire una pur sommaria « motivazione » del suo operato. (4-01027)

RISPOSTA. — *Le commissioni di avanzamento dei sottufficiali effettuano le valutazioni nel rispetto dei criteri fissati all'uopo dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, con particolare riferimento agli articoli 33, 34 e 35 della stessa.*

Per quel che concerne poi in special modo, la commissione per l'avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica, premesso che il periodo di valutazione investe, mediamente, un arco di tempo di tre o quattro anni, non si ha minimamente riscontro di situazioni del tipo esemplificato.

Si conferma, per altro, che i periodi di assenza dal servizio (aspettativa per motivi di salute) non sono considerati penalizzanti ai fini della valutazione, sulla base del criterio di non punire il dipendente per assenze determinate da causa di forza maggiore.

Per quanto riguarda la valutazione e successiva promozione di sottufficiali arruolati nell'anno 1965, essa è stata resa possibile in applicazione della nota n. 2 apposta in calce alla tabella G/4 allegata alla citata legge n. 212 del 1983, che consente esplicitamente la valutabilità di arruolati giovani purché inseriti nel ruolo in posizione più vantaggiosa rispetto ad arruolati in anni precedenti interessati dal turno di valutazione.

In sintesi, nel 1986 (anzianità riferita al 31 dicembre 1985) sono stati promossi al

grado di maresciallo di prima classe 384 sottufficiali arruolati nell'anno 1965, cui è stata attribuita la medesima anzianità nel nuovo grado di coloro che, arruolati nell'anno 1963, hanno fatto parte della medesima aliquota di valutazione ed erano collocati in ruolo in posizione deteriore rispetto ai primi.

Il Ministro della difesa: ZANONE.

TEALDI, PAGANELLI, MARTINO, SARTI E SOAVE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto del Ministro dei trasporti concernente la rideterminazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della legge n. 210 del 1985, l'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a mantenere la soppressione del servizio viaggiatori e merci su rotaia, sulla linea Airasca-Saluzzo;

le amministrazioni provinciali di Torino e Cuneo a suo tempo avevano approvato congiuntamente un ordine del giorno favorevole alla riapertura della linea, ma che il provvedimento di chiusura da parte delle ferrovie dello Stato della linea Saluzzo-Airasca non è stato revocato a differenza di altri;

l'interruzione del servizio è intervenuta successivamente alla realizzazione di consistenti lavori di rinnovo effettuati in vista di altre importanti opere di ammodernamento;

gli enti locali interessati si sono dichiarati disponibili per interventi atti a migliorare la viabilità interessante la linea, rendendo conseguentemente la gestione meno onerosa;

è stata accertata la possibilità di ridurre notevolmente il disavanzo di esercizio mediante opportuni interventi per realizzare un esercizio economico così come dimostrato dall'apposito studio condotto e redatto dalla regione Piemonte al quale hanno validamente collaborato le province, i comuni e il comitato di difesa della linea appositamente costituitosi;

la linea Saluzzo-Airasca non svolgeva unicamente una funzione di interesse locale, ma costituiva, invece, un indispensabile collegamento di nodi e un *trait-d'union* per il collegamento dell'area mercantile-industriale di Cuneo con il polo internodale di Orbassano, centro di smistamento per i traffici dell'intero Piemonte;

nella linea Saluzzo-Airasca sono individuabili funzioni di completamento della grande rete delle ferrovie dello Stato per l'integrazione territoriale e per l'attuazione di una precisa politica territoriale di interesse economico;

appare urgente il ripristino della funzionalità della linea *de quo* prima che intervengano danni, vandalismi ed obsolescenze irreversibili alle infrastrutture non più utilizzate e, attualmente, impresenziate —

se non ritiene il Ministro dei trasporti riconsiderare il problema alla luce di quanto sopra premesso per soddisfare giustamente le richieste degli enti locali e, in particolare dei numerosi pendolari che hanno esigenza di usufruire giornalmente del servizio ed hanno subito un grave scadimento delle loro già discutibili, qualità di vita. (4-01653)

RISPOSTA. — *L'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, prevede la predisposizione da parte del ministro dei trasporti di un piano di graduale soppressione delle linee a scarso traffico il cui esercizio non abbia funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale.*

L'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo delle ferrovie dello Stato, prevede, inoltre, la rideterminazione, sempre da parte del ministro dei trasporti, degli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE, debbono essere mantenuti nei confronti dell'ente.

L'obiettivo delle suddette norme è quello di pervenire ad una riduzione degli obblighi imposti all'Ente autonomo delle ferrovie dello Stato, i cui oneri gravano sul bilancio

statale, quando gli stessi non siano accompagnati da concreta utilità in termini di interesse generale. Con decreto ministeriale è stata costituita una apposita commissione incaricata di svolgere una indagine conoscitiva sul problema e di riferire sulle possibili iniziative da adottare.

In base alle indicazioni di detta commissione, che ha ovviamente tenuto conto degli indirizzi scaturiti dall'elaborazione del piano generale dei trasporti, si è svolta un'ampia ed approfondita verifica, che ha coinvolto le forze politiche e sociali, a conclusione della quale si è pervenuti alla seguente riclassificazione funzionale della rete delle ferrovie dello Stato:

1) rete ferroviaria d'interesse generale di 13.712 chilometri;

2) rete ferroviaria d'interesse locale, la cui estesa è stata preliminarmente individuata in 2.245 chilometri, che comprenderà le linee per le quali, in base alle risultanze di uno specifico studio da svolgere a cura della segreteria tecnica del piano generale dei trasporti, dovesse risultare la convenienza del mantenimento del servizio su rotaia;

3) linee che non svolgono una insopprimibile funzione ai fini della fornitura di sufficienti servizi di trasporto e per le quali è economicamente vantaggiosa l'istituzione di servizi sostitutivi viaggiatori con mantenimento su rotaia, sia pure in regime di raccordo o con altro sistema economico d'esercizio, dei servizi merci aventi volume tale da presentare interesse commerciale per l'Ente autonomo ferrovie dello Stato.

Per tali ultime linee è stata prevista la sostituzione dei servizi ferroviari viaggiatori con servizi automobilistici di analogo livello qualitativo, nelle seguenti fasi operative:

la prima, attuata, con emanazione di decreti ministeriali, a partire dal 1° gennaio 1986, comprendente linee per un'estesa di 233 chilometri;

la seconda, attuata a partire dal 28 settembre 1986, comprendente linee per un'estesa di 71 chilometri;

la terza, da attuare una volta completati i potenziamenti previsti per linee parallele, comprendente linee per una estesa di 55 chilometri;

un'ultima fase, che potrà comprendere le linee per le quali dallo studio svolto dalla segreteria del piano generale dei trasporti risulterà opportuna la soppressione dei servizi su rotaia.

Tra le linee oggetto di riassetto funzionale a partire dal 1° gennaio 1986 era compresa la Airasca (Torino)-Saluzzo (Cuneo), sulla quale, da tale data, è stato soppresso il servizio su rotaia, con attivazione di autoservizi sostitutivi viaggiatori.

L'Ente autonomo ferrovie dello Stato ha rilevato che detti autoservizi si sono dimostrati in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze dell'utenza, con disavanzo su rotaia, anche nell'ipotesi di nuovi più economici sistemi di esercizio dello stesso.

A seguito di richieste avanzate dall'utenza, sono stati anche apportati adattamenti agli orari degli autoservizi, provvedimento che difficilmente sarebbe risultato possibile nel caso di mantenimento del servizio su rotaia, soggetto ai rigidi vincoli d'orario propri dell'esercizio ferroviario.

L'Ente autonomo ferrovie dello Stato ritiene che la soppressione del servizio ferroviario non comporti conseguenze negative per le attività commerciali e industriali dell'area di Cuneo, la quale risulta adeguatamente servita dalla linea Torino-Savigliano-Saluzzo-Cuneo.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.

TRANTINO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se sia compatibile col corretto funzionamento dell'attività giudiziaria abbandonare (è il caso) alla pratica del miracolo i cittadini e i magistrati di Caltanissetta, atteso che in una zona di frontiera, dove per esempio la Corte di assise ha ruoli fissati in sessione unica dal decorso 11 maggio al 12 luglio 1988 (14 mesi: un primato necessitato dalla imponenza della materia penale e dalla pres-

sione dei termini di custodia), restando in attività di funzione anche nel periodo feriale con turni almeno disumani, l'organico dei magistrati giudicanti è ridotto da otto (incredibile!) a quattro (incivile!), essendo tre magistrati trasferiti senza ricambio e una in maternità;

conclusivamente le urgenti, inderogabili iniziative che il ministro intende prendere, nell'ambito delle sue competenze, destinate ad una città e ad un'isola dove l'utente di giustizia non può trovare sollievo per i diritti denegati col solito rito dei verbi coniugati al futuro, a contentino offensivo contro emergenze ormai vincenti per minorata difesa statale.

(4-00871)

RISPOSTA. — L'organico del tribunale di Caltanissetta è costituito da un presidente, da tre presidenti di sezione, di cui uno, il dottor Scaduti, trasferito alla Corte di appello di Palermo con decreto presidenziale 25 giugno 1987, e da nove giudici, di cui soltanto cinque, allo stato, presenti.

Dei cinque giudici presenti, due, il dottor Lo Curto e la dottoressa Quartararo, sono stati trasferiti rispettivamente al tribunale di Firenze ed al tribunale di Catania, mentre la dottoressa Sambito risulta posta in astensione obbligatoria dal lavoro ex legge n. 1204 del 1971.

I posti vacanti nell'organico del tribunale saranno coperti dal dottor Rossato, dal dottor Zucchetti, dal dottor Donà, uditori giudiziari, che prenderanno possesso nei primi giorni di dicembre 1987, e dalla dottoressa Giannazzo, attualmente in tirocinio presso lo stesso tribunale di Caltanissetta, che prenderà possesso nel mese di marzo 1988.

Inoltre, considerata la gravità della situazione degli uffici giudiziari di Caltanissetta in relazione alla difficoltà di celebrazione di processi di criminalità organizzata di particolare delicatezza e con numerosi imputati, sono stati concordati con il Consiglio superiore della magistratura alcuni provvedimenti che possono contribuire alla risoluzione delle citate difficoltà.

È stata pertanto disposta la sospensione dell'esecuzione di tutti i trasferimenti — già decisi e in corso — di magistrati in servizio nel distretto di Caltanissetta fino a quando non sarà stata assicurata la materiale copertura dei posti rimasti vacanti o non saranno venute meno le attuali particolari esigenze di servizio: rimarranno così al loro posto il dottor Scaduti; il dottor Lo Curto; la dottoressa Quartararo; la dottoressa Valenti, trasferita dal tribunale di Nicosia (Enna) alla pretura di Carini (Palermo); la dottoressa Grimaldi, trasferita dal tribunale di Enna al tribunale di Palermo; e la dottoressa Principato, trasferita dalla procura della Repubblica di Caltanissetta alla procura della Repubblica di Palermo. Ha, invece, preso possesso presso il tribunale di Caltanissetta il dottor Sebastiano Bongiorno, ivi trasferito dall'ufficio di sorveglianza della stessa sede con decreto presidenziale 8 luglio 1987.

Il Consiglio superiore della magistratura, inoltre, ha provveduto alla copertura del posto vacante di presidente di sezione del tribunale mediante designazione del dottor Cantaro, mentre la commissione direttiva dello stesso Consiglio superiore della magistratura sta provvedendo alla copertura del posto di presidente di sezione della corte di appello ed è stata sollecitata, da questo Ministero, la copertura del posto di presidente della corte di appello di Caltanissetta la cui vacanza è stata messa a concorso con telex del Consiglio superiore della magistratura del 9 aprile 1987, n. 4663.

Infine, con nota del 16 ottobre 1987, avente ad oggetto la revisione delle piante organiche del personale della magistratura di alcuni uffici giudiziari del distretto di Caltanissetta, è stato richiesto al Consiglio superiore della magistratura il parere ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in ordine al rafforzamento della pianta organica del tribunale di Caltanissetta con l'aumento di due unità e l'aumento di una unità nell'organico della procura della Repubblica della stessa sede, con la contestuale indicazione degli uffici giudiziari dai quali possono essere effettuati spostamenti senza danno.

Per altro, con riferimento alla situazione generale degli uffici giudiziari siciliani, nell'ambito della revisione delle piante organiche prospettata nella citata nota, è stato predisposto l'aumento di un posto nell'organico della procura della Repubblica presso il tribunale per i minori di Messina, aumento resosi necessario a causa della sopravvenienza del carico di lavoro e della necessità di ovviare alle applicazioni nei casi di impedimento dell'unico magistrato in organico.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — premesso

che il signor Nando Noferi, nato il 30 agosto 1922, ha inoltrato domanda di pensione di vecchiaia il 9 febbraio 1983 alla sede di Torino dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), respinta dalla Direzione generale dell'ente il 2 novembre 1985 con comunicazione n. 595 contributi al posto dei 600 richiesti;

che, nel marzo del 1986 la RAI-TV di Torino con bollettino n. 976-TO/1 del 20 marzo 1986 provvedeva a pagare all'ENPALS, per prestazioni effettuate, 6 (sei) contributi previdenziali ed assicurativi al posto dei 5 mancanti per l'accoglimento della domanda di pensione del Noferi;

che il signor Nando Noferi, pertanto, in data 10 giugno 1986 rinnovava la domanda la quale, il 22 ottobre 1986, prot. 5740/C/R6 della Direzione generale dell'ENPALS, veniva nuovamente respinta perché risultavano versati questa volta 594 contributi anziché i 600 necessari —:

quando verranno accreditati dall'ENPALS i 6 contributi pagati dalla RAI-TV di Torino a favore del signor Nando Noferi (pratica n. 69010/V0) che comunque coprono quelli mancanti sia nel caso della prima sia nella seconda domanda di

pensione respinta, e se il signor Noferi dovrà presentare una terza domanda per aver riconosciuto il suo diritto, ovvero quando finalmente potrà riscuotere la sua pensione. (4-00068)

RISPOSTA. — *Secondo le notizie fornite dall'ENPALS (Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo) il signor Nando Noferi ha presentato all'ente, nel febbraio 1983, una domanda di pensione per vecchiaia mancante della firma nella parte relativa alla dichiarazione di responsabilità e alla data di decorrenza della prestazione pensionistica, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 155 del 1981.*

Dopo la regolarizzazione dell'istanza e al termine dell'istruttoria, risultava carente il requisito contributivo e quindi la richiesta di pensione veniva respinta. La stessa situazione si è verificata per la successiva domanda inoltrata dall'interessato il 10 gennaio 1986.

In data 4 novembre 1986 il signor Noferi proponeva ricorso avverso la decisione dell'ENPALS adducendo che, nelle more dell'istruttoria della seconda domanda di pensione, la RAI aveva provveduto al versamento di alcuni contributi giornalieri per prestazioni lavorative effettuate alle dipendenze di detta impresa.

A seguito di tale precisazione l'ente ha provveduto a rielaborare lo stato assicurativo e quindi ad accreditare l'ulteriore contribuzione per effetto della quale sono stati soddisfatti i requisiti minimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza 1° marzo 1986.

Con nota del 29 luglio 1987, l'ente ha inviato al signor Noferi alcuni modelli indispensabili per inserire nei ruoli di pagamento la prestazione pensionistica.

La pensione in parola sarà posta in pagamento appena l'ente riceverà i suddetti modelli, mentre, per quanto riguarda gli arretrati maturati, gli stessi potranno essere corrisposti compatibilmente con l'acquisizione delle necessarie provviste finanziarie.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: FORMICA.

USELLINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — se è a conoscenza del fatto che l'ordine di esecuzione contenuto nella legge 4 agosto 1955, n. 848 ha lasciato in vita disposizioni incompatibili con la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la stessa Corte di cassazione applica l'articolo 398 4° comma codice di procedura civile in modo tale che risulta violato il diritto alla definizione giudiziale della lite poiché di fatto la Corte assegna ad una parte in causa la facoltà di bloccare il corso di procedimento in Cassazione per tutto il tempo desiderato, mediante la presentazione di una o più istanze di revocazione ancorché manifestamente inammissibili o poco serie;

se non ritiene urgente intervenire affinché venga eliminato lo stato di grave inadempimento nel quale si trova da più di trenta anni il nostro paese e disporre a tal fine che il suo Ministero organizzi una rilevazione sistematica delle disposizioni di procedura civile e penale applicate negli uffici giudiziari in contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (4-00167)

RISPOSTA. — *La questione segnalata, relativa alla possibilità che attraverso un uso distorto della revocazione (articolo 398 del codice di procedura civile) possa ritardarsi il procedimento relativo al ricorso per Cassazione, potrà essere oggetto di esame in sede di discussione della riforma parziale del procedimento civile.*

In sede di predisposizione dei provvedimenti concernenti le modifiche da apportare ai codici di procedura penale e civile si procederà alla rilevazione delle vigenti disposizioni che contrastano con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; ciò anche in osservanza dei principi informativi dei nuovi codici di rito richiamati nell'articolo 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale e nell'articolo 2

del disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile (atto Senato n. 634 della IX legislatura).

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda, in adesione alle richieste unanimi della cittadinanza e della zona, assumere o promuovere le necessarie ed urgenti iniziative per la istituzione a Polistena (Reggio Calabria) di una sezione staccata del Conservatorio di Musica di Reggio Calabria, anche in relazione alla necessità di rendere possibile il perpetuarsi di una tradizione musicale che nella città di Polistena e nei centri vicini ha dato qualificati cultori di musica ed insigni autori di opere musicali. (4-01402)

RISPOSTA. — *Ragioni di opportunità e di spesa, nonostante ogni migliore predisposizione, non hanno sinora consentito l'istituzione in Polistena — come in altri centri che ne avevano fatto richiesta — di nuovi conservatori di musica.*

Infatti, la linea seguita negli ultimi tempi, nell'accoglimento delle richieste di nuove istituzioni d'istruzione secondaria superiore ed artistica, è stata condizionata — come evidenziato per l'anno scolastico in corso con l'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1986 — dalle limitate disponibilità di bilancio che, in attesa anche della riforma dell'intero settore, hanno indotto ad accordare priorità alle richieste ritenute indifferibili sia in relazione all'accertata disponibilità di adeguate e sufficienti strutture edilizie, sia in relazione alla mancanza nelle zone interessate o limitrofe di altre istituzioni similari.

Orientamento pressoché analogo ha ispirato anche le disposizioni emanate con l'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1987, la quale, all'articolo 1, ultimo comma, espressamente prevede che, per l'anno scolastico 1988-1989 non si procederà a nuove istituzioni di conservatori e di accademie in attesa della riforma di tali istituzioni, con

eccezione della eventuale concessione dell'autonomia a sezioni staccate di conservatori.

Per gli anni a venire non è da escludere che il Ministero possa pervenire a diverse determinazioni, in relazione all'evolversi dell'attuale situazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quale provvedimento sia stato adottato in ordine alla domanda proposta il 20 ottobre 1986 dal signor Francesco Chiappalone, nato a Citanova il 27 aprile 1923, già dipendente delle Ferrovie Calabro-Lucane, con la qualifica di assistente (matr. 2421), domanda diretta ad ottenere la riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario con il ricalcolo dei ratei di 13^a e 14^a mensilità, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo stata la domanda proposta in revoca di adesione del Chiappalone ad una proposta di definizione transattiva formulata dalla Gestione Commerciale Governativa delle Ferrovie Calabro-Lucane del 28 aprile 1981. (4-01414)

RISPOSTA. — *L'ex agente Francesco Chiappalone nel 1981 aderì alla proposta della gestione commissariale governativa Ferrovie calabro-lucane circa la definizione transattiva della vertenza concernente l'inclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità nella base di calcolo del compenso per lavoro straordinario e festivo.*

Nel 1982 l'interessato, come tutti gli altri agenti che avevano aderito alla predetta proposta transattiva, riscosse regolarmente la somma dovutagli.

Con decorrenza 1° maggio 1983 il signor Chiappalone fu posto in quiescenza. Successivamente a tale data, con note del 20 marzo 1985 e 20 ottobre 1986, lo stesso Chiappalone impugnò ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile la transazione di cui sopra, sottoscritta nel 1981.

Considerato che il citato articolo 2113 del codice civile subordina l'impugnativa delle transazioni avvenute in sostanza del rapporto di lavoro al termine di decadenza di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso, si fa presente che l'interessato avrebbe dovuto proporre impugnazione nel corso dello stesso anno 1983 e, precisamente, non oltre il 1° novembre del 1983, dal momento che il signor Chiappalone, come già detto, fu posto in quiescenza con decorrenza 1° maggio 1983.

Di conseguenza, risultando tardive le richieste avanzate nel 1985 e 1986, le stesse sono state disattese dalla gestione commissariale nella forma del silenzio-rigetto.

Il Ministro dei trasporti: MANNINO.